RAFFAELE DELLA TORRE
AL CVRIOSO DEL VERO.

'Autor dello scritto intitolato *Gli affari de' Finarini con Genoua*, non palesa il suo nome, anzi finge di scriuerne lettera familiare ad vn Arciuescouo nella Corte Romana, di cui tace parimente il nome : col che bastantemente si dichiara di voler trattare con maschera. E per verità, quando l'argomento fusse da zocchi, si potrebbe facilmente approuare il consiglio, posciache mentre egli non era per apportare in così longo discorso altro che fauole inuentate à suo modo, nè farsi capitale d'altre ragioni, fuori che apparenti, e palliate, nō poteua seruar meglio il decoro, come parlarne in maschera. Ma mentre si prende a carrico di giustificare, e difendere le violenze vsate da Ministri della M. Cath. contro la Nation nostra Genouese tanto ingiuste, e di tanto scandalo alla Christianità tutta, potrebbe giustamente parere non esser questo soggetto da fauoleggiare nè da trattarsi in maschera.

Io ad ogni modo, al quale corre obligatione precisa per più ragioni, che la luce del vero in somigliante occorrenza lampeggi conforme al douere, senza che venga ottenebrata da fauolose inuentioni; applaudo al conseglio dell'Autore d'hauere parlato in maschera : mentre che in questo mio discorso non ad altro indrizzato, che alla difesa del vero, mi disobliga affatto dal dimostrare alcun sentimento delli modi irriuerenti, & indegni, colli quali tratta della mia Serenissima Rep. come anche delle parole mordaci, e di disprezzo dette cōtro la persona mia, le quali posso secondo l'vso Bolognese condonare alla maschera, lasciata ad altri la censura, s'anche nelle Scene sian permesse queste indecenze; poiche a me come interessato non può appartenere.

S'estenderà solo donque il mio discorso intorno alle propositioni pregiuditiali al vero, trascurato tutto il rimanente; nè d'altro mi prendo il pensiero, che di render chiaro, quanto vanamente siano apportate propositioni somiglianti per colorire le violenze vsate da Regij Ministri alla nostra Nation Genouese contro la fede publica, e priuata, e contro l'vltime Capitolationi di Pace giurata colla Serenissima Rep. nostra l'anno 1519. in Barcellona dalle Maestà della Regina Giouanna, e Carlo suo figlio di gloriosa memoria del seguente tenore.

Item quod dicta pax rumpi non possit per aliquam partium prædictarum nec tolli, nec reuocari ad minus infrà vigintiquinque annos, sed nec postea nisi facta legitima denunciatione, & intimatione per literas Authenticas, nec etiam facta dicta intimatione nisi elapsis postea duobus annis: intra quos etiam post dictam intimationem, & notificationem dictæ rupturæ pax ipsa duret, & obseruetur iuxta formam præsentium Capitulorum.

Item quod Ianuenses in Regnis Aragonum, & Insulis, & alijs terris Coronæ Aragonum, & eius subditi Ianuæ, vel in ipsius districtu commorantes, & qui in futurum commorabuntur, negotiabunt, & conuersabunt (exceptis expulsis, & rebellibus) intelligantur tam in personis, quam in bonis, gui dati, affidati, & assicurati, ita quod pro alienis factis, vel culpis molestari, impediri, capi, vel arrestari non possint, nec in mercibus, & bonis eorū aliqua executio, & impedimentum fieri, ac si vtrisque eorum saluusconductus plenissimus, ab vtraque dictarum partium concessus fuisset, & quem vtraque Dominationum prædictarum cum præsenti concedit tamdiù, quamdiù huiusmodi pax, & concordia durabit, & post annos duos postea sequentes post illius rupturam, & intimationem. Et in Regnis Castellæ, & Legionis seruentur Ianuensibus priuilegia, & saluiconductus his, qui possunt illis gaudere, quod non possint capi, nec represari, nec conueniri, nec suæ mercantiæ detineri, nisi pro suis proprijs obligationibus, & non pro alienis.

Per seruire ad ogni mio potere alla breuità, e chiarezza non così facile ad ottenere, come io vorrei per la moltiplicità, e diuersità delle cose contenute nello scritto contrario, massimamente nelle due prime parti d'esso, non hò trouato traccia più sicura, come essaminare sciotamente le Propositioni, sopra le quali fonda il suo discorso l'Autor contrario, con tralasciare tutto il rimanente, & a queste sole riportate fedelmēte applicare le risposte, dalle quali possa il Curioso del Vero (col quale solo di parlare intendo) dar pascolo alla sua degna curiosità, & insieme riconoscere, che lo scandalo apportato da' Regij Ministri colle violenze vsate non può ripararsi in altro modo, eccetto che quādo dal Re Cath. informato sinceramente del fatto, siano in cospetto del Mondo riuocate, come si può aspettare dalla Christianità d'vn Rè tanto grande, e tanto pio. Cominciando adunque dalla

PRIMA PARTE
QVANTO A I PRIVILEGGI.

PROPOSITIONE PRIMA.
Nella introduttione vers. sappia donque.

S.M.Catt. à titolo di cambio, ò sia compra, & anco per inuestitura hauutane poi dall' Imperatore Matthias, si fece giusto Padrone del Finale, come si dirà in appresso.

Come che sia l'Autore tutto inteso ad oppugnare le ragioni della Serenissima Republica, s'è scordato di questa promessa; E la doue questo esser douerebbe il totale stabilimento del suo discorso, non mai più fa mentione di questa padronāza in S.M.C. bastādoli hauerla attestata per giusta.

Per

Per verità l'anno 1598. a 18. di maggio il Sig. Contestabile di Castiglia Gouernatore in quel tempo di Milano per poliza priuata fece acquisto a nome di S. M. Cattolica del Marchesato del Finale dal Marchese Sforza Andrea del Carreto concedēdoli per esso larghe ricōpense; ma lo fece, come d'effetto libero, e senza far mentione alcuna dell'Imperatore, nè di feudo Imperiale, n'anche per via di riserua. Come anch'è vero, che doppo il corso di venti anni nel 1619. a 9. febraro dall'Imperatore Mattias fu conceduto in Feudo lo stesso Marchesato alla M. del Re Cattolico, come di Feudo deuoluto all'Imperio per finita generatione, senza fare mentione alcuna di detto acquisto fatto dal Marchese Sforza Andrea, come se mai seguito non fusse.

Hor io lascio il pensiero ad altri di conciliare la repugnanza di questi due titoli, come parimente lascio il carrico all'Autor contrario di sostener come giusto il titolo del primo acquisto, mentr'egli in tutto questo discorso altro più non afferma, che l'essere il Finale Feudo Imperiale: Perche nel rimanente l'inualidità del secondo titolo è notoria a tutti quelli, i quali sanno, che i SS. Duchi di Tursi, e Marchesi d'Oriolo, & altri sono discendenti per via di donne d'Alfonso Primo del Carreto Marchese del Finale, il quale nè prese l'inuestitura da Massimiliano Imperatore tanto celebrata da questo Autore espressamente per i descendenti non pure da'maschi, ma da' femine.

Dirò solo, per quanto spetta all'interesse della Serenis. Rep. ch'essendo detto acquisto fatto senza il suo consenso, non può esser, nè valido, nè giusto, almeno per la metà, o sia la terza parte, per la quale sino dall'anno 1383. l'acquistò a prezzo contato concedendola in Feudo a Marchesi del Carreto, e perseuerò continuamente in appresso a concederne l'inuestitura alli stessi di Padre in Figlio, le quali si conseruano nel publico Archiuio, parte delle quali da me furono publicate alle Stampe, nella mia Cirologia con questa sola variatione, che fino al Marchese Giouanni l'inuestiture furono per la metà, variate poi e ristrette alla terza parte, in ricompensa di Castelfranco ritenuto in pieno Dominio della Rep. dal detto Marchese Giouanni nel 1451. in appresso. Ne di queste ragioni tanto sicure poteuano i Sig. Ministri Regij pretenderne ignoranza, perche furono quelle stesse ragioni, le quali di consenso, anzi ad'instanza della Serenis. Rep. rimesse furono dall'Imperatore Ferdinando alla cognitione, e decisione della M. del Re Cattolico, il quale per far gratia alla Rep. n'acettò il pensiero, come Duca di Milano, anzi commesse la struttura del processo al suo Senato di Milano. Hor vedasi, quando anche sostenere si potesse, come legitimo, e giusto l'acquisto delle due terze parti del Marchesato con due titoli non sossistenti, e fra di loro ripugnanti come possa reggersi, e dirsi giusto, rispetto a questa terza parte, e di Castelfranco d'indubitato Dominio della Serenis. Rep. la quale contra la santa intentione della M. del Rè Cattolico spogliata nè rimane dal proprio Giudice, al quale hauea confidata la cognitione delle sue buone ragioni.

PROPOSITIONE SECONDA

Nello stesso luogo.

Genouesi, che sempre di mal occhio mirarono in mano altrui quel stato, che per ogni parte è cinto dal loro, e che chiamano piaga antica della Liguria, più mal volontieri lo videro passato in S. M. Cattolica scorgendo l'impossibilità d'occuparlo, come haueuano fatto altre volte; mà perche non v'era in loro ragione, nè animo per opporsi palesemente, suscitarono due pretensioni.

Questa è mera calonnia, perche due volte s'impossessò la Rep. del Finale: La prima volta l'āno 1385. della metà sola, e cō modi legitimi di cōsenso delle parti, e co lo sborzo di notabile quantità di danaro, col quale comprata la metà del Marchesato di Clauesana l'inuestì alli stessi Marchesi Carreti del Finale, da'quali riceuendo la metà del Marchesato di Finale la reinuestì pure ad altri Marchesi Carretti della stessa descendenza, delle quali cose n'hò publicato alle Stampe l'instrumenti publici, colli quali si rende il fatto notorio La seconda volta se ne impossessò intieramente per la fellonia vsata dal Marchese Galeotto; e per quanto l'acquisto fusse legitimo, e permesso dalla ragione delle gēti, & dalla stessa ragione feudale, ad ogni modo a preghiere del Sig. Marchese di Monferrato, & in riguardo alla publica quiete, si contentò di restituirlo al Marchese Giouanni fratello del ribelle colla variatione detta di sopra, riducendo la metà ad vn terzo in ricompensa di Castelfranco, ritenuto per intiero; ne fuori di queste due volte la Rep. s'impossessò del Marchesato, se però non vogliamo aggiongere alle due sudette l'vltima cagionata dalla contumacia del Marchese Alfonso, la quale non merita tal nome, mentre in vigor dell'accordi mal osseruati dal detto Marchese, il Finale restò depositato nel Sig. Principe Doria suo Padrigno fino a ragione conosciuta.

Tanto poi è lontano dal vero, che la Rep. non hauesse ragione, o animo per opporsi palesemente al detto acquisto, che anzi per hauerlo fatto con tutte le forze, e con adoprar tutti i mezzi fuori del discomponimento, diede occasione a Regij Ministri, di formarne querela. Mandò Ambasciatore Straordinario a S. M. Cattolica con rappresentarli il torto le veniua fatto con simile acquisto, con supplicarlo a non voler permetterlo. Inuiò più Ambasciatori alla M. dell'Imperatore Rodolfo con rappresentarli lo stesso, e supplicarlo a non consentire ad'vn tanto pregiudicio della Rep. Mandò Ambasciatore a Papa Clemente Ottauo, il quale riputò la pratica degna d'inuiare Nontio Straordinario alla M. del Re Cattolico il Vescouo Sipontino fatto in quel Ministerio Cardinal Gimnasio, & interpose i suoi paterni officij per impedirne l'effetto. Nè queste diligenze furono senza frutto, si perche l'Imperatore Rodolfo, mentre visse, mai concedette l'inuestitura, come molto più perche se n'ottenne promesse dalla M. del Rè Filippo II. non solo alla Rep. e suoi Ambasciatori,

tori, ma alla Santità del Papa, che per qualonque acquisto hauesse fatto di quel Marchesato S. M. non sarebbe mai seguito cō alcuno pregiudicio della Rep. intorno massime alla materia della nauigatione, e del traffico: e questo era solo quel ponto principale, per lo quale la Rep. vedeua mal volontieri il detto acquisto per gli disturbi, che ne preuedeua. E piacesse a Dio, che da alcuni Regij Ministri male osseruatori delle Regie promesse non fosse dato efficacia d'oracolo a quei timori.

PROPOSITIONE TERZA.

Oue sopra vers. vna fù quella.

Vna fù quella del sale pretendendo, che i Finarini con quel, che segue.

S'altri dicessero questa pretensione del sale essere suscitata di nuouo per l'acquisto fatto da S. M. Catt. del Finale, se gli potrebbe condonare col pretesto di non hauer maggior cognitione delle cose più antiche, ma questo non si può ammetter all'Autor contrario, il quale nella seconda parte di questo discorso altro non fà, che oppugnare le conuentioni fatte co li Marchesi del Finale più di trecento anni sono, nelle quali d'altro non si tratta maggiormente, che di queste due, che egli chiama pretensioni suscitate di nuouo del sale, e della mercatura: onde ad esso non rimane altra scusa, solo che alle maschere si consente il parlare anche con implicanze.

E per quanto professa di lasciar da parte questa pretensione, come che terminata per deliberatione, & ordine della Maestà del Rè Filippo IV. regnante, non s'astiene però di riuocarla in dubbio, e snervarla a tutto suo potere, mentre dice detta prouisione esser per gratia speciale prouisionalmente, e sotto conditioni apposteui, benche male osseruate per parte della Republica nostra e professa, che facile sarebbe d'abbatterle internandosi più à dentro nella materia, dalla quale s'astiene per esser odioso alla Regale magnificenza.

Non deuo perciò tralasciar di dire, che per quanto la magnificenza di S. M. Catt. sia grande, e da essa possa aspettare la Republica Serenis. ogni maggior accrescimento; ad ogni modo è certo à questa cagione non potere, nè douere ridursi la prouisione in materia del sale in Finale fatta da S. M. Catt. così comportando il giusto, come non procede per verità, che sia fatta per gratia; E mentre sopra questo fatto vi sono le lettere Regie, che parlano chiaro, l'ordine del Sig. Contestabile di Castiglia al Gouernator del Finale dato alla relatione del Magistrato Ordinario di Milano, altro vi vuole per leuarle la fede, o variarle la sostanza, che le parole d'vna maschera; la quale se gli piace separarla dall'altra pretensione della mercatura; nol fa, come professa, per non risuegliare la controuersia; Ma perche vedendosi stretto dalle ragioni, che persuadono questo ponto del sale tanto efficaci, che han potuto persuadere S. M. à comandarne l'osseruanza, ha voluto scansarle nel proposito della mercatura, tutto che vanamente deducendosi dalli stessi principij, come dimostrerò in appresso.

PROPOSITIONE QVARTA.

Oue sopra vers. in questo capo.

Quest' altra pretensione d'hoggidì, la quale è quella del datio della nauigatione supponendo essa Republica per l'assoluta Signoria, che presume hauere sopra il mare, che non si possa introdurre, n'estrahere cosa alcuna dal Finale, nè meno nauigare con alcun legno in quel mare particolarmente da Coruo a Monaco, se prima non si riconosca la Signoria, e non si paghi il datio a Gabellieri.

Veramente non sò come si possa tollerare ad vn Autore, quantonque mascherato, che mentre si propone la difesa di vn' attione tanto conspicua, e di tante consequenze, erri ad ogni modo nella stessa constitutione della controuersia; e mentre si professa illuminato del vero da loco sicuro, ad ogni modo nel constituire lo stato della controuersia dimostri nelle parti sostantiali non essere informato, ne anche di quello si controuerte.

Non è vero, che pretenda la Republica, che non si possa n' introdurre, n'estrahere cosa alcuna dal Finale; anzi tanto è ripugnante al vero, che da essa si consente a Finarini introdurre, & estrahere molte cose dal Finale senza pagamento alcuno di grauezza, ch'estratte, o introdotte da Cittadini, o Sudditi sarebbero obligati a pagarle.

Non è vero, che pretenda, che non possa nauigare alcun legno in quel mare, che non paghi datio a suoi Gabellieri, anzi tanto se n'allontana, che il mare ligustico, e la nauigatione per esso è libero à tutti, nè per essa nauigatione semplicemente è imposto carrico alcuno; e questo non perche la Republica far nol possa, come per ragione delle genti è permesso a tutti i Potentati nei loro Territorij, ma perche non l'hà fatto, e se non stringe maggiormente il bisogno, non è per farlo. Ma tutte le grauezze imposte a nauiganti nel mare ligustico sono limitate a certi casi, a certe cose, e con certe circonstanze, fuori de quali termini non v'è carrico alcuno, come più distintamente spiegherò (a Dio piacendo) nella quarta, & vltima parte di questo discorso.

Basti al presente proposito questa osseruatione hauer noi vn propugnatore dell'attioni de Regij Ministri, il quale nè pur è informato dello stato della controuersia, o se pure n'hà informatione, nella stessa constitutione dello stato d'essa la varia sostantialmente, il che porge fondato sospetto che forse detti Regij Ministri non ne sian più fondatamente instrutti, ma essersi lasciati condurre da relatione di persone poco bene affette a risolutioni tanto scandalose senza nè pure esser bastantemente consapeuole, in che formalmente consista il ponto della controuersia, come si conoscerà più pienamente in appresso. Poiche in sostanza di quanto si contiene in questa propositione intorno alle pretensioni della Republica, altra parte non è vera, fuor quella sola, nella quale s'asserisce pre-

tender la Republica esser Signora del mare ligustico, & in consequenza volere, che tutti coloro, i quali trafficano per esso mare, siano suggetti alle leggi da essa imposte, e che imponesse per l'auenire; la quale pretensione ha commune con tutti i Potentati nei loro dominij, e più precisamente con quelli, i quali hanno le prerogatiue di souranità.

PROPOSITIONE QVINTA.

Oue sopra, al fine.

Gli fondamenti di questa loro ultima pretensione si restringono per quanto raccolgo a quattro capi, cioè. Ad alcuni priuileggi Imperiali a fauor della Republica sopra il mare. A diuerse conuentioni estorte da Signori, e Popoli della Riuiera, e principalmente da Marchesi del Finale. Ad vna prescrittione immemorabile, li quali trè riguardano il merito: e per quanto: Al possesso, che suppongono continuare in essi.

Tralascia questo Autore il primo, e principal capo, ch'è il dominio, e giurisditione del mar ligustico acquistato da nostri maggiori con scacciarne i Saraceni vsurpatori, i quali l'haueano tiranneggiato per più secoli, nè di questo titolo può pretenderne ignoranza, mentre professa hauer notitia della mia Cirologia, nella quale nella parte terza, e cap. 26. ne diedi proua coll'attestatione di tutta l'antichità. E pure era ragioneuole, che facendo egli professione di rigettare i fondamenti delle ragioni nostre, non tralasciasse questo da me posto per il più principale. Ma gli parue per auentura troppo glorioso per vna Republica da lui posta al pari de' Finarini apportare vn titolo tanto glorioso, che non hà Prencipe alcuno christiano il più splendido. Nè confaceua all'argomento, di chi altro non intende, che auilire il concetto, e la dignità della Republica Genouese, apportare l'autorità di Massimiliano Imperatore attestante, che mentre i Maomettani tiranneggiauano questi mari riducendo i Christiani à rinegar la fede, & a seguitare il culto maomettano, i Genouesi soli fossero quelli, che s'opponessero ad vna tanta tirannide con liberare il mare. E non essendoli facile rigettar l'euidenza delle proue da me apportate, non ha trouato miglior partito, come dissimular questo capo se non in tutto, perche non manca di morderlo in proposito de priuileggi imperiali, come vedremo in appresso, almeno con non formarne capo principale per vscir dall'obligo di darli risposta formale.

PROPOSITIONE VI.

Parte prima vers. ma io non.

Non saprei ben dire, se i Genouesi impugnino più tosto, o alleghino a lor fauore questi priuileggi: perche alle volte con tutta la forza possibile fanno inuettiue contro l'autorità Imperiale, e le cose concedute: Alle volte l'essaltano in maniera, che pare, che ogni ragione dipenda da essi; L'inconstanza nell'allegarli, e nell'impugnarli è tutta contraria alla giustitia, ch'è vna consonante volontà di dare ad ogn'vno ciò, che li tocca. Io però tutto à loro contrario penso di prouare, che l'impugnano a torto, e l'allegano fuori del caso presente.

Per saper ben dire, altro maggiormente non si richiedeua, che il voler ben intendere ciò, che di questi priuileggi si discorre diffusamente nella mia Cirologia oppugnata di proposito da questo Contradittore, la doue nel cap. 28. colle ragioni euidenti, e con produrne chiarissimi testimonij prouo, che la libertà col dominio della Republica Serenis. nella Riuiera acquistata molto prima col consenso de' popoli, e colla giustitia dell'armi ottenne anche lei l'approuatione efficace da questi priuileggi Imperiali, mentre che gli Imperatori Germanici eran quelli soli, che haurebbero in quei tempi potuto contradir, come di fatto contradetto haueuano à questa Signoria, e Libertà, cō honoreuolissimi priuileggij l'haueuano approuate; onde mi fù lecito raccoglier nel fine.

Magni itaq;, & meritò facit Genuensis Respublica hæc, quæ retulimus, & eiusdem generis quamplura alia Imperatorum ex Augustissima præsertim AVSTRIACA GENTE sæpius repetita documenta: vt omnes intelligant eam approbantibus cunctis, & potissimum ijs, quorum maxime interferat rem secus fluere, quam possidemus, vsu cæpisse Libertatem non pretio emptam (vt falso opinatur Bodinus) non precario quæsitam, non per iniuriam extortam, sed virtute contra immanissimos Christiani nominis hostes, quorum prædæ exposita à Dominantibus diù fuerat (Deo Optimo Maximo adiutore) vindicatam. Qui enim locus calumniæ contra Libertatem Reipublicæ nostræ relinquitur, licet dubia essent ea, quæ sexcentis retro annis in tanta bonarum artium penuria, vt soli Monaci literas scirent, contigerunt; quam libertatem tot, tantique Imperatores iurium Imperij accerrimi in Italia vindices approbauerunt? Quis tam ferrei oris, qui approbationes illas testato editas iuris iurandi religione firmatas, Sacrosancta denique Romani Summi Pontificis auctoritate roboratas infringere, aliquaue ex parte violare audeat?

Vn parlar così chiaro poteua leuare ogni dubbio dall'Autore se da noi s'impugnino, o pur s'approuino i priuileggi Imperiali; e si come mentre nella presente controuersia facciamo gran capitale delle lettere di S. M. Catt., per le quali ha comandato a suoi Ministri più volte l'osseruanza delli dritti douuti alla Republica nostra sopra il mar ligustico, non perciò giustamente possiamo esser incolpati d'inconstanza, se portati dalla necessità dell'argomento dicessimo, non essere in S. M. Catt. autorità bastante per decidere le nostre controuersie; non diuersamente deue dirsi in proposito di questi priuileggi Imperiali stimati da noi molto, per chiuder la bocca a chiunque volesse propor contro di noi ragioni Imperiali; tutto che non gli riconosciamo, come vorrebbe l'Oppositore come instrumenti di manumissione, quali veramente non sono. Nè questo è fare inuettiue contro l'Imperio, come senz'alcun fondamento ci viene opposto, ma ritener le cose fra suoi cancelli coll'efficacia douuta alli publici documenti.

PRO-

PROPOSITIONE VII.

Nella stessa prima parte vers. Allegano.

Allegano però ogni lor dritto nascer dall'armi, che secondo i politici sono le vere conseruatrici dell'Imperio.

Quest' opinione empia, fondata nel Macchiauello, bastante a dirrocar gli Imperij meglio fondati, non fù mai apportata per parte della Serenissima Republica nostra, come non mai seguita: anzi nella Cirologia al cap. 18. e 19. si proua tutto il contrario; e che non solo in buona Teologia, ma secondo la ragion delle genti gl'Imperij giusti nascono dal consenso del dominante, e de suggetti nel primo luogo; e se nel secondo hanno luogo l'armi, conuien che siano armi giuste, & applicata questa Teorica alla nostra Republica, nel cap. 24. e 26. si dimostra militare in essa, poiche dal solo consenso della Liguria ne fù fatta capo in tempo del bisogno commune, nel qual tempo non pretese dominio sopra il rimanente della Liguria, acquistato poi, ò col denaro per via di compra da giusti padroni, e possessori, o coll'armi si, ma giuste. Et in vero chi può negare, che giuste non fussero quell'armi, le quali doppo la morte di Federico Secondo Imperatore mosse furono dalla Republica nostra contro Sauona, e tutti i Popoli della Riuiera di ponente fino all'vltimo confine, il quale sappia dalla conforme testimonianza di tutti gli annali di quei tempi, essersi Sauona ribellata con tutto il rimanente di quella riuiera dalla souraintendenza della Republica, e prese le parti Gibelline essersi fatta seguace di Federico Secondo, aspro persecutore in Italia della Santa Sede, e di tutti i propagnatori d'essa, chiamati Guelfi, fra quali si segnalò la Republica nostra colla continuatione di longa guerra contro il detto Federico, nell'imprese maritime principalmente, nelle quali l'Imperatore haueà seguaci non pure i Pisani, ma i Regni di Sicilia, e di Napoli, ne' quali era succeduto alla madre. Non sopra l'armi adunque fonda la Re publica il suo Dominio, e Signoria se non in quanto le stesse giustamente le sumministrarono i modi d'ottenere, confermare, & accrescere il suo dritto nella Liguria, ottenutoui dal consenso degl'habitanti.

Ma come che l'Autore parla in maschera, così vorrebbe metter in maschera gli auenimenti seguiti per confondere il tutto, bastando a lui colorire in qualonque maniera questa sua difesa confidato d'hauere per rinforzo l'autorità impareggiabile del Re Cattolico. Ma io colla facilità, che gli ho conceduto la licenza di maschera nel parlare; non gli permetterò che adombri il vero lasciando la consideratione del rimanente, a cui s'aspetta. Per il che mentre in prosseguimento della sudetta ragione passa l'Autor contrario dall'acquisto delli stati fatto coll'armi à quello della Libertà, con dire, che anche le Città Lombarde tentarono contro l'Imperatore Federico il glorioso partito di Libertà, ma poi rauedute ricorsero dalla benignità dello stesso per ottenere Priuileggi, & essentioni, il che è verissimo, soggionge perciò.

PROPOSITIONE VIII.

Oue sopra.

Io non sò veramente vedere, in che la Città di Genoua si voglia hora distinguer dall'altre; io mi ricordo bene, che trà l'altre ella è nominata in vn luogo della famosa pace di Constanza, e che coll'altre riceuendo Priuileggi Imperiali; ne riconosce la souranità dall'Imperatore. Anzi le concessioni di far Consoli, d'amministrar giustitia, e delle regaglie, che sono a fauor di Genoua nel priuileggio di Federico I. sono l'istesse, che si promettono nella medesima pace a tutte l'altre Città, che riconoscono, i Priuileggi da Cesare, ma non ne pongono in dubbio la souranità.

Mentr'egli stesso si dichiara di non saper vedere, malamente io potrei conuincerlo del contrario, mentre masime potrebbe esser, che la maschera fusse di quella sorte, che rendono difficile il vedere: Posso bene, e deuo far palese a te (ò Curioso del vero) che per quanto si ricordi egli bene d'hauer letto Genoua nella pace di Constanza, questa sua memoria però il palesa men felice in essa, che nella vista; posciache lo conduce à questa propositione, che ha le proprietà tutte della Chimera, la quale benche composta di parti d'animali veri, e reali; la compositione però è del tutto fantastica, & impossibile. Il che è tanto certo, che non sarebbe da disperare, che l'Autor stesso leuatasi la maschera la conoscesse per tale. E verissimo, che le Città Lombarde si solleuarono contro di Federico I. scommunicato dal Papa, il quale coll'armi doppo la destruttion di Milano, e la resa di Brescia, e di Piacenza le soggiogò, e messe sotto il dominio della Corona Germanica, imponendo Prefetti col sopremo comando in ciascheduna d'esse. Come parimente è vero, che non soffrendo i Lombardi la seruitù, si ribellarono di nuouo, & reedificato Milano, fabricata Alessandria coll'aiuto del Papa, e de' Venetiani scuotessero il giogo: ma che finalmente s'accõmodorono le cose colla pace di Cõstanza, in vigor della quale l'Imperatore concedette molti priuileggi alle dette Città, come diffusamente si legge in detta pace, e fra gli altri le concedesse il priuileggio del Consolato, e'alcune regaglie. Ma questo Autore, che professa ricordarsi bene d' hauer letto Genoua in detta pace, vorrei, si dichiarasse, se l'ha letto nel Cattalogo di quelle Città, che mandarono il loro Ambasciatore à giurarla, che la giurarono insieme colla fedeltà, & homaggio all'Imperatore con riceuer da S.M. colli Consoli quei priuileggi, che restorono accordati. Son certo, che non prenderà tanta licenza dalla maschera di poter affermarlo, e che riconoscendo la detta pace, ritrouerà essere nominata Genoua nel §. *Has autem*, nel quale viene espressa come adherente, e fautrice dell'Imperatore all'vsanza di tutte le paci; nel che, se non sà vedere la differenza da Genoua alle altre Città Lombarde, gli conuien confessare d'esser troppo corto di vista.

Aggiongo, che il priuileggio conceduto alla Rep. nostra da Federico, fù in tempo della prima guerra contro

contro il Regno d'Italia, e mentre era vittorioso doppo la destruttione di Milano, e la resa di Brescia, e di Piacenza, & in cimento, che la Rep. nostra hauea prese l'armi in mano per difender la propria Libertà contro lo stesso Federico Imperatore, peruenuto già al Bosco dell'Alessandrino, per cimentarla coll'armi, in vece delle quali venne seco a confederatione espressa nel priuileggio da me dato alle stampe. E se fra queste circonstanze non vede la differenza tra le Città Lombarde, e la nostra Rep. porge gran sospetto di non voler vedere.

In oltre il priuileggio di Federico alla nostra Rep. in riguardo del Consolato, e dell'independenza dall'Imperatore, e rispetto all'amministration del gouerno, espressamente parla non di cose, che in esse nuouamente si concedessero, ma in forza d'approuatione di ciò, che per auanti la Rep. possedeua. Anzi in ordine a questo niente di più le concede di quello fosse solita à possedere, & vsare. La doue alle Città Lombarde il tutto si concede dall' Imperatore come Padrone a sudditi cō molte riserue, e fra l'altre di douer fare egli i Consoli, o per se stesso, o per mezzo de suoi Nontij, con darne l'inuestitura, & altre limitationi estese nella detta pace di Constanza, che qua non è necessario repilogare. E se parimente da questo non sa distinguere la Rep. nostra dalle Città Lombarde, si dichiara più di quello che io non vorrei in suo seruitio, di saper poco di queste materie.

Finalmente mentre per la concorde testimonianza di tutti gli annali è cosa certa, che la Rep. nostra tralasciate le memorie più antiche dell' imprese d'Affrica, e dell'acquisti di Corsica fino da'tempi della guerra Sacra, & acquisto di Gierusalemme nel 1098. haueua Consoli, componeua Armate Reali, acquistaua Prouincie, prendeua la protettione di Teste Coronate ne' loro proprij Regni, e Paesi, & il tutto colle proprie forze, e senza la souraintendenza d'alcuno, e che nella stessa maniera si maneggiò per il corso di tanti'anni in appresso fino a questi di Federico Imperatore il quale concedette il priuileggio sudetto, e li maneggiò con tanti auanzamenti, che potè nel 1147. componere Armata di ducento ventisei grossi Vascelli tra Galee, e Naui, & mandargli all'acquisto d'Almeria, e Tortosa in Spagna così ben fornita di soldatesca, che potè mettere in terra dodeci mila fanti per l'espugnatione delle dette Città, e sfidar con esse tutta la Barbaria allignata indegnamente in quei Regni. Hor se questa conditione haueffero le Città Lombarde, mentre furono priuileggiate da Federico Imperatore, e che perciò non habbiano à differentiarsi dalla Rep. nostra nell'atto di vna confederatione procurata dall'Imperatore per potere col mezzo dell' Armate di mare de Genouesi far acquisto de'Regni di Napoli, e di Sicilia occupati alla nuora dal Re Guglielmo, come si legge nella stessa confederatione chiamata priuileggio, non può ~~difficoltarsi~~ della certa vista dell'Oppositore, al quale sarebbe potuto bastare per mostrargli la gran differenza per non dir contrarietà tra le Città Lombarde, e la nostra Rep. quel §. della pace di Constanza intorno à questo stesso Consolato, del quale l'Oppositore si fa capitale colle seguenti parole.

Consequenter verò in singulis Ciuitatibus Consules constituantur a Nuntio nostro, qui sit in Ciuitate, vel Episcopatu, & inuestituram recipiant, & hoc vsque in quinquennium. Finito quinquennio vnaquaque Ciuitas a nobis recipiat, & intra quinquennium à Nuntio nostro, sicut dictum est nisi in Lombardia fuerimus tunc enim à nobis recipient.

Ma non tanto diffidaua della vista, o confidaua nella memoria l'Oppositore, che non vedesse questa sua esser' vna chimera e perciò fuori d'ogni proposito entra a calonniare la mutatione fatta da noi nell'Impronto delle Monete, dalle quali tolto il nome di Corrado, se le messo l'impronto della Regina dell'Angioli, accusando la Rep. Serenifs. che per politica, sotto coperta di Religione poco ragioneuole, habbia voluto cancellare il beneficio di stampar Monete hauuto da quell'Imperatore con rinfacciarne quel detto del Saluatore.

Quæ sunt Dei Deo, quæ sunt Cæsaris Cæsari.

Questo detto veramente non può esser più autoreuole, essendo dell'Euangelo, ma niente al proposito. Le monete nostre per verità haueuano, e conseruauano il nome di Corrado in ricognitione del beneficio ottenuto da quel Principe (delitie in quei tempi dell'Italiani) tanto dissimile al Padre Enrico che ancor viuente gli fu dato in faccia per successore nel Regno d'Italia. Onde ritenuto il detto del Saluatore hauendosi a regolare il dominio delle monete dall'inscrittione, e dall'Imagine, mētre in esse si vedono scolpite l'insegne della Signoria di Genoua coll'inscrittione di quel Gouerno, sotto il quale per gratia d'Iddio si mantiene, ad altri dar non si douerebbero, che al Duce, e Gouernatori della Rep. di Genoua, la quale lascia ad altri le sottigliezze, e con esse il carrico di palliare sotto il manto della Religione le proprie conuenienze, perche essa hauendo a titolo di ricognitione douuta, messa con publico voto sotto il dominio, e protettione della Regina dell'Angeli la Serenifs. Rep. se n'hà voluto perpetuar la memoria con improntarne la Sacra, e non mai a bastanza venerata Imagine nelle sue monete, essequir nol poteua ritenuta la propria inscrittione da esse inseparabile, senza rimouere il nome di Corrado, il quale occupaua l'altra facciata, e stimò poterlo fare senza ingiuria alcuna a quel celebre nome, il quale là sù nel Cielo cede alla sua Regina di buonissima voglia questo luogo. Ne la mia Rep. ha necessità in ciò d'alcun palliamento, ma come ha professato sempre, così professerà nell'auenire gratitudine al Re Corrado del beneficio non già della facoltà di stampar monete in casa propria, della quale vsaua assai prima, ma tale, che le sue monete fossero spendibili nelle terre dell'Imperio, nella stessa guisa per aponto che conceduta fu

dalli

dalli stess'Imperatori alla Rep. di Venetia contro la quale fu opposto in argomento di suggettione dall'Autor dello scrutinio da me rigettato colla stessa ragione nel scrutinario.

PROPOSITIONE IX.

vers. Perche si partono.

Perche si partono dunque i Genouesi dalli giustificati fondamenti della Libertà loro, come sono i priuileggi Imperiali per appigliarsi alla sola ragione dell'armi. Questo è render vn' ingiusto titolo, & accusarlo ingiustissimo per la loro bocca istessa à chiunque volesse leuar loro la Libertà, la quale si perderebbe per quel camino, per il quale fù acquistata, e dare vna taccia d'imprudenti, e di poco zelanti de dritti della loro patria à quei antichi Genouesi, che in vece di confermarsi nelle ragioni precedenti dell'armi, le vollero dichiarar inualide con nuoui titoli, e tutti contrarij all'acquisto precedente, che hora si pretende.

Gli da fastidio, che s'appartiamo dalli sentimenti de' maggiori nostri in propugnare la nostra Libertà, & egli non s'auede d'allontanarsi dall'argomento intrapreso da lui, che fu non d' oppugnare la nostra Libertà, nè ricercare, come meglio si giustifichi; ma di contradire la Signoria del mar Ligustico; anzi d'appartarsene affatto, mentre in vece d'apportare argomenti contro la detta Signoria, si riuolge a fare inuettiue contro noi, come degeneranti da Maggiori, e senza auedimento appigliandosi al peggio & al pericoloso, tralasciato il meglio, e più sicuro. Ma queste strauaganze si consentino alla maschera, perche onde nasca questo zelo del nostro meglio nell'Oppositore, vedrassi assai presto, mentre tutto s'impiega di prouarli inefficaci del tutto a giustificare le nostre ragioni. Non deuo però tralasciare vn grand' equiuoco affettato in questa propositione, nella quale si parla della ragione dell'armi, delle quali noi si vagliamo molto diuersamente secondo la diuersità del supposto, perche in ordine alla Signoria sopra i sudditi la poniamo per ragione secõdaria, in quanto che hauendo mancato i Liguri alli patti delle conuentioni fatte colla Rep. ò negatole quei dritti, che l' erano douuti per titolo di compra, ò altri legitimi titoli, furono necessarie l'armi, per constringerli al loro douere, come di sopra s'espose, e più pienamente nella Cirologia cap. 26. Diuersamente la ragione dell'armi procede applicata all'acquisto della Libertà, e della Signoria del mare, nel qual caso non precedette alcuna conuentione, o altro legitimo titolo giustificatore dell'armi; ma queste immediatamente nè furono cagione, non però ingiuriose ad alcuno, ma sante, e pie, mentre che trouandosi la Città nostra con tutta la Liguria litorale compresa nel Regno d'Italia, e conseguentemente suggetta all' Ottoni, & all' Enrici, da questi impotenti del tutto nel mare fu lasciata in preda de' Barbari Maomettani per centinaia d'anni, dalla tirannide de quali fu costretta guarentirsi coll'armi. Armi ingiuriose à niuno: Armi pie: Armi sante approuate non pure dall'Imperatori, ma dal Christianesimo tutto, anzi secondate con felici successi dalla Misericordia Diuina, onde si conosce, che s'altre nationi, o genti acquistorono la Libertà coll'armi, queste al sicuro furono ingiuriose contro quei dominanti, contro quali furono impugnate, contro i Tarquinij le Romane, contro gli Austriaci le Suizzere, contro i Spagnuoli le Olandesi: ma le Genouesi a niuno ingiuriose, fuori che a Barbari vsurpatori, & esser tali, che non temono macchia d'alcuno, che bene intẽda. Nè questa distintione poteua essere ignota al Contraditore, hauendola io publicata alle Stampe nella Cirologia da lui veduta nel cap. 24. 26. 27. onde ben si comprende cio, ch'egli habbia preteso in questa sua propositione, ad altro non indrizzata, che a palliar i pretesti delle violenze de' Ministri Regij.

PROPOSITIONE X.

Parte prima vers. la seconda ragione.

Impugnano i Priuilegij con dire che l'Imperatori d'Alemagna non hebbero mai ragione in quelle marine, e nella nauigatione del Mediterraneo, i priuileggij però conceduti, e la Giurisditione essercitata dall'Imperatori in tutte le Città e luoghi, che sono in riua a quel mare, mostrano il contrario, & hauendo tanta ragione nel continente, niuno meglio d'essi poteua hauerla nel mare contiguo.

Niuno mai impugnò i priuileggi per questo capo anzi nella Cirologia al cap. 41. 42. 44. e 47. di proposito si sostiene, come fauorabilissimo alla Rep. il Priuileggio di Massimiliano Imperatore non d'altro, che sopra la materia del sale, e per necessario antecedente circa la Signoria del mare. Vero è, che si disse a buon proposito, che gli Imperatori Germanici, e come tali non hebbero mai alcuna Signoria sopra del mare mediterraneo, e se l'Autor contrario vuol prouare diuersamente, altri argomenti gli conuiene addurre fuori di quello, che caua dalli stessi priuileggi, perche questo sarebbe vn *petere principium:* E dato pure, il che mai fu negato, che l'Imperatore, come Re d'Italia hauesse piena giurisditione del continente, non però nè segue, che l'habbia anche nel mare contermine, n' io dissi mai tal sciochezza, come il Contrario m'oppone, anzi nè formai vn cap. separato 39. nel quale addussi proue al mio sentire conchiudenti, nelle quali si giustifica, darsi la Signoria de' mari si come nella terra, & erronea esser la consequenza, che dal dominio della terra s'inferisca quello del mare, & lo prouai colle memorie vniformi di tutta l'antichità, e da ciò, che ha pratticato per tanti tempi la M. del Re Cattolico nelle Indie Orientali, & Occidentali: e nel seguente cap. 40. giustificai, rispetto al mar Ligustico, esserne stata la Signoria appresso la nostra Rep. in quei tempi, ne' quali poco dominio haueua sopra la riuiera. E le ragioni iui apportate haurebbe douuto oppugnare l'Oppositore, s' hauesse voluto mostrarsi difensore del giusto senza farsi capitale nello stesso proposito, che i popoli delle nostre riuiere in quei tempi non fossero dati alla marinaria, per il che non perdessero per il non vso le ragioni di farlo, e simili leggierezze, le quali non entrano nel proposito, nel quale tutti i Liguri concorsero all'espulsione de' Saraceni dal nostro mare, non

diuersamente da quello concorressero tutti i Greci a scacciare dalle loro marine i Persi, ma si come de'Greci furono capi gli Atheniesi, e Spartani, essi n'acquistarono la Signoria del mare, ma non tanti altri popoli di quelle riuiere, non diuersamente i Genouesi fattisi capi di tutti gli altri Liguri, come prouai al detto cap.40. per se soli acquistorono legitimamente la Signoria del mare Ligustico.

PROPOSITIONE XI.

Detta parte prima verſ. ma passano.

Che essi l'acquistassero (cioè il mar ligustico) con cacciarne, i Saraceni, e su questo fanno vn gran fondamento.

Eccoti (ò lettore) la proua, che l'Oppositore ben sapeua, quale fosse il principal capo, sopra del quale si fonda la Republica Serenis. per la Signoria del mar Ligustico, e per palesarlo più chiaramente, cita in margine la mia Cirologia al cap. 24. doue si proua di proposito, ma non volle riporlo fra i capi della nostra giustificatione, per conoscersi inhabile à rigettarlo: anzi per mantenere la confusione, colla quale vuol palliare i pretesti della violenza, cita la Cirologia nel cap. 24. nella quale principalmente si tratta, come la Rep. nostra si riducesse in Libertà, e tralascia il cap. 40. nel quale, come in propria sede giustifica la Signoria del mare.

PROPOSITIONE XII.

Nello stesso luogo.

Non essi solo espugnorono il mare perche li Venetiani, i Pisani, i Normanni, & i Greci, & altri v hebbero la lor parte.

Ma non gia del mar Ligustico, del quale vien mossa la controuersia, nel quale niuno de' suddetti, come non s'adoprasse mai contro de'Barbari, così non pretese mai alcuna giurisditione: anzi la riconobbe sempre tutta, & intiera nella Rep. Genouese, nelle tante paci, & accordi, che in diuersi tempi seguirono colli stessi. Et il vagare, che fa l'Autore in questo proposito alle Religioni militari, che faticorno gloriosamente contro de nemici communi, e non perciò acquistassero dominio ne'mari, è fuori dell'argomento: perche a quelle Religioni deue domãdar conto delli fini da loro pretesi, i quali siansi pure quali si vogliono, non hanno efficacia alcuna contro la Signoria del mare Ligustico per il corso di seicento anni continui posseduta dalla nostra Rep. senza contraditione d'alcuno, che non sia corsaro, o infedele come prouai nella Cirologia nell'escurso 17, & escurso 56. Tralascio però di formare propositione della cagione finale, ò impulsiua, che mosse l'Imperatore a concederne i priuileggi alla Rep. nostra, non potendo, quali elli si fossero, debilitare vn'acquisto tanto legitimo, ma ben si auttenticarlo con quella autorità, ch'è soprema fra Christiani.

PROPOSITIONE XIII.

Detta parte prima verſ. la terza Arma.

Dicono, che l'Imperatore non haueua, nè possedeua in quelle parti cos alcuna, che potesse dare à Genouesi; onde non poteua dar ciò, che non era proprio in feudo, o in beneficio à Genouesi medesimi, e se bene essi poteuano delle cose loro proprie riconoscer l'Imperatore, suppongono essere differente assai la forma della recognitione che fa vno della cosa sua verso ad vn altro, da quella di riceuerla come propria da chi la dà in feudo.

Se di sopra osseruai, che la propositione era vna chimera composta di parte vere, ma d'vnione fantastica, questa se le può aggiongere, essendo vero ciò che io prouai al cap. 28. che l'Imperatore Federico Barbarossa nel priuileggio conceduto, niente diede di presente alla Republica nostra da essa prima non posseduto, fuori della facoltà di poter constringere i Liguri da Crouo a Monaco nell'armate, dal che dedussi il profitto, e l'efficacia d'esso, essere tutta riposta nell'approuatione, nõ già nella forza di concessione. Come parimente è vero, che apportai la differenza delli feudi recogniti dall'altri feudi, che sono di concessione differente, notoria non pure à feudisti, ma dalla sola apprehensione de i termini: e questo per mostrare la vanità dell' intelligenza, che fusse veramente inuestitura feudale; e si douesse hauere per infeudatione secondo la natura de' feudi quello, che posseduto dalla Republica per centinaia d'anni, l'era conceduto in feudo dall'Imperator Federico. Ma per parte della Republica non mai fù detto, ch' essa habbia riconosciuto cos' alcuna in feudo dall'Imperator Federico, e questa è chimera propria dell'Autore per tirare dalla sua i Lettori incauti con tanta animosità, che fattosi scudo della maschera contro ogni rossore; non hà difficoltà alcuna di cambiare la sognata ricognitione con vn' accettatione nella seguente propositione.

PROPOSITIONE XIV.

Oue sopra.

E chi non sà, ch' eglino riceuendo la Libertà, e la ragione d'armare nella marina, non le credettero mai cose proprie, che non l'hauerebbono dimandate ad' altri, & però le riceuettero, e le volsero dall'Imperatore, come a lui spettanti.

Chiunque presta fede a queste fauole, viue manifestamente ingannato, e con gran facilità può riceuere il disinganno dalla lettura dello stesso priuileggio di Federico, da me dato alle stampe dietro la Cirologia lettera O. oue per maggior chiarezza lo distinsi in 19. capitoli tra quelli, che contengono il fauore della Republica, e quelli, che spettano al seruitio dell'Imperatore, dalla correspettiuità de' quali mi feci lecito chiamarlo instrumento di conuentione in consideratione massime del giuramento interposto dall'Imperatore, le quali circonstanze lo differentiano quanto alla sostanza da quei priuileggi Imperiali, che contengono il semplice beneficio del priuileggiato. Si legge adonque nel detto Instrumento a proposito della giurisditione del mare, del quale trattiamo nel cap. 3. come in appresso.

Castra omnia, portus, Regalias, possessiones, Iura, & res vniuersas, quas in citromarinis, vel vltra marinis partibus tenent, habent, vel possident, aut alij eorum nomine, eis concedimus, & damus in Feudum, & de gratia nostra in perpetuum Imperiali auctoritate modis omnibus comprobamus.

Dalle

Dalle quali parole si conosce, se la Republica accetti cos' alcuna dall'Imperatore, che prima non hauesse in riguardo della Signoria del mare, della quale si tratta in proposito: Perche quanto alla libertà publica, della quale fuori dell'argomento parla l'Autore, lo stesso più chiaramente si raccoglie dal cap. 2., nel quale si parla dell'autorità di far Consoli, & administrare giustitia indistintamente secõdo gli vsi della Città, delli quali costumaua cento anni prima di Federico Barbarossa.

Come parimente dallo stesso luogo si può facilmente cauare il disinganno intorno alla facoltà di far armate in mare vsata ne' secoli antecedenti dalla Republica, prima, che si collagasse con Federico Imperatore leggendosi nel cap. primo, come in appresso.

Concedimus enim, & donamus Consulibus, & cõmuni Ianuæ in feudum, vt quoties ostem, vel expeditionem, aut exercitum facere voluerint, salua tamen fidelitate imperiali, habeat totam maritimam a portu Monaci, vsque ad portum Veneris in illo oste, exercitu, vel expeditione, sanè hoc statuentes, vt propter hoc in cæteris iustitia Comitum, aut Marchionum non minuatur.

Dalle quali parole s'intende non conceder l'Imperator facoltà d'armare nella marina, della quale vsato haueua tanti anni auanti la Republica nostra, come vuole insinuare con fallacia manifesta il Contradittore, ma che ogni volta, che le venisse volontà di farlo (nel che si suppone per necessario antecedente facoltà per auanti à ciò bastante) che possa in ordine ad essa constringere tutti gli habitatori della Riuiera, benche in quei tẽpi non Sudditi della Republica: purche ciò seguisse senza diminutione della giurisdittione sopra gl'istessi Sudditi de' Conti, e de' Marchesi, colla quale limitatione si manifesta più chiara la sostanza della concessione riposta, non nella facoltà di fare armate, ma nell'essercitare giurisdittione sopra non sudditi, che fù mero beneficio Imperiale, & intorno a questo si verifica trattarsi di concessione fatta alla Republica in parte di ricompensa delle tante obligationi prese da lei in seruitiò dell'Imperatore.

Nè milita la somiglianza, che in questo proposito apporta il Contradittore de' Duchi Visconti, e Sforzeschi di Milano, Marchesi di Mantoua, e Duchi di Modona, & altri, i quali, quando riconobbero l'Imperatore possedeuano quelli Stati, n'altro conseguirono dall'Imperatore, che l'approuatione dell'acquisto con darli titolo di giustitia, a quanto possedeuano. Perche quei Signori, come dicono tutte l'historie, colli pretesti della fattione Gibellina, e di seguitar le parti dell'Imperatore, e come suoi soldati, s'erano impossessati di quelli Stati, nelli quali dall'Imperatore come benemeriti furono confermati con espresse inuestiture ad essi concedute, e loro descendenti. Le quali considerationi non quadrano al proposito della Libertà, & acquisto della Signoria del mar Ligustico fatta dalla nostra Republica assai prima, che gli Imperatori Germanici guerreggiassero in Italia, e tutto ciò a nome proprio, e con forze proprie, e non con discacciarne la fattione contraria de' Guelfi, ma con distruggere la Signoria Tirrannica delli nemici communi. Onde non hebbero bisogno di concessione, nè confermatione, nè inuestitura essendosene dichiarati bastantemente con prender l'armi alla mano contro il vittorioso Imperatore: & quindi n'ottennero non concessioni, ò inuestitura, ma per maggior sicurezza nè desiderarono, & ottennero l'approuatione da chi haueua palesato pretensione contraria: onde inefficacemente, e contro la sostanza, e contro l'intentione il Contradittore vuol tirarla a superiorità. E quindi si sa; sopra quale fosse il zelo da lui professato di sopra nella propositione nona; mentre faceua inuettiua contro di noi, perche tralasciato il giusto titolo delle concessioni, e priuileggi Imperiali, s'appigliassimo alla ragion dell'armi per difesa della nostra Libertà, e Signoria del mare, il quale altro non era, che per potere con maggior apparenza oppugnarle con questo argomento.

PROPOSITIONE. XV.

Detta prima parte vers. la quarta lance.

Opponersi da noi contro i priuileggi, che non potea l'Imperatore dar in feudo la marina, ne ragione alcuna sovra d'essa, perche gli feudi si concedono solo nelle cose di terra, ò annesse a lei & delle immobili, e non delle mobili. E cita in margine la mia Cirologia cap. 28. fol. 76.

Nella mia Cirologia ne al cap. 28. nel quale viene citata, n'altroue si legge tale scempietà: anzi hauendo io di proposito nel cap. 39. prouato darsi la Signoria non meno nel mare, che nella terra, mi stimo bastantemente assoluto da questa incolpatione del tutto vana. Anzi nel luogo, doue sono citato, dissi il feudo cõsistere anche in quelle cose mobili, che sono annesse all'immobili come il mare; nè potei parlarne con maggior giustificatione, come con apportarne le parole stesse della legge feudale, che ne dispone, e formarne vn escurso particolare adducendo tutti i Dottori, che ciò confermano communemente.

PROPOSITIONE XVI.

Oue sopra vers. s'auanzauo poi.

Cauano, che vn priuileggio dato a non sudditi di priuileggio diuenti contratto.

Anzi dalla conclusione riceuutissima, e non cõtradetta da quest' Autore, che vn priuileggio concesso al non suddito habbia forza di contratto, ne cauai conclusione nel detto cap. 28. nel quale vengo citato, che la concessione di priuileggio non è bastante a prouare suggettione del priuileggiato, come vanamente argomenta il Contradittore; il quale per confondere gli argomenti, e paliare il vero, rende in forza di consequenza quello, che fu apportato in luogo di principio, & da stabilità di principio a quello, che fu dedotto per consequenza; e se troui più peruerso modo di argomentar o discorrere, dillo tù. Perche nel rimanente la forza, ch'egli fa in questo luogo d'hauere i nostri permesso, che l'Imperatore nel priuileggio vsasse quelle parole

(*Concedimus*) le quali sono proprie di coloro, che danno ad altri ciò, che ad essi spetta, & à quelli manca, è vn far forza alle parole con tralasciar il senso da prendersi secondo la suggetta materia, e la qualità delle persone, che vsano le parole. Non era lecito alli nostri riformare i stili delle Cancellarie dell'Imperatore, nè prescriuere a Ministri di lui le forme del parlare; e si sodisfecero, che la doue erano minacciati dall'Imperatore Vittorioso coll'armi, quando non fossero andati à riconoscerlo per Padrone, come fatto haueuano l'altre Città Lombarde, s'acchetasse alle giuste loro ricusationi & approuasse la loro difesa, che per non hauere niente dell'Imperio, non haueuano di che riconoscerlo: e che se di simile approuatione in scritto voleua l'Imperatore vsare delle parole concessiue, n'vsasse a suo modo, purche essi hauessero la sostanza, d'essere lasciati nella loro Libertà: non diuersamente da quello praticarono gli potentissimi Signori Stati Olandesi, i quali s'acchetorno nel far la tregua con la M. del Rè Catholico a tutti quei stili, che piacque al Re, purche hauessero la sostanza, com' hanno più risolutamente osseruato vltimamente nelle paci: nè per quanto in esse siano vsate parole, e modi bastanti, e proprie della M. d'vn Re sì grande, quindi si rende minore l'efficaccia della loro Libertà. Ma per darne vna proua più volgare, e domestica, le tante rendite acquistate da nostri Cittadini à prezzo contato nelli stati della M. del Re Catholico, tutti sono sotto forma di priuileggi, e concessioni, le quali parole non sono bastanti a variare la sostanza del contratto formalmente di vendita col patto di redimere, e questo in consideratione più della sostanza dell' atto, che dell' efficacia delle parole sopra le quali tralasciata la sostanza euidente fa tutto lo sforzo l'Oppositore. E quando S. M. Catholica concedesse alla mia Serenissima Republica la Città di Constantinopoli, o la Libertà, nelle quali non hà, ne può hauere pretensione alcuna, sarebbe attione impropria alla grandezza d'vn tanto Re, nè dalla Rep. sarebbe accettato, per non esser messa alle risa. Mà quando approuasse la giurisdittione della Rep. nel mar Ligustico, e specialmente l'aggiacente al Finale, io replico, che stimerei ben consigliata la mia Rep. quando non pur l'accettasse, ma ne rendesse caldamente gratie à S. M. Catholica, perche se bene sarebbe lo stesso nella sostanza, come conceder Constantinopoli non v'hauendo S. M. ragione alcuna, in ordine però a togliere queste turbolenze, & i pretesti ad alcuni de suoi Ministri d'inquietar la Rep. douerebbe stimarsi molto. Nè questi miei sentimenti stimo lontani dalli publici, ne' quali vedo farsi gran fondamento nello stesso proposito nelle lettere Reggie date nella pratica del Sale, e delle Naui Olandesi; tutto che sij cosa certa S. M. Catholica non hauer giurisditione da decider queste controuersie, e con dette lettere non poter alterare la sostanza del negotio, ma ben si leuar l'occasione a suoi Ministri di perturbar le cose.

PROPOSITIONE XVII.

Oue sopra vers. e'vero.

Dico, che vn beneficio può significar feudo, ma che all'incontro feudo significhi beneficio intendendolo per vna cosa ben fatta per vna mercede, e per vna gratia, non può cadere in mente sensata; E volendo io dire ad vn altro: che m ha fatto vn beneficio, se gli dicessi; che m'ha fatto vn feudo, al certo hauerebbe da smascellarsi delle risa. Il beneficio si dice della cosa ben fatta, e del feudo, ma il feudo si dice solo del feudo istesso, ne più altro significa. Il primo è come genere, che comprende più specie: Il secondo è come vna spetie, che non abbraccia l altre specie distinte da se, benche comprese sotto il genere.

Questa propositione spiegata, come si vede dall'Autore nasce, da quanto io dissi nella Cirologia al cap. 28. doue essaminata la sostanza del priuileggio di Federico dissi, non douere render dubbia l'intelligenza d'esso la parola *feudum* vsata nel priuileggio da Federico; potendo, e douendo intendersi in molti luoghi per beneficio, la qual voce e sinonima: e n'apportai per proua le grandi turbolenze, che simile parola vsata d'Adriano Sommo Pontefice verso lo stesso Federico Imperatore apportò nel Christianesimo; onde fu obligato à dichiararsene. E prouai la stessa intelligenza esser necessaria alla stessa parola nel priuileggio dell'Imperatore Federico per le ragioni iui espresse, e fra l'altre per quella palpabile, che mentre concedeua in feudo alla Rep. le cose trasmarine, le quali nè mai furono in suo potere, nè mai furono per la Rep. nostra riconosciute dall'Imperio, era necessità precisa douer intendersi per beneficio. Hor'applicata la consideratione alla propositione, e lasciate le risate alla maschera domanderei al Contradittore la ragione, perche mentre colla voce generica d'animale si fa lecito d'intender dell'huomo, non voglia consentire, che per la specifica dell' dell'huomo s'intenda l'animale, quando massime lo richieda il proposito, nel quale s'vsa. Perche dato, che l'vno, e l'altro sentimento sia improprio, & abusiuo; certa cosa è accostarsi più al vero questo, che non quello; non potendo alcuno esser huomo, che insieme non sia animale; doue per lo contrario moltissimi sono gli animali, che non sono huomini. Quindi è verissimo, che molti sono i beneficij, che non sono feudi; la doue tutti i feudi son beneficij, e per la stessa ragione molto è più soffr bile l'intelligenza di beneficio per la parola feudo, che non per quella di beneficio feudo: e qui si può ben stupire l'Oppositore d'essersi lasciato vscir dalla penna questo argométo, ma lasciar ad altri far le risate, le quali facilmente gli prometto dal volgo col solo traportar egli gli antichi costumi a gli vsi moderni, come ei farebbe delle vestimenta con portar la braghetta; ma gli huomini sensati solo si beffano delle ragioni male a proposito la quale non stimo, sia questa mia, mentre massime non la vedo contradetta con più efficace ragione.

Ritenuto dunque, che con più larga significatione, e secondo l'vso di quei tempi, non meno per la voce, feudo, si possa intender per beneficio, che per quella di beneficio feudo, resta che secondo la buona regola

na regola del discorso s'habbia da intendere (proferita che sia) secodo la soggetta materia: mà la dubbietà di questa intelligēza cessa nel caso nostro in proposito delle giurisditioni, e ragioni publiche comprese nel 3. cap. di Federico di sopra apportato, nel quale non s'vsa simil parola; e riconosco il vero, che vsata nel cap. seguente iui.

Concedimus, & damus in feudum Siracusam Ciuitatem cum pertinentijs suis omnibus.

La soggetta materia richiede, che s'habbia ad intendere d'inuestitura veramente feudale: mà mentre nel cap. 6. soggionge.

Concedimus, & damus in feudum in vnaquaq; Ciuitate maritima, quæ propitia Diuinitate à vobis capta fuerit, vel vobis reddita rugam vnam eorum negotiationibus conuenientem cum Ecclesia, balneo, fundaco, & furno.

Qui non intende per beneficio la facoltà conceduta alienissima da constitutione feudale, se non vogliamo comprendere in essa anche le Chiese, & con eguale euidenza, mentre nel cap. 2. s'espone.

Damus, & concedimus in feudum Consulibus, & Communi Ianuæ liberam potestatem eligendi ex se ipsis, firmandi, & habendi Consules.

In consideratione massime dello stesso vso de' Consoli cōceduto alle Città Lombarde, sottoposti però all'elettione, & con parole chiare all'inuestitura dell'Imperatore, e suoi Nuntij.

PROPOSITIONE XVIII.

Detta parte prima vers. l'Imper. Federico.

Concede diuerse cose à Genouesi. Primieramente, che occorendo loro di fare qualche armata, & espeditione habbiano in feudo in quell'essercito, & armata tutta la marina dal porto di Monaco fino à Porto Venere.

Come vedi (ò Lettore) non hà difficoltà alcuna questo Autore assicuratosi dal rossore colla maschera in dire: che la doue il priuileggio dice.

Concedimus in feudū totam maritimam à Portu Monaci vsq; ad Portum Veneris. S'habbia ad intendere per maritima la Marina stessa, e ciò non pure à dispetto della proprietà della voce, ma fuori d'ogni proposito. Posciache l'Imperator Federico, come impossessato coll'armi del Regno d'Italia, s'haueua acquistato piena autorità sopra i popoli d'esso, da quali (esclusa Genoua) era stato riconosciuto per Padrone; e perciò sopra essi poteua concedere facoltà di gran profitto a Genouesi, di cōstringergli nelli armamēti che gli poteuano occorrere di fare: facoltà, che nō haueuano per auanti, che fuori delli Cōuentionati non poteuano valersene, se non di volontarij: non diuersamente da quello accaderebbe à SS. Venetiani, quando dall'Imperatore Ferdinando gli fosse conceduta facoltà somigliante sopra tutti gli habitatori delli lidi della Dalmatia: Della quale concessione era molto proprio il riseruare la giurisditione de' Conti, e Marchesi membri dello stesso Regno per Italia, com'e molto più riseruare la fedeltà da essi douuta allo stesso Imperatore, come viene espresso nella stessa concessione. Le quali riserue non haurebbero luogo, quando la cōcessione fosse delle marine: anzi, che in ordine alle marine sarebbero del tutto vane, poiche in esse ne all'Imperatori, ne alli Conti, ò Marchesi apparteneua ragione alcuna, la quale potesse riseruarsi. E pure s'auanza tant'oltre nelli stiracciamēti il Contraditor, che quella riserua della fedeltà Imperiale la vuole intendere di fedeltà douuta dalla Republica all'Imperio, quasi che gli fosse soggetta, e questo fuori d'ogni proposito. Poiche la natura delle riserue vsata communemente nelle concessioni, dimostra non esser queste ad altro indrizzate, che à diminutione delle cose concedute, ne possono referirsi ad altro, ch' alla stessa concessione: Onde il leuarla dalla cosa stessa, & riferirla alla persona benificata è manifestamente fuori del vero senso, & anche fuori del proposito; il quale essendo della Signoria del mare, egli la deduce contro la souranità della nostra Republica, la doue è più efficace à dimostrare tutto il contrario, e per se sola basteuole à manifestarla libera da ogni suggettione Imperiale. Auenga che appresso alli buoni intenditori ritenuto il vero senso, che la detta riserua s'habbia ad intendere rispetto à Liguri, sopra de' quali cade la concessione Imperiale à fauor della Republica, mentre si riserua l'Imperatore in essi la fedeltà, suppone per necessario antecedente, che quando non la riseruasse, non le rimarebbe, mà ne farebbe giattura. Del che non correua pericolo, quando la Republica stessa fosse suggetta all'Imperatore, nel qual caso gli sarebbe douuta la suggettione de' sudditi di lei; non essendo dubbio, che data la suggettione d'vn Potentato à Potenza maggiore, cō essa s'intēdino anche suggetti i sudditi di lui conceduti li dallo stesso Potentato.

PROPOSITIONE XIX.

Detta parte prima vers. da questi.

Solo in questi due casi d'armamento alla Republica si concede questa facoltà, e la tiene solo in l'Armata, & Essercito, ò contro gli Infedeli, ò contro i nemici dell'Imperio, e perciò non può ponto la concessione auanzarsi, n'estendersi in cosa alcuna maggiore.

E poco appresso.

Non dà loro già autorità di poter' impedire ad altri. Questa è la distintione di tutta questa materia, che tutto s'intende la facoltà d'vsarne non di prohibire ad altri.

Questa è delle solite chimere; le parti vere, che compongono il mostro; sono che l'Imperatore concede facoltà d'aggrauare i Liguri nell'espeditioni. Et è vero parimente, che si prende carrico di prohibire, che le Città, e popoli confinanti non diano molestia à Genouesi, mentre sono impiegati in espeditioni maritime a fauore dell'Imperatore contro gl'infedeli. Monstruosa è quella vnione tutta di capriccio dell'Autore, che l'Imperatore le conceda facoltà di far' armate solo per queste due cagioni; non leggendosi in questi priuileggi dell'vno, e l'altro Federico somigliante ristritione: anzi ne pure si vede, che propriamente conceda simile facoltà, perche quanto al-

Infedeli già l'haueuano, e ne haueano vsato per centinaia d'anni, e quanto al seruitio dell'Imperatore sarebbe stato sproposito, s'hauesse conceduto per via di facoltà quello, che otteneua dalla Republica in ricompensa delle tante gratie, e fauori, che a lei concedeua in detto priuilegio. E perche tu (o Lettore) intenda senza prender maggior fatica colla lettura del priuilegio intiera, se sia vera questa propositione dell'Autore: che il far armate di mare, sia concessione Imperiale fatta alla Republica, e ristretta à quei due soli capi apporto fedelmente le parole del cap. 14. del detto priuilegio, come in appresso.

Nec cogemus exercitum Ianuensem aliò ire nisi nominatim ad terras inter nos, & eos expressas, & nominatas absque eorum bona voluntate. Nec cogantur Genuenses facere nobis, ostem, vel expeditionem aliam, præter istam, nisi si perdiderimus (quod absit) Ciuitatem aliquam de maritimis, aut maritimam ab Arelate vsque ad MONTEM S. ANGELI, & in APVLIA atque CALABRIA, vel SICILIA. Quatenus ad eas partes poterunt nauigio peruenire, tunc bona fide adiuuabunt nos prædicta recuperare.

Dal quale capitolo si vede tanto essere lontano dal vero la ristritione pretesa in contrario della facoltà di far' armate maritime nella Republica, che anco con presupposto, che le competa libera, & assoluta la facoltà, la sola riserua cade in riguardo da seruir coll'armate l'Imperatore. Il che ben dimostra colla detta facoltà assoluta l'independenza totale dall' Imperatore; mentre per via d'accordo resta patuito, che non rimanga obligata ad alcun seruitio fuori del conuenuto, e stabilito concordemente frà essi.

PROPOSITIONE XX.

Detta parte prima verf. Anzi si.

Dal settimo capitolo della concessione di Federico Primo poteuano cacciar i Francesi i Prouenzali, & i Venetiani da quel Mare, e dalla negotiation di Sicilia, & inquanto solo erano in disgratia dell' Imperatore adunque non poteuano cacciarne gli altri.

Perche (ò Lettore) tu intenda facilmente il contenuto di questo settimo capitolo l'apporto colle stesse parole.

Concedimus quoque, & damus Consulibus, & Communi Ianuæ liberam facultatem expellendi prouinciales, Frãcigenas euntes per mare, vel redeuntes à negotiatione totius Siciliæ, & totius Maritimæ, & Calabriæ, & omnis Principatus Venetorum etiam; nisi ipsi Veneti gratiam nostram, & bonam voluntatem fuerint consecuti.

Dalle quali parole si vede chiaro non parlarsi del mare Ligustico in specie: anzi di mari totalmente diuersi, e questo in odio de' nemici dell' Imperatore, li quali per consenso dello stesso poteuano essere discacciati da' Genouesi, e di quà non può inferirsi, che non hauessero dominio nel mar Ligustico, se non con illatione del tutto fantastica.

PROPOSITIONE XXI.

Detta parte prima verf. Passiamo.

Ecco come i Genouesi riconoscono l'Imperatore d'Alemagna (parla del priuileggio di Massimiliano Primo in materia del sale) nella ragione sopra il mare poco prima negata.

Questo Imperatore, quando con tutta giustitia concede à Marchesi del Finale la douuta inuestitura, e dichiara nulle le precedenti alienationi, è chiamato da Genouesi ingiusto, auaro, e con altri nomi poco decenti ad vn' Imperatore, ad vn' auolo di quel gran Carlo V. dal quale essi hanno la Libertà, ma quando si suppongono, essi da hauer priuileggi d'altri Imperatori che mai vi furono, quando si fanno concedere le ragioni del Mare Ligustico, ouero Pontico, quasi che siano l'istessa cosa due mari così distanti, come il Mediterraneo della riuiera di Genoua, & il Mar maggiore, all' hora solo egli accerta.

Questa è mera calonnia, nè si trouerà mai, che da Genouesi sia stato parlato dell'Imperatore Massimiliano Primo fuori che con quel rispetto, e riuerenza, che si deue ad vna tanta Maestà. E s'io nella Cirologia nella settima parte per più capitoli 58. 59. 60. 61. 62. dimostrai l'inualidità dell'inuestitura conceduta dal detto Imperatore al Marchese Alfonso, questo non si può tirare senza calonnia a maledicenza contro la persona Imperiale, ma ben sì alla malitia dell'impetrante, & alla inualidità della cosa impetrata: nè io fui il primo ad impugnare per i capi iui espressi l'inuestiture concesse da Prencipi grandi, il che sempre s'è inteso, e si deue intendere salua la Maestà del Concedente, il quale non mai condescende ad attioni tanto pregiudiciali al terzo, che non venga mal persuaso, & ingannato dalle preghiere de' supplicanti. Et io fui tanto lontano dall' immodestia, della quale sono incolpato, che anco nel luogo suddetto, e più diffusamente ne' cap. 41. 42. 44. 47. doue parlai di quest'istesso priuileggio del sale, lo feci con quella riuerenza, che richiedeua il buon costume verso vna tanta Maestà, e per la dignità propria, & anche per esser auolo di Carlo Quinto di gloriosissima ricordanza, del quale la Republica nostra terrà sempre gratissima memoria per le moltissime gratie, che n'hà ottenuto; ma non già perche da esso habbia la mia Republica riceuuta la Libertà; essendo questo vn vanto, il quale sdegnarebbe lo stesso Carlo Quinto, se fosse viuo per esser vanto bugiardo. Ne alla gloria d' vn tanto Eroe fà di bisogno di menzogne per mantenersi sempre più viua, e maggiore. La verità è, che la mia Republica ha conseguito la Libertà, prima che nel mondo fosse noto il glorioso nome Austriaco. E se l'Autore intender vuole, di quando fù ricouerata nel 1528. nella detta ricoueratione la Maestà di Carlo Quinto non hebbe parte, benche minima, ma fù opera totale de' nostri maggiori sotto la condotta d'Andrea Doria il Grande. E ben forse più vero, che la Libertà Genouese seruisse alla Maestà di Carlo Quinto per l'aquisto di quel Principato in Italia, che n'acquistò poi, e lasciò hereditario a suoi posteri potentissimi Re della Spagna. In proua di che basta considerare, che al tempo della ricouerata

uerata Libertà Genouese, il Piemonte, la Lombardia, & il Regno di Napoli erano sotto il dominio d'altro Potentato colla prigionia de' più principali Ministri Imperiali in Italia. La qual scena non si voltò poi tanto al contrario, eccetto che coll'opera, & industria dello stesso Andrea Doria, e de' Genouesi, come attestano tutte le memorie di quei tempi. Il che sia inteso, come vien detto, senz' alcuna giattanza, ò rimprouero; ma per sola difesa occasionata dall'adulatione prepostera vsata in questa propositione.

Mà sia come si voglia, questo priuileggio del Sale di Masimiliano vien da Genouesi stimato molto, e con ragione celebrato; non perche (come vorrebbe il Contradittore) conceda à loro la Signoria del mare posseduta dall'antichi molti secoli auanti; mà per chiuder la bocca à coloro, i quali predicano l'Imperatori Tedeschi Padroni del Mondo, come se fossero successori d'Augusto; e niente concedono di legitimo, fuori di quello, che derriua dall'autorità delli stessi, come anche per piena testimonianza del giusto, e glorioso titolo, e longo possesso, che n'hebbero. Al che basti per tutti gli altri, quel solo nè dice Massimiliano Primo in questo priuileggio del sale, mentre attesta.

Cum Barbari Mediterraneum, atque Ponticum siuè Ligusticum, ac Genuense mare, illiusque confinia in dies molestarent, atque depredarentur; & Christianum sanguinem diris martyrijs afficerent ad eorum expultitiem cogentes, vt nemo esset qui pro sanguine Christiano redimendo arma sumeret, & Catholicam fidem tueri auderet. Ipsi Ciues, & Communitas pro tuenda religione ac asserendo mare arma sumpserunt, & Christianum Populum ab ipsorum barbarorum ferocitate defensarunt, ipsumque Mare ab huiusmodi Barbaris, atque Pyratis purgarunt.

E questo quanto al titolo. Quanto al possesso soggionge in appresso.

Et in illius vsu, & possessione, vel quasi iam tercentis annis, & vltra fuerunt atque liberè vsi sunt prout ex eorum publicis documentis, atque scripturis nobis constat.

Dalche si vede ciò, che da noi s'approua, ò si riproua in questi priuileggi farsi con ogni maggior coherenza: tutto che non si consenta al Contradittore (com'egli vorrebbe per poter distruggere ogni cosa) che queste ragioni del dominio del Mare l'habbiamo da titolo molto diuerso delle concessioni Imperiali.

Mentre dunque sopra le suddette propositioni s'appoggia tutta la prima parte del discorso cōtrario, si manifesta assai chiaro dall'essame fattone, riuscire vuoto del tutto. Imperciòche non facendosi in essa ne pur mentione delle ragioni particolari, per le quali le barche Finarine arrestate furono à Porto Venere, e poi confiscate, dal che nacque la querela de'Regij Ministri, come parimente non si fà mentione delle ragioni particolari, per le quali la Republica Serenis. comandasse la Galea nelli mari di Sauona, stimata per atto d'hostilità contro gli sudditi di Sua Maestà Cattolica, ondè hanno potuto i Regij Ministri prorompere nelli scandali à tutti noti, si tocca col deto, che questo Contradittore, così ben illuminato, come professa, non ha saputo stabilire lo stato della controuersia. La quale ridutta da lui alli termini generali del dominio del mar Ligustico, altri argomenti non hà apportato per impugnarlo, fuori che cauati da priuileggi Imperiali che lui stesso confessa, essere per parte della Serenis. Republica rifiutati per titolo de suoi acquisti, e gli apporta tanto lontani dal proposito, che per la maggior parte impugnano la libertà della Republica, ch'è fuori d'ogni controuersia, e quelli pochi, che appartengono alla Signoria del mare, sono fondati, in manifesto equiuoco, per non dire cambiamento di parole, & alteratione di senso. Et in ogni caso inefficaci ad intorbidare vna verità contestata per altri titoli, e celebratissima in tutte le memorie, come resta prouato nella Cirologia al cap.40. che qui non si ripete.

Facciamosi hora alla seconda parte fabricata della stessa farina.

PARTE SECONDA.

QVANTO ALLE CONVENTIONI.

SI propone l'Autore contrario in questa seconda parte del suo discorso di rigettare le Cōuentioni fatte dalla nostra Republica ne' tempi passati colli Marchesi del Carreto di Finale; e ciò non ostante, che dalla Maestà del Re Filippo Secondo nè fusse promessa l'osseruanza; e non ostante, che dalla Maestà del Re Filippo Terzo nè sia stata con lettere espresse a suoi Signori Gouernatori di Milano comandata l'essecutione; e non ostante, che per essecutione d'esse dalla Maestà del Rè Filippo Quarto regnante nè sia stata (quanto al maneggio del sale) ristabilita l'osseruanza. Nè con altri modi si studia d'ottener l'intento, che colli soliti vsati di sopra nella prima parte, sforzandosi d'ottenebrare il tutto colla confusione. E tutto ch'egli sappia con quanta distintione io n'habbia parlato nella Cirologia, con apportar sempre ad ogni cosa proue irrefragabili; ad ogni modo và tessendo da principio vna narratiua fantastica a suo modo, nella quale confonde i Marchesi di Sauona, colli Marchesi del Carreto: la donatione d'Ottone Primo fatta ad Alarame suo genero con quella d'Ottone Terzo fatta a nipoti, e queste coll'inuestiture delli due Federici, le quali si suppongono fatte a Marchesi di Sauona, e queste con quelle di Carlo Quarto, e Massimiliano Primo, e più successori a Marchesi del Carreto di Finale.

Ma

Ma io desideroso, per quanto posso, della breuità, tralasciata la narratiua, come erronea, seruarò il mio stile d'essaminare le propositioni di lui fondamentali; e con rigettarle, come io spero euidentemente, distruggendo tutto l'edificio fabricatoui sopra, e sgombrare insieme talmente ogni nuuola, che venga in chiaro coll'artificij dell'Autor contrario la verità, che io professo ripugnante del tutto, a quanto egli nè deduce.

PROPOSITIONE XXII.

Parte seconda vers. Quindi dalla.

Non è punto da dubitare, ch'il Finale non sia veramente, e propriamente feudo dell'Imperio. Laonde quando i Genouesi, che vi pretendeuano, almeno per vna parte benche senza fondamento la souranità, l'anno 1558. prendendo la protettione de Sudditi nè cacciarono il Marchese Alfonso; L'Imperator Ferdinando doppo sentite oltre il suo Collegio Aulico, anche l'vniuersità di Pauia, di Bologna, e di Padoua, che tutte concorreuano a fauore del Marchese, sententiò, che si douesse restituire nel suo stato.

Eccoti (ò Lettore) ciò che pretende dalla confusione l'Autor contrario. Vuole impugnare le conuentioni per diffetto d'autorità, nè Marchesi, che l'accordorono nel 1345., come che fossero feudatarij Imperiali; e n'adduce per proua la sentenza fatta dall'Imperator Ferdinando doppo il corso di ducent'anni. La qual sentenza ancorche valida, n'anche prouarebbe l'intento di lui, poiche fu fatta solamente in possessorio colli pretesti dello spoglio, che haueua patito il Marchese Alfonso, che perciò niente opera rispetto al merito, il quale hauerebbe voluto la Republica, che si fosse essaminato, essendo in termini chiari a suo fauore. Per proua di che basti la lettura del consulto del celebratissimo Menochio nella causa Finarese stampato dietro i suoi trattati possessorij, nel qual altro maggiormente non pretende contro i consulti ottenuti dal Marchese Alfonso, da quelle vniuersità fuori solo, che si conoscesse nel merito: nel qual articolo, se bene l'Imperatore persuaso dal Consiglio Aulico intese diuersamente; questo nō può negare l'Autore benche coperto dalla maschera, che il merito della proprietà non rimanesse indeciso, e come tale rimesso alla decisione della Maestà del Re Catholico, e che perciò niente gioua l'apportata sentenza di Ferdinando Imperatore nel 1558. per giustificare, che il Finale sia feudo Imperiale per insino dall'anno 1340.

Io nella Cirologia nel cap. 37. prouai pienamente il contrario per le ragioni iui addutte, le quali anderò ritoccando secondo richiederà il proposito. Ma dato, che fosse feudo Imperiale massime in vigore delle inuestiture concedute da Massimiliano Primo, e Successori in vigore delle ricognitioni fatte dal Marchese Alfonso, che fù il primo delli Marchesi Carreti, il quale con queste imposture messe ogni studio di fraudare la Republica nostra del dritto, che hauea sopra Finale con procurare, & ottennere occultamente l'inuestitura suddetta, sopra la quale fondato l'Imperat. Ferdinando determinò, che la Republica Serenissima restituisse il detto possesso, come che n'hauesse spogliato il suo Feudatario; non perciò si può inferire ciò a tempi delle conuentioni ducento anni prima seguite, ne' quali non v'era, nè questa, n'altre inuestiture; ma solo quelle, che furono concedute dalli due Federici, come Rè d'Italia a' Marchesi di Sauona, di quanto il Padre loro hauea posseduto nella Marca di Sauona, le quali inuestiture quanto alle persone, e quanto alle cose erano molto diuerse da queste di Massimiliano, e Successori alli Marchesi di Carreto del Finale.

Ma per togliere ogni equiuocatione da questo articolo, s'il Finale sia feudo Imperiale, conuiene distinguere i tempi, quelli cioè, ne' quali fioriua il Regno d'Italia sotto gl'Imperatori Germanici, e quelli, che seguirono doppo annichilato il detto Regno, per le discordie, e guerre, che vi seguirono. Distintione contestata in tutti gli annali, e più certa nelli più celebri del Sigonio, e del Baronio. Mentre fioriua il Regno d'Italia sotto detti Imperatori, certa cosa è, che il Finale, come compreso nella Marca di Sauona terminata fra Arbissola, & il capo delle Mele, era feudo Imperiale: ma doppo, che fu estinto il detto Regno, e che le fattioni Guelfa, e Gibellina lacerarono con esso Regno tutta la Lombardia; Finale (come tutto il rimanente d'esso Regno) & i Padroni d'esso seguitarono quella fortuna, che più gli piacque, e gli fù permesso; disponendo di se, e delle cose loro a loro arbitrio, per quanto non gli fù impedito dalla forza. E si come parlandone vniuersalmente le più Città, e popoli seguitarono la fattione Guelfa, come Protettrice di S. Chiesa, così gli più Signori furono seguaci dell'Imperatori, da' quali conseguiuano la padronanza de' loro paesi, come fecero gli Signori di Milano, di Verona, Padoua, Mantoua, & altri. Quindi si vede chiaro, che dall'esser feudo al tempo del Regno d'Italia, non ne segue, che lo sia doppo il disfacimento di questo, quando non si proui, come non vi n'è pure vn ombra del Finale fino al tempo delle dette conuentioni del 1340. e che per quanto fosse succeduto dappoi, questo non può debilitare le dette conuentioni; essendo per altro cosa certa, che tutti i Feudatarij del Regno d'Italia haueuano libera facoltà d'alienare i loro feudi in chi si voglia, in vigor della quale la Republica nostra ha fatto acquisto quasi di tutta la Liguria fino da quei tempi, come di cosa libera, & allodiale, come prouai nel detto cap. 37.

E quindi colla distintione de tempi, e colla diuersità de'casi tolta la confusione dell'indigesta propositione, si rende il vero sgombrato d'ogni nuuola di dubbietà. Fu feudo Imperiale il Finale, come membro del Regno di Italia in quei tempi, che gli Imperatori erano Re d'Italia continuati fino alli due Federici, quando concedettero l'inuestitura alli Marchesi di Sauona; e colla riserua della loro giurisditione ne concedettero alla Rep. nostra l'autorità di far Galeotti ne' loro paesi. mancò

d'esser

d'esser feudo col rimanente del Regno di Italia, nel cessar d'esso Regno; all'hora quando Federico II. scommunicato dal Papa, e priuato del Regno, si rese contumace, e procurò di suggettarlo coll'armi, con suscitare in esso la fattione Gibellina. Nel qual cimento quelli fra l'Italiani gli timasero suggetti, e feudatarij, i quali o per volontà, o per forza, se gli sottoposero; non piu feudatarij del Regno di Italia, che piu non n'era; ma ben si feudatarij del Regno di Germania: e tali perseuerano sin al giorno di hoggi: fra quali non si trouerà mai, che (toltone i Marchesi di Lunigiana) gli altri Signori della Liguria litorale s'annouerassero, ma ben si esersi diportati sempre, come independenti liberi, e come tali hauere disposto di se stesi, e delle cose loro. Quindi da esi la Rep. Genouese fece l'acquisto de loro dominij, senza il consentimento d'alcuno superiore; i quali dominij ha sempre tenuto, e conserua senza ricognitione dell'Imperio, e senza che intorno ad esi le sia mai stata mossa vna minima controuersia nè pur verbale. Et in questi stessi tempi, anzi doppo poco men di cento anni dalla morte di Federico II. quando era estinto anche il nome del Regno d'Italia, gli Marchesi del Finale fecero le conuentioni del 1340. e 1345. delle quali si tratta, e nè fecero alienatione per la metà nella nostra Rep. cô riceuetla poi dalla stessa in feudo nel 1385. cioè in tempo, che i Marchesi erano liberi affatto dal Re d'Italia, che piu nô v'era, e nô dal Rè di Germania, che non mai era da loro riconosciuto (toltone l'impostura d'Alarame) per vna sesta parte con Carlo IV. altroue rigettata abastanza. Che se poi Alfonso clandestinamente riconobbe padrone del Finale Masimiliano Imperatore, sopra la quale ricognitione, & inuestitura fondò l'Imperatore Ferdinando i pretesti della sua determinatione contro la Rep. nel 1556. tralasciata la vanità di detta inuestitura, da me riprouata per più capi nella Cirologia alla 7. parte; questa determinatione caduta affettatamente sopra il possesso niente nuoce quanto alla proprietà; e quando potesse nuocere, rimane verità palpabile, non potere per verun modo tirarsi a tempi piu antichi, nè quali fatte furono le dette conuentioni da quei Marchesi liberi affatto da ogni suggettione verso l'Imperatori Re di Germania.

PROPOSITIONE XXIII.

Nello stesso luogo.

Quando i Genouesi dubitarono, che peruenisse il Finale alle mani di S. M. Cattolica non lasciorono pietra, che non mouessero e col Papa, e coll'Imperatore, e con tutti i Prencipi d'Germania per impedirlo protestando in voce, & in scritto con reiterati memoriali, ch'essi non pretendeuano cosa alcuna nel Finale, ma solo, che vi fusse restituito il Marchese vero Padrone.

Le maschere veramente non hanno obligatione d'essere vniformi nelli loro detti, ne a loro si da carrico di contradirsi: serue però alla cognitione del vero l'attestatione, che ne fa quest'Autore; tutto che altroue si sia fatto lecito di dire, che in questo cimento la Rep. tacque, non hauendo che opponere, perche nel rimanente all'hora se le potrà dar credito, che la Rep. in voce, & in scritto protestasse di non hauer pretensione alcuna sopra Finale, quando ne produrrà le proue, essendo più vero, che la Rep. vedendo, che il mal consigliato Marchese Alfonso non solo era discacciato da sudditi, ma anche messo alle strette da'Ministri Regij a douer venderli il Finale, occupato prima da loro coll'armi; interpose i suoi vfficij, perche fosse restituito il Marchese, quantunque per altro poco meriteuole della gratia publica, e questo per riparare al temporale pericoloso, che gli sourastaua, come prouai nella Cirologia al cap. 11. & al presente s'esperimenta, ma non si trouerà, che mai facesse simil protesta di non pretender cos'alcuna sopra Finale.

Dall'inuestiture delli due Federici concedute a Marchesi di Sauona, pasa il Contradittore all'inuestitura conceduta da Carlo IV. cioè a tempi doppo estinto il Regno d'Italia, nella quale si parla specificatamente del Finale, inuestito a Marchesi del Carreto, la quale io impugnai nella Cirologia al cap. 50. per molte ragioni. Principalmente perche in ogni caso questa inuestitura fu impetrata d'Alarame vno delli due figli d'Enrico figlio d'Antonio del Carreto, il quale hauea lasciato tre rami; e per consequente non poteua intenderfi, che per la sola sesta parte del Marchesato: prouai eser nato questo tentatiuo d'Alarame, per volere contrauenire al testamento dell'Auolo, che haueua lasciato il Finale per via di prelegato ad'vno de suoi figliuoli, come attesta, e difende l'Alberico nel suo dittionario Autor clasico di quei tempi. Aggionsi, che questa inuestitura fu tenuta occulta dall'Alarame, per questo non se ne fece mai mentione alcuna, o capitale nella concordia, che seguì fra detti discendenti dell'Antonio, come attesta lo stesso Alberico; e che anzi lo stesso Alarame in compagnia del fratello, e del zio interuenne nelle conuentioni pasate colla nostra Rep. l'anno 1340. e 1345. senza hauer fatto mentione alcuna di detta inuestitura, della quale parimente non fu mai presa rinouatione nel corso di tanti anni, e succesione di tanti Imperatori nella Germania tra detto Carlo IV. e Masimiliano I. E con queste ragioni & altre aggionsi, che detta inuestitura, benche ristretta alla detta sesta parte, conteneua manifesta impostura, mentre in esa veniuano inserte le due inuestiture concedute da due Federici alli Marchesi di Sauona; i quali niente haueuano che fare colli Marchesi del Carreto, & haueuano in ogni caso ottenuto inuestitura di ciò, che Bonifacio il Padre haueua posseduto nel Marchesato di Sauona, ne v'era proua, che detto Bonifacio hauesse posseduto Finale tutto posto in detta Marca.

Per dar colore a questa inuestitura fa il Contradittore vna narratiua a suo modo delle cose per parte nostra dette, e pretese, e dell'oppositioni, che li sarebbero potute occorrere, ma finalmente viene all'asertione seguente.

PRO-

PROPOSITIONE XXIV.

Detta parte seconda verſ. Sin qui.

Trouai, che senza difficoltà i Marcheſi di Sauona, & i Marcheſi del Carreto, e auanti, e doppo l'inueſtitura di Carlo Quarto furono vna ſteſſa coſa, e della ſteſſa caſa, ben che hora ſi chiamaſſero con vn ſolo di queſti titoli ſeparatamente dall'altro, hora con ambedui vnitamente.

Nella mia Cirologia nel cap. 31. prouai (ſe non erro) euidentemente la differenza di queſte due nobiliſsime, & antichiſsime famiglie: perche quella del Carreto hebbe origine da vn figlio, o ſia nipote di quello Alarame Saſsone genero dell'Imperator Ottone Primo, al quale fù fatta la famoſa donatione del Marcheſato di Monferrato. Perche a queſti d'Ottone Terzo inſieme colli fratelli nel 997. fu fatta donatione di Ceua, Saluzzo, Boſco, Ponſone, Carreto, e Buſcho, da quali luochi preſero il nome quei Signori ſecondo l'vſo di quei tempi, i quali eſsere ſtati diuerſi da Marcheſi di Sauona conuinceſi dalla ſteſsa donatione d'Ottone I. nella quale ſi comprende ciò, che poſsedeua il Padre di Alarame nel Marchesato di Sauona, il quale per conſequente era diſtinto dall'altri. E ſi come da ſcritture produtte giuſtificai eſſerui ſtati Marcheſi del Carreto nello ſteſso tempo, & mentre v'erano i Marcheſi di Sauona, i quali non ſi diceuano Marcheſi del Carreto, nè quelli Marcheſi di Sauona; parue a me di dedurre neceſſariamēte la diuerſità di queſte due famiglie. Tanto piu certamente, quanto che prouai l'eſtintione della linea de' Marcheſi di Sauona col contenuto dell'inueſtitura conceduta da Federico II. doppo della quale eſtintione reſtò parimente eſtinto il famoſo nome de' Marcheſi di Sauona, tutto che fuſſe celebre il nome di Giacomo Marcheſe del Carreto Sig. del Finale, genero di Federico II. Imperatore, e ſeguace di lui in longa guerra contro S. Chieſa, & inſieme contro la noſtra Rep. non mai perciò chiamato Marcheſe di Sauona. E pare a me, d'hauer meſſe queſta diuerſità intermini euidenti del coſtume vniuerſale di quei tempi; col quale le famiglie de SS. non con altro maggiormente ſi diſtingueuano, che colli Dominij da lor poſſeduti, con portar ſempre il titolo anneſſo alla perſona loro, ſenza altro cognome di caſato, come anche s'oſſerua a giorni noſtri in Germania, nelli Duchi di Saſſonia, Branzouich, e ſimili, e ſe ne ſerua il veſtigiò in Italia nella caſa di Sauoia, e d'Eſte.

Hor mentre aſſeriſce l'autore, che quelli delle dette famiglie ſi chiamaſſero hor con vno, hor con due di detti titoli, vorrei, che mi trouaſſe ſcrittura, nella quale i Marcheſi di Sauona ſi chiamaſſero Carreti, ò che veramente i Marcheſi Carreti nel tempo, che v'erano i Marcheſi di Sauona ſin'al tempo di Federico Secondo, ſi chiamaſſero Marcheſi di Sauona, che all'hora tutto che gl'origini da me di ſopra accennate dimoſtrino la diuerſità, ſtimarò che parli da douero, e ſenza maſchera. E mentre però, che non produce ſimile ſcrittura, reſti frà l'altri diffetti dell'inueſtitura conceduta da Carlo quarto queſto inſanabile; eſſer falſa l'aſſertione d'Alarame, mentre frà ſuoi predeceſſori ripone i Marcheſi di Sauona, e mentre ſopra l'inueſtiture concedute à quelli due Federici ſtabiliſce queſta da lui ſorretitiamente, e falſamente impetrata, ſolo per impugnare il teſtamento paterno, benche inutilmente, atteſa la concordia poi fatta per occaſione della detta controuerſia.

PROPOSITIONE XXV.

Parte ſeconda verſ. Hor hauendo.

I Genoueſi, e per inuidia a quella gran famiglia, che ſtaua loro auanti, e per quello godeuano, e pretendeuano eſſi ſopra di Sauona non vollero mai chiamarli di tal nome.

La Republica noſtra trattò più volte, e paſsò più contratti, e ſcritture colli Conti di Vintimiglia, con quelli di Lauagna, e colli Marcheſi Malaſpini di Luuigiana, li quali erano di caſa non men principale delli Marcheſi di Sauona, e pure gli trattorono ſempre col titolo delle loro prerogatiue, come dalle ſcritture pubblicate ſi può vedere. Vorrei, che mi diceſſe il Contradittore da qual ſpirito moſſa la Republica trattaſſe diuerſamente colli Marcheſi di Sauona mà ſenza obligarlo à riſpoſta, apporterò le parole delle conuentioni fatte con eſſi Marcheſi nell'anno 1140. dalle quali ſi conuince il contrario, di quanto aſſeriſce ſenza fondamento iui.

Hæc eſt controuerſia inter Marchiones filios Bonifacii ſcilicet Manfredum, & Vgonem, & Anſelmū, & Henricum, & Octonem, & Populum Genuenſem. Quod Marchio Manfredus, con quel che ſegue. Nel che più volte s'eſprime il titolo di Marcheſe. Lo ſteſſo s'eſprime nell'altre conuentioni fatte nel 1182. nelle quali accettanti i Conſoli noſtri dicono i promiſſori.

Nos Marchiones Otto, & Henricus filij Henrici Marchionis iuramus &c. E collo ſteſſo titolo chiudono i Conſoli le loro promeſſe, mentre dicono.

Faciamus, quod Populus Ianuæ ſemper tenebitur hoc pactum vobis Marchionibus obſeruare.

Mentre dunque in quelli ſoli inſtrumenti da me publicati, nelli quali contratta con detti Signori la Republica Sereniſsima vengono chiamati coll'eſpreſſione della ſudetta dignità Marchionale, vedaſi ſe perſona alcuna ſenza maſchera hauerebbe fronte d'affermare, che non mai habbia voluto chiamargli, come tali. Quindi è ſuperfluo andar dietro à queſt'Oppoſitore, mentre và vagando frà l'inueſtiture delli due Federici critichizando le parole, ſe ſiano trattati come Marcheſi, eſſendo per altro certi, che d'eſſi, e non d'altri parlano l'inueſtiture ſenza alcuna eſpreſſione di quelli del Carreto. Et hauendo io oſſeruato nel detto cap. 31. la confuſione di queſte due chiariſſime famiglie appreſſo i ſcrittori altronde non eſſer nata, che.

Eodem tempore geminos fratres eiuſdem nominis floruiſſe Henricos ſcilicet, & Octones: alteros ſecundus:

scilicet ex gente Carretensi; ex stemmate vero alteros Marchionum Saonensium: Egli in vece di prenderne auuertimento per non confondere dice.

PROPOSITIONE XXVI.

Detta parte seconda verf. Io però.

I Marchesi di Sauona haueuano nello stesso tempo anche lo stato del Carreto di là da Monti di Genoua.

Ma la proua di questa sua assertione altronde non deduce, fuori che da quel patto, col quale s'obligano i Marchesi di Sauona all'habitatione di Genoua, i quali perseuerassero al possesso di detto Marchesato, dal che inferisce, che hauessero altri beni fuori di detto Marchesato, il che stà benissimo; mà che poi questi altri beni fossero il Marchesato di Carreto, nè questo si contiene nell'instrumento, nè da esso si può in alcuna maniera inferire senza fingerlo, come fà l'Oppositore, il quale vanamente tenta giustificarlo colla donatione fatta da Ottone Marchese del Carreto alla Republica nostra d'alcuni Castelli di quello Marchesato, essendo questi molto diuersi d'Ottone, figlio d'Enrico Marchese di Sauona. Del che non si può dar più chiara proua, come che qui si chiama Marchese del Carreto diuerso dal Marchese di Sauona: & il voler intenderlo per lo stesso è totalmente contrario alle parole, le quali mentre sono diuerse, e parlano con diuerso titolo di Marchesato, e di cose diuerse, vanamente si prendono per lo stesso; essendo quello, ch'egli si prende a carico di prouare. E mentr'è cosa certa, essersi in quei stessi tempi trouati questi due Marchesati di Sauona, e del Carreto posti in paesi diuersi; e che da detti Marchesati, e non altronde si distingueuano in quei tempi le famiglie, hà bisogno il Contradittore di Lettore troppo beneuolo, perche gli creda esser gli stessi, mentre i mezzi termini, de quali esso si serue per prouarlo, giustificano tutto il contrario.

Mà perche io per maggior corroboratione della diuersità delle due famiglie prouai nello stesso luogo, che il primo de' Signori Marchesi del Carreto, il quale possedesse Finale, fù Giacomo marito d'vna figlia bastarda di Federico II. Imperatore, sempre nominato come Marchese del Carreto Padrone del Finale, il che dimostra chiaro non esser egli discendente da Marchesi di Sauona, nè riceuere il titolo di Marchese dal Finale, mà hauerglielo apportato abusiuamente colla sua nascita; n'esser ponto verisimile, che essendo egli tanto grato all'Imperatore, e seguace di lui contro Santa Chiesa, e cõtro la nostra Republica, hauesse ricusato il magnifico nome di Marchese di Sauona estinto con Enrico Guercio il più giouane: si pone l'Oppositore in dire.

PROPOSITIONE XXVII.

Detta parte seconda verf. Tutta volta.

Io vedo, che il Marchese Antonio del Carreto Sig. del Finale figlio di Giacomo nelle conuentioni fatte colla Republica, è chiamato solo Antonio Marchese del Carreto: ma nella procura inserta nel medemo Instrumento egli è chiamato Antonio del Carreto Marchese di Sauona. La onde si vede, ch'egli era di quel titolo riprouato dall'odio de' Genouesi.

E per questa guisa è tanto animoso l'Autor contrario, che concede più credito nelle denominationi honorifiche, a ciò, che altri a se stesso attribuisce in vn instrumento dettato da se solo, che non à quello, che s'vsa nel contrattar con altri. Ciò dissi mai, che da alcuno de' Signori Marchesi del Carreto non sia stato preso, & vsato il titolo di Marchese di Sauona; ãzi riconobbi il vero, questo equiuoco esser stato preso da autori moderni, anche da nostri. Mà dissi, e dico, che questi sono due Marchesati distinti, che hanno dato il nome a due famiglie distinte, e che in quei tempi, che ambedue fiorirono, erano frà di loro distinte, e che il Finale, come piccolo borgo, era molto distinto da Marchesi di Sauona, nè mai fù Marchesato, se non doppo, che fù posseduto da' Marchesi Carreti, onde conuiene parlarne con gran distintione, per non errare in pratiche tanto antiche. E mentre si troua, che vn Giacomo Marchese del Carreto primo posseditore del Finale, e genero dell'Imperatore non s'intitola Marchese di Sauona, in quei tempi massime ne' quali mancarono i Marchesi di Sauona; mi persuado, che a gl'amici del vero ciò possa bastare per pienissima proua; atteso massime, che il pretesto dell'odio, del quale si fà capitale l'Oppositore contro quel titolo di Marchesato, è mero capriccio di lui, apportato senza alcun minimo fondamento, e senza alcuna ragione, benche apparente, mentre l'astenersi da questa dignità, niente l'è di giouamento, anzi n'era stata larghissima alli veri Marchesi del Finale, & à tutti gli altri Signori della Liguria, Conti di Vintimiglia, e Lauagna, Marchesi di Clauesana, e Lunigiana, & alli stessi Marchesi del Carreto.

Frà l'altre ragioni, colle quali si mostra esser mera impostura questa inuestitura di Carlo IV. ancora, v'è quella, che mentre si fonda sopra l'inuestiture delli due Federici fatte alli Marchesi di Sauona, in queste non viene espresso formalmente il Finale, onde vano è il fondarsi sopra esse, poiche detti Marchesi non infeudano i Federici tutto intiero il Marchesato, nel quale certamente rimanea compreso il Finale, ma signantemente tutto ciò, che in esso Marchesato possedeua Bonifacio padre loro, oppugna questa ragione l'Oppositore con dire.

PROPOSITIONE XXVIII.

Detta parte verf. Fin qui.

Vedersi dà chi attentamente legge quell'inuestitura esser non solamente conceduto, quanto possedeuano i Marchesi, ma quanto dappoi hauessero acquistato in quella Marca.

Tralascio qui la consideratione di qual efficacia habbia da stimarsi vna inuestitura di cose da venire senza altra specificatione, e per non entrare in dispute superflue, solo considero, che ritenuto, come accetta l'Oppositore in questa risposta che nelle dette inuestiture non sia compreso il Finale di presente, quando sia lecito estenderla

alle cose

alle cose future, cōuiene che Alarame, il quale supplica l'Imperatore Carlo IV., proui esser egli herede, e successore di quei Marchesi, i quali ottennero l'inuestitura, senza la qual qualità è cosa certa non poter valersi di quel beneficio: & in oltre ch'egli hauesse acquistato, e fosse possessore del Finale: il che tanto è lontano dal vero, che anzi egli n'era escluso dal testamento dell'Auolo; & andaua ramingo a cercar pretesti da molestare in giudicio i suoi congionti, che n'erano padroni, e possessori.

PROPOSITIONE XXIX.

Oue sopra.

L'Imperatore frà gli altri espressamente nomina, i Castelli di Pertica, Pia, & Orco.

Quali siano detti luoghi, certo non è il Finale, il quale è il borgo principale di quel Marchesato, dal quale riceue il nome, e del quale principalmente si controuerte. E per quanto sia vero, come va proseguendo l'Oppositore, che il Finale sia nominato in molte scritture, anche in quei tempi; questo dà proua bastante esser il detto borgo compreso in detto Marchesato di Sauona; ma tanto è lontano, che perciò si proui comprendersi nelle inuestiture delli due Federici fatte a Marchesi di Sauona di ciò, che possedeuano in detto Marchesato, che anzi sarebbe ciò bastante a giustificare tutto il contrario. Perche se il Finale vi si comprendeua, perche non specificarlo? essendo assai più principale di tutti i luoghi specificati, come confesserebbe lo stesso Oppositore. Quindi dunque si fortifica maggiormente l'argomento non restar compreso il Finale in dette inuestiture, nelle quali non si legge compreso.

PROPOSITIONE XXX.

Della parte seconda vers. Finalmente.

S'oppone all'inuestiture di Carlo quarto, doppo d'hauerlo caricato d'vna quantità d'obrobrij, ch'ella sia fatta in fraude del Marchese Antonio, al quale solo apparteneua il Finale per testamento dell'Auolo.

Io mi proposi nel rigettar questo scritto dell'Autor contrario non rispondere ad altro, che all'argomenti, e ben vedi ò Lettore s'io sia stato saldo nel proponimento: ma qui non posso, nè deuo dissimular questa nota di mal costumato scrittore, non dubitar però, che io sia per ingaggiar battaglia: sodisferò a me stesso con apportare semplicemente per mia giustificatione quei motiui, che v'hebbi di parlare di Carlo quarto, come nè parlai.

De'Prencipi, come che siano Vicarij d'Iddio in terra, parlar se ne deue con ogni rispetto, e veneratione, ancorche fossero vitiosi, & affatto mancheuoli nel loro officio: perche non essendo, come sourani, suggetti al castigo d'alcuno; non diuersamente deuono esser inuiolabili d'ogni genere di maldicenza, ò detrattione: poiche queste ad altro seruir non possono, che ad incitarlo al peggio; ò veramente a farli perdere l'ossequio da'sudditi in pregiuditio della publica quiete. Ma questo intender, si deue, mentre son viui, ò (quando molto) per qualche poco tempo doppo che il furono in riguardo de'successori viuenti; ma quando si tratta de'Prencipi de'Secoli passati, & in proposito d'essaminar l'attioni loro; mi dichiaro di non voler imparare dall'Oppositore questo costume; mà perseuerare nel mio, di parlare con libertà, purche non sia scompagnata dal vero, e senza calonnie. Mi s'oppone vn'inuestitura fatta da Carlo quarto come Rè d'Italia; mi sarà prohibito il dire con l'autorità di tutti gli historici di quei tempi, hauer egli, mentre era escluso di fatto, e legitimamente dal Regno d'Italia, affettatane l'apparenza, con farsi coronare in Roma da'Legati Pontificij, con promessa di non douersi fermare in Italia, e sarò obligato tacer di lui quei vituperij, che rimprouerati gli furono, mētre viuea, da vn suo seruitore Francesco Petrarca. E mentre da più autoreuoli scrittori di Germania, della quale fù Rè legitimo, e dallo stesso Massimiliano, che gli fù successore, vien chiamato Peste della Germania; Io Italiano, e Genouese nel difender le ragioni della mia Patria da imposture fatteli da suoi sudditi, sotto pretesto d'vn'autorità ombratile, e quasi teatrale, & essercitata da Carlo in Italia nel fuggirsene, cacciato in vigore dell'accordo fatto col Pōtefice, deuo dissimularlo? mentre massime non con altro si pretende adombrare le giustissime ragioni della mia Serenissima Republica, che con vn'autorità imprestata, e non vera? Hor si come s'io mi trouassi stretto da vn'argomento, nel quale si proponesse Tiberio per legitimo Prencipe, e Nerone per clemente; non stimarei peccare contro il buon costume, quando quello Tiranno, e questo Parricida gli chiamassi; non diuersamēte stimo haurei potuto costumatamente col testimonio dell'historie riceuute parlar di Carlo quarto, come hò parlato, per abbatter fino da fondamenti quell'inuestitura per diffetto d'autorità. Ma veniamo all'obiettioni, le quali niente saran più forti per l'inuettiua fatta contro di mè dall'Oppositore: certamente l'hauer fatto egli la bolla d'oro, non è bastante à renderlo di maggior autorità nel Regno d'Italia, che non possedè mai; nè à renderlo di miglior fama, essendo queste, e simili opere più de'Ministri, che de Prencipi: trouandosi molte leggi santissime nel corpo Ciuile sotto l'inscrittione d'Imperatori ignorantissimi, e scelerati, e trà l'altri quale si fosse Giustigniano, che tante ne fece, leggasi Procopio *in nouiter editis*.

Quest'inuestitura di Carlo quarto, fù la prima, la quale si proponga data à Marchesi del Carretto di Finale l'anno 1355. dalla quale per consequente tutte l'altre doppo seguite s'hanno dà regolare e perciò come dall'Oppositore con maggior forza propugnata; così conuiene, che io la rifiuti più fondatamente, atteso massime, che per tal'effetto poco giouarebbe la distintione di sopra da me apportata trà gli feudi del Regno d'Italia, e quelli del Regno di Germania: posciache per verità in questi tempi già il Regno d'Italia era affatto estinto, & perciò si potrebbe (quando altro

non con-

non contradicesse) sostener il Finale, come feudo Imperiale suggetto alla Corona di Germania. E perciò eleggo di riportar qui le ragioni tutte, che stesi nella Cirologia §.50. perche da quelle per lo meno, che non s'oppugnano, si conosca il vero, anche per tacita confessione di chi si prese l'assonto di contradirle.

Morendo Antonio figlio di Giacomo Marchese del Carreto Sig. del Finale, lasciò per testamento il Finale con altri Castelli ad Antonio suo nipote di figlio: alla quale dispositione contradisse Georgio pur figlio del Testatore con Emanuele, & Alarame nipoti d'vn'altro figlio, col fondamento, che (come richiedeuano le ragioni feudali dell'Imperio) ad essi nè spettassero le loro rate, ne ad Antonio appartenesse più della terza parte, la doue per lo contrario l'Antonio diceua, ad esso appartenersi per intiero, non douendo il Finale regolarsi nelle successioni, come feudo Imperiale, ma come semplice alodio. Nè di questa controuersia in quei tempi fra i discendenti del Marchese Antonio è lecito dubitare, riferita in questi stessi termini dall'Alberico *in dict. verb. feudum* legista famosissimo di quei tempi, & il quale (per quanto possa fare al caso) la sente a fauor di Antonio il Giouane con addurne le ragioni.

Mentr' era in piede la controuersia, Alarame a nome suo, e del fratello, e del zio ottenne in Pisa da questo famosissimo Imperatore l'inuestitura del Finale, per le due terze parti; & è quella inuestitura, sopra della quale l'Oppositore fa tanto rumore, da me prima impugnata detto cap. 50. con pre metter prima d'ogni cosa, che (quando molto) non si può trattar in proposito di più, che della sesta parte del feudo, la quale per il calcolo stesso fatto d'Alarame, che l'impetrò, ad esso nè poteua appartenere; non hauendo facoltà, di spender il nome del fratello, ne del zio in simile occorrenza, come prouai nell'escurso 86., e de quali nè pur asserisce, d'essere procuratore: effetto riconosciuto per vero dal Collegio de' Dottori di Pauia, mentre scrissero in questi propositi a fauore del Marchese Alfonso *res. 3. in caus. fin. apud March nu. 32. cum seqq.*

Per rifiutare quest' inuestitura non più ampia, che d'vna sesta parte del Finale, apporto nel primo luogo le ragioni tutte, che haueuo addotte antecedentemente contro l'inuestiture, che si presuponeuano fatte dalli due Federici, d'Enrico Padre, e figlio Marchesi di Sauona, di ciò, che possedeuano in quella Marca, perche si vedono inserite in questa di Carlo, e sono il fondamento di tutto l'edificio. E tralasciato, che di questa inuestitura non ne consta, eccetto che per esser inserta in quella, che fù data da Massimiliano; ilche non basti a giustificarla, oppongo in particolare.

1 Che detta ricognitione in feudo fatta d'Alarame niente valeua in pregiudicio massime di Antonio pendente la cõtrouersia, p il qual diffetto si rẽdeua di niuna efficacia, e la prouai nell'escur. 88.

2 Che ad effetto di fare validamente vna ricognitione feudale, è necessità precisa, che il riconoscente sia possessore della cosa, per la quale riconosce, quale nõ si proua in Alarame, anzi si presume possessore Antonio, come instituito dall'Auo, come prouai nell'escurso 37.

3 Che fondandosi l'inuestitura sopra di che Alarame fosse discendente dalli Marchesi di Sauona, non si prouando, cade del tutto, come giustificai nell'escurso 89.

4 Che in ogni caso questa inuestitura nõ poteua pregiudicare alle ragioni acquistate dalla Republica sopra il Finale in vigor delle conuentioni antiche con quei Marchesi; & al certo non hauer voluto priuarnela l'Imperatore, come prouai nell'escurso 90.

5 Finalmente hauer preso questa inuestitura Alarame solo per fortificarsi nella pretensione contro Antonio suo fratello cugino; poiche non appare, che nè lui, ne alcuno de' posteri suoi fino ad Alfonso per longhissimo corso d'anni mai si valesse di questa inuestitura; e senza, che nelle tante, e si frequenti vicende di successioni sì d'Imperatori nella Corona di Germania, come di Marchesi del Finale dimandassero, o ottenessero mai rinouatione alcuna d'inuestitura, come era necessario; anzi hauer fatto notoriamente moltissimi atti contrarij; e fra gli altri quello di trent'anni doppo; nel quale guerreggiandosi aspramente fra quei Marchesi per la successione del Finale, e del Marchesato di Clauesana, se ne passarono solenissimi accordi, anche per via di componersi, senza vna minima mentione dell'Imperio, o Corona Germanica, come non fosse nel Mondo; osseruati poi inuiolabilmente in tutti i tempi seguiti, de' quali si parlerà a suo luogo più distesamente.

All' efficacia di queste ragioni, bastanti (s'io non erro) a mettere il punto fuori d'ogni dubitatione appresso ad' ogn' amator del vero, risoluto di contradire l'Oppositore, si fa gran capitale, di voler confondere i Marchesi di Sauona con quelli del Carreto, col successo però riconosciuto di sopra.

Ma quando pur voglia, contro vna tanta euidenza pertinacemente perseuerare l'Oppositore, e confondere insieme queste due casate; o fingere, che i Marchesi del Carreto habbiano hauuto in casa loro qualche femina delli Marchesi di Sauona, il che vien espressamente rifiutato dall' inuestitura conceduta da Federico Secondo; purche riteniamo, che i Marchesi Enrici padre, e figlio di Sauona nominati nell'inuestiture a loro fatte di ciò, che possedeuano nel Marchesato di Sauona dall'vno, e l'altro Federico non erano Marchesi del Carreto, tanto a noi basterebbe per mostrare la vanità di questa inuestitura di Carlo Quarto ottenuta da questo Alarame del Carreto per vna sesta parte del Finale: poiche con professarsi egli successore de' Marchesi di Sauona, & inserire l'inuestiture da quelli ottenute, ciò niente vale per prouarlo tale; anzi dalla diuersità della schiatta appare il con-

C 2 trario,

trario, essendo fuori d'ogni dubio, che s'Enrico Guercio Marchese di Sauona fosse stato della schiatta de' Marchesi del Carreto illustrissima, e potentissima per esser la stessa colli Marchesi del Monferrato, di Saluzzo, & altri, non n'hauessero vsato. Et è da osseruare, che nella celebre pace di Constanza nel §. *Hunc igitur* si fa di quest'Enrico honoratissima mentione, come vno delli conciliatori, e mezzani della pace; nè con diuerso nome, che di Marchese di Sauona; persista hora a sua posta l'Oppositore, in voler, che sia del Carreto, ò che i Carreti gli siano successori nel Marchesato di Sauona, che mentre non proui quest'vltimo nella persona d'Alarame, che impetrò da Carlo Quarto questa inuestitura, questo mio fondamento, che da se solo la confuta, resta inconcusso senza risposta tuttoche intorno ad esso longamente s'affatichi l'Oppositore; astenendomi d'applicar risposta ad ogni suo detto in questo proposito, per non estendere ad vna prolissità superflua questa risposta; potendo raccogliersi la sodisfattione soprabondante da quello s'è detto.

PROPOSITIONE XXXI.

Parte seconda oue sopra.

Il negotio fu agiustato per transatione, come dice l'Alberico; ond essendo agiustato non si può dire, che l'Alarame ricercasse l'inuestitura per fraudare l Antonio, mentre gli lasciaua la 3. parte.

Che l'agiustamento tra Marchesi seguisse prima di questa inuestitura, tenta immediatamente prouarlo dalle conuentioni fatte da Marchesi Georgio, Alarame, & Emanuele l'anno 1340. ponderando non v'esser interuenuto il Marchese Antonio. Anzi esserui obligatione espressa, che gli altri Marchesi non restassero obligati per lui, e vi poteua aggionger obligo di detti Marchesi preso nelle stesse conuentioni di non dare alcuno aiuto al detto Marchese Antonio. Dal che nè caua, che detti Marchesi pretendeuano di non diuider con lui; & in cōseguenza, ch'egli era l'escluso, e non quelli, che per forza del testamento dell'Auolo volesse escluder gli altri. Osserua (Lettor caro) questo argomento. Vuol prouare esser seguiti gli accordi fra Marchesi prima dell'inuestitura di Carlo IV. data nel 1355. e n'apporta per proua vn instrumento da essi celebrato con la Rep. nel 1340. nel quale paiono discordi; e dimmi se più efficace sarebbe la proua, quando hauesse voluto prouare tutto il contrario, mentre in quello instrumento di conuentione tutto altro appare, che concerto fra detti Marchesi; onde si fa molto più verissimile, anzi quasi necessario, che al tempo di detta inuestitura continuasse la discordia; che mētre nō si vede l'accordo prima d'essa celebrato, del quale non habbiamo noto la sostanza. Ma certa cosa è, non poter esser stato in modo, che all'Antonio restasse la 3. parte del feudo solamente, come vuole l'Oppositore, il quale nè deduce, che perciò l'Alerame non impetrasse l'inuestitura in fraude di lui, perche, se ciò fusse, questo non sarebbe stato accordo, ma adempimento totale delle pretensioni delli contrarij all'Antonio, li quali non mai gli messero in dubbio la sua terza parte, come si conosce dalla dottrina dell'Alberico, il quale hauerebbe detto, non che per transattione fossero aggiustati insieme i Marchesi, come in esso si legge, ma che più presto il Marchese Antonio fosse totalmente escluso dalla sua pretensione dallo stesso Alberico stimata per giusta; onde mentre siamo incerti del tempo, nel quale seguisse l'aggiustamento, è molto più probabile referir ciò doppo la cōcessione di detta inuestitura, dalla quale si conosce manifesta discordia con pretensione ripugnante alla pretensione d'Antonio e non prima d'essa. Perche se vi fosse stato accordo, l'Alarame, mentre domanda inuestitura all'Imperatore n'hauerebbe fatto mentione cō richiederne la confirmatione; il che non hauendo fatto, anzi supposta per non sossistente la pretensione dell'Antonio, si vede chiaro essere preceduta all'accordo, e non per altro impettrata, che per fortificarsi contro le ragioni del Marchese Antonio inespugnabili coll'inuestitura d'Ottone Primo data da Ottone al genero, della quale solo si faceuano scudo i contrarij d'Antonio appresso d'Alberico.

PROPOSITIONE XXXII.

Oue sopra.

Nelle conuentioni poi del 1345. vi consenti anche Antonio, e v'è patto espresso, che de tre soldi, che si doueuano per ogni mina di Sale conforme alle conuentioni del 1340. se nè desse a lui vn soldo; si che si tocca con mano, che a lui non nè spettaua, che la 3. parte, e che n'anche più nè godeua. Laonde Alarame, che diece anni doppo domandò inuestitura per due 3. parti, non fece torto, nè fraude alcuna all'Antonio, il quale niente più pretendeua della 3. parte.

Quest'argomento di qualche apparenza, & a prima vista di già bastantemente rigettato di sopra nella sostanza, facilmente si toglie dall'intiera narratione del vero. Per la quale è indubitato, che il pagamento, che si faceua a Marchesi per la vendita del Sale in Finale, non era di tre soldi solamente, se ben tre soldi solamente furono quelli, che furon aggionti alli due primi nella conuentione del 1340. per la causa in essa espressa; Ma è cosa certa, che cinque erano i soldi, che si pagauano per mina del Sale, come con parole chiare si chiarisce dalla detta conuentione del 1340. al §. *videlicet quia*. A talche il calcolo del Contradittore fondato in detto pagamento riesce aereo.

PROPOSITIONE XXXIII.

Vers. mostrate.

Mostrate, e difese l'inuestiture de i Marchesi del Finale.

E pure quanto siano friuole le difese di dette inuestiture, s'è mostrato di sopra colle risposte. Onde può parere, che questo Autore pianti i trofei nelle perdite; anzi, quando le ragioni da lui apportate per giustificare l'inuestitura di Carlo IV. fossero sossistenti, non conseguirebbe l'intento; militandoui l'altre lasciate da lui senza risposta, che sono la 2. 4. 5. delle riferite di sopra, che qui non si replicano; Ma per totale esclusione di questa inuestitura di Carlo IV. fatta

senza

senza dubio prima dell'accordo fra i Marchesi, è grandemente da considerare, che la controuersia essaminata dall'Alberico, tutta è riposta nell'interpretatione della donatione fatta da Ottone Primo, senza mentione d'altra inuestitura; onde si vede chiaro, che in quei tempi più prossimi al caso niun fondamento si faceua sopra l'inuestiture fatte dalli due Federici alli Marchesi di Sauona, o di questa fatta all'Alarame da Carlo IV. onde chiaro si conosce, altro non esser queste, che imposture, per intorbidare il vero, d'Autori moderni, resi più animosi dalla fiducia di potere nell'antichità delle cose andate, fingere a suo modo senza essere conuinti di bugia.

PROPOSITIONE XXXIV.

Vers. A questo.

A questo istromento tanto iniquo non posso dir altro, se non, che conciene vn aggrauio, che più non può dirsi. I Genouesi, che forse 60 anni auanti haueuano ottenuto priuileggio da Federico di poter armare salue le ragioni dè vicini, con quel, che segue.

Parla delle conuentioni seguite tra la nostra Rep. & il Marchese Antonio del Carreto di Finale nel 1292. E doppo hauer negato in questa seconda parte longamente quasi fuori dell'argomento proposto delle conuentioni; apporta queste, nelle quali riconosce trattarsi specificatamente del ponto controuerso della nauigatione nel mar Ligustico, in ordine al pagar le gabelle, & accetta hauer patuito il Marchese Antonio per se, e per gli suoi sudditi del Finale di non douer nauigare fuori del distretto da Coruo à Monaco, tanto d'andata, come di venuta, senza far porto a Genoua, & iui pagare i soliti dritti, e gabelle; e senz'arrossirsi d'hauer detto, e replicato più volte, questa essere pretensione nuoua de' Genouesi inuentata da loro, doppo che il Re Catholico s'impadronì del Finale per trouarsi difeso dalla maschera, ma fattosi Giudice a dispetto dell'interessati d'vna transattione seguita, & accordo tra confinanti, doppo il corso di poco meno di quattrocẽto anni; la pronuncia per ingiusta: che nè dici o Lettore? Qui non si tratta se i Marchesi di Sauona, e quelli del Carreto siano della stessa schiatta, o se l'Imperator Carlo IV. hauesse Signoria in Italia, si tratta dello stesso ponto della controuersia, s'in vigor di conuentioni i Finarini siano obligati a pagar le gabelle in Genoua per la mercatura trafficata per via del mare. Accetta la conuentione, e dice obligarli, ma esser ingiusta, e di lesione insoffribile. E per dare a conoscere, che se leggiermente pronuncia sopra vna transattione venerabile per l'antichità, e per le persone, che v'interuennero; non con ragioni più fondate si muoue, apporta i priuileggi conceduti alla Republica da Federico Barbarossa; quasi che la Republica non hauesse altre ragioni da signoreggiar il mare, delle quali vsaua per ducentò anni prima di Federico Barbarossa, & approuate vengono dallo stesso nel priuileggio. E per mostrare in tutto lo stesso ardire, non concede maggior antichità a detti priuileggi dal tempo di dette conuentioni, che di sessant'anni; e pure vi vuole poca aritmetica a conuincerlo di bugia, mentre quei priuileggi conceduti furono nel 1162. e queste conuintioni si stabilirono nel 1292. fra quali il tempo di mezzo è d'anni 130. Sopra ogn'altra cosa però è molto cònsiderabile l'efficacia de gl'argomẽti, con li quali impugna d'ingiustitia questo instrumento, posciache al solito si prende a cõsiderare le cose, che a lui paiono pregiudiciale a' Marchese, e tralascia d'intraporle moltissime altre accordate nello stesso instrumento a fauore di lui, le quali sono estese in più fogli; quasi che queste non tendino a solleuarle nelle grauose, quella massime, nella quale la Rep. ne prende la protettione.

Dico di più, e lo prouai distesamente nella Cirologia al cap. 36. che tutto il contenuto delle conuentioni, dal principio al fine d'esse, tutto è a fauore de' Marchesi, e sudditi loro del Finale. La qual verità niuno potrà mai metterla in dubbio, il quale sappia, che per il corso di trecento anni prima di queste conuentioni la Rep. nostra era Signora del mar Ligustico, con imporui leggi a suo arbitrio, massime in ordine alla mercatura, come lo prouano le tante, e si numerose Armate spinte cõtro Saraceni in Soria, in Affrica, in Spagna, e tutte le capitolationi fatte non pure co' Prencipi forastieri, ma colle Città, e popoli della Liguria, in vigor delle quali tutti erano costretti far porto a Genoua, e pagare i dritti. Mentre dunque la lettura di queste, & altre conuentioni fatte con questi Marchesi del Finale, dalla prima linea fino all'vltima, altro nõ contiene eccetto che limitatione, o modificatione intorno alla detta obligatione di far porto a Genoua, e pagarui i dritti, la quale è commune a tutti i Cittadini, a tutti i sudditi, & a tutti i forastieri; riconosci o Lettore, se a queste conuentioni si conuenghino gli epiteti, che le sono attribuiti in questa propositione.

Perche consequentemẽte intenderai, quale sia il peso di quell'altra ragione, colla quale il Cõtradittore oppugna questa stessa conuentione, come grauosissima a sudditi; negando essere somigliante autorità nel Prencipe, con addurne l'autorità del Laguna; & insieme da taccia a me di non hauergli dato risposta, perche come profitteuole, rigetta somiglianti considerationi per altro odiosissime, come quelle, ch'entrano nel Sancta Sanctorum dell'autorità del Prencipe, il che non è lecito ad altri, che al sommo Sacerdote. Per chiuder però la bocca al Laguna & a questo Contradittore, e troncargli tutte l'occasioni da malignare contro de' Prencipi: basti hauer per fermo, che i Principi, e SS. hanno sempre la presuntione per loro; che tutto ciò, che adoprano intorno a sudditi, ancorche per auuẽtura grauoso, sia per beneficio loro in riguardo di ragione superiore, la quale ciò richieda in riguardo del ben commune, col che bastantemente si giustifica l'attione del Prencipe, Dottrina pratticata più di quello nõ vorrebbe (s'hà ponto di carità verso la patria) lo stesso Oppositore da sudditi della Maestà Catholica nello Stato di Milano. E tanto basti per giustificatione dell'Autorità

de' Prencipi

de' Principi in grauare i sudditi, come non necessaria al presente proposito.

PROPOSITIONE XXXV.

Vers. Da queste ragioni.]

Fu stimata tanto ingiusta questa conuentione del 1292. che io non trouo, ch'ella fosse osseruata anzi vedo, che nel 1340. che la Republica era nell'appogeo della sua potenza, & i Marchesi del Finale nel perigeo delle disgratie, fù stimato tanto impratticabile, che procurorono di darle vn'altra faccia.

Quando senza l'impedimento della maschera hauesse letta la stessa conuentione del 1340. hauerebbe trouata l'osseruanza di quella del 1292. tuttoche interrotta per lo corso di venti anni dalle guerre ciuili, per le quali gli vsciti fortificatisi nel Finale haueuano cagionato moltissime nouità intorno specialmente all'essatione delle gabelle; le quali nouità, non l'inosseruanza delle precedenti, come si finge il Contradittore, furono quelle, che diedero l'occasione di riformare le conuentioni cō gran vantaggio de' Marchesi. Perche Simone Boccanegra nominato in queste colla nuoua autorità di Duce introdotta nella Rep. desideroso di confermarsi nella potenza, a non altro maggiormente era intento, che a gratificar tutti, anche nemici; dalla quale osseruatione ben si conosce, se i Marchesi fossero, come vuole la propositione, nel perigeo delle disgratie. Nè può restar dubbio, che da queste conuentioni del 1340. resti prouata l'osseruanza precedente di quelle del 1292. mentre si leggono nel §. *Insuper ad cautelam*, e nel §. *& cum ex forma*, e nel §. *& ne prætextu*, *& nel* §. *& volens dictus*, nelli quali luoghi si rimettono espressamente le contrauentioni fatte alle dette conuentioni del 1292. dalla quale remissione si conchiude per necessità l'osseruanza prima delle discordie ciuili, & il vigore doppo le dette guerre, mentr'esse nō ostanti i Marchesi, e sudditi n'erano stimati debitori; onde fu stimata necessaria la remissione. Ma per più chiara euidenza di questa osseruanza, e che anzi queste del 1340. furono in essecutione del 1292. legganti le seguenti parole del preambolo d'esse.

Et cum ex forma conuentionum aliàs initarum inter Commune Ianuæ, seù legitimam personam pro ipso Cōmuni ex vna parte, & M. D. Antonium de Carreto q. Iacobi Patrē istius D. Georgij traditus sit certus modus, et certa forma, quo, et qua homines de Finario nauigare debeant, et in ipsa conuentione plenius continetur, dictus Sindicus (della Rep.) *dicto sindicatorio nomine ex causa dictorum pactorum, et transactionis concessit dictis DD. Marchionibus etc.*

Dal che si conosce, anzi queste seconde esser in essecutione delle prime, non variate in altro, che circa il modo dell'essigenza delle Gabelle; che là doue in quelle i Finarini erano obligati a far porto a Genoua, & iui pagarle; in queste per loro maggior facilità, s'accorda che la Rep. possa tenere il Gabelliero in Finale per l'esigenza suddetta, col che cessaua la necessità a Finarini di far porto a Genoua.

Hor contro questa conuentione del 1340. oppone molte cose, e tutte friuole.

Che fatte fossero per tre anni. Ma trascorsi, che furono, furono rinouate coll'interuento di tutti i Marchesi dello stesso tenore nel 1345.

Che non si potesse metter Gabelliero in dominio alieno con grauar i Popoli senza il consenso dell'Imperatore. Ma questo nō era grauame, anzi commodo de' Finarini; dal quale si poteuano liberare, con andar a far porto a Genoua, come tutti gli altri nauiganti, sì del distretto, come forastieri; oltre che in quel tempo non haueuano alcuna suggettione all'Imperatore.

Che fatte fossero violentemente, e per forza, mentre il Marchese Gieorgio era prigione della Rep. Ma tanto lontano dal vero, che detto Marchese v'interuenne per mezzo di procuratore con mandato da lui celebrato in Finale.

Che la Rep. non haueua altro dritto per queste conuentioni, che quello dell'armi. Ma questa è mera calonnia chiaramente rigettata, non pure dalle tante ragioni apportate di sopra; ma dal preambolo di questa stessa conuentione fatta per essecutione di quell'altra, celebrata cento trent' anni prima col Marchese Antonio.

Che non gioui quella ragione essere i Marchesi in questi tempi liberi da ogni suggettione feudale, per non hauer riconosciuto l'Imperatore per tempo immemorabile di cento anni, allegandosi non proceder la prescrittione per la scienza, che si presume nelli Marchesi del Finale dell'inuestiture de Marchesi di Sauona. Ma per tralasciare infinite altre risposte, apportate in altri propositi, questa scienza non può presumersi consistendo in fatti; e quando si potesse presumere, non sarebbe al caso, non ricercandosi queste qualità nelle prescrittioni immemorabili.

Che conuiene assignare vn tempo, nel quale cominciassero con buona fede a prescriuere. Ma oltre quello poco fà si diceua, nō ricercarsi simili qualità nelle prescrittioni immemorabili: si dice, che i Marchesi del Finale mai riconobbero gli Imperatori di Germania, come Regi spiegato in altro proposito; nè l'inuestiture delli due Federici hanno a fare colli Marchesi del Finale, e quando comprendessero Finale, sarebbe feudale in ordine al Regno d' Italia già estinto; doppo la quale estintione, seguita doppo morte dell'Imperatore Federico II. nel 1250. e prima non si troua ricognitione alcuna a fauore dell'Imperatori Regi di Germania.

Che se il Marchese Giacomo, & altri del Finale contrattorono come liberi, e senza mentione alcuna dell'Imperatore, ciò nasceua dalla lontananza. Ma questa lontananza non impedisce, che se fossero stati feudatarij del Re di Germania, non hauessero potuto, e douuto contrattar, come tali; e

l'esperienza

l'esperienza di tanti feudi Imperiali in Italia, e nella nostra Liguria dimostra il contrario: onde attesa la continuatione, che dal d. Giacomo vicina a trecento anni in appresso, (trattane l'impostura d'Alarame) niuno de' Marchesi riconobbe mai l'Imperio.

PROPOSITIONE XXXVI.

Vers. questa eccettione.

Quel più, che potesse operare questa cõfermatione, sarebbe vn indurre vn altro nuouo termine di tre anni, essendo di già spirato il primo, il che però non si consente.

Parla delle conuentioni seguite nel 1345. nelle quali dalle parti concordemente s'approuano le precedenti del 1340. senz'alcuna limitatione di tempo. Per più chiara intelligenza delle quali conuien' sapere, che fatte le dette cõuentioni del 1340. tra il Duce Boccanegra, & i Marchesi del Finale, perseuerando discordi fra di loro i Marchesi in Genoua, seguì gran mutatione di cose non solo contro detti Marchesi, de' quali il Marchese Giorgio fù tenuto prigione nella malapaga, di doue fugì per opera di Cattaneo Centurione nobile Genouese; mà anche nella stessa Rep., nella quale escluso dalla dignità Ducale il Boccanegra, gli fu dato per successore nella dignità Giouanni da Morta, sotto del quale si vennero a ricomponer le cose tra la Rep. & i Marchesi; non già fra i Marchesi; i quali tuttoche vnitamente conuenissero in questi accordi colla Rep. lo fecero però per mezzo de' loro procuratori, e Sindici da loro constituiti da luoghi separati, trouandosi l'Alarame a Garescio, & Emanuele alla Pieue, & il Giorgio, e l'Antonio, o sia Antonino al Finale: Il quale Antonio, o sia Antonino nel fine di questa conuentione per mezzo del suo procuratore protestò presenti i Procuratori dell'altri Marchesi, che non intendeua d'hauer consentito o confessato, che Giorgio, Emanuele, & Alarame hauessero alcuna participatione nel Finale (e questa è la differenza tra detti Marchesi, della quale fa mentione l'Alberico, e per la quale io prouai, che Alarame facesse l'impostura di prender l'inuestitura da Carlo IV.) La proua di questa narratiua in tutte le sue parti non accade ricercarla molto da lontano, legendosi espressa in detta conuentione del 1345. da me data alle stampe nella Cirologia alla lettera D. 2. fatta non tanto per approuare, e confermare le dette conuentioni precedenti del 40. quanto per ridurre le cose alla quiete & al la pace con reciproca remissione di ciò, ch'era seguito per le nouità di sopra espresse; le quali attese, è più vero il dire, e stimare, che poco fossero osseruate le dette conuentioni del 40. tanto è lontano, che fossero state prorogate passato il triennio in esse prefisso.

Rispetto però alle dette conuentioni nel §. *Item dictæ partes*. fatta espressa mentione dell'accordato col Duce Boccanegra nelle dette conuentioni del 1340. si dice con parole espresse.

Ipsam conuentionem, & omnia, & singula contenta in ea approbauerunt ratificauerunt, & confirmauerunt.

E soggiongendo, che in esse per certi rispetti non era interuenuto l'Antonio, o sia Antonino, il procurator di lui soggionge.

Dictam conuentionem retificauit, approbauit, & confirmauit; obligans se dictus N. tamquam procurator, & procuratorio nomine dicti Antonini dicto Henrico Vegio syndicatorio nomine prædicto ad obseruantiã omnium, & singulorum contentorum in dicta conuentione, & promissione.

E questa è quella conuentione, che la propositione non vuole, che s'estenda più oltre di tre anni, nel qual tempo era terminata la prima; e mentre che l'approuatione e confermatione coll'espressa promessa dell'osseruanza non dice, che habbia ad essere perpetua; non vuole il Contradittore intendere, che tale sia; e veramente non senza ragione, essendo pur troppo vero, che niente è sotto il cielo di perpetuo, come hanno conosciuto anche i Giurisconsulti antichi ch' eran gentili *l. eum debere, ff. de seruit. vrb. præd.* Ma noi si contentiamo, che mentre alle dette conuentioni non è stabilito alcun tempo determinato, s'habbiano ad intendere nella stassa maniera; cioè come vuole il dritto commune senza prefinitione di tempo *Inst. de perpet. & temporal. in princ. & ibi Gl. & DD. communiter Gl. p. in l. p. ff. pro soc. Gl. p. in l. interpositas 13. C. de transact. & vtrobique DD.* E quindi appresso i Legisti è opinione incontrastabile, che tutti i contratti di loro natura transitorij, come sono le transattioni di questa sorte, trapassino all'heredi, ancorche questi ne contratti non venghino espressi, ad effetto che le cose vna volta accordate s'osseruino in tutti i tempi.

Ma dato, che queste conuentioni del 1340. & 1345. fossero estinte, o che i Marchesi ricusassero d'osseruarle, per non voler ammettere il Gabelliere in Finale; non perciò rimangono estinte quelle del 1292. che debbano venir a far porto in Genoua: e quando ànco queste fossero ricusate, e con esse l'ageuolezze, e franchiggie concedute a Finarini; non perciò questi rimangono Signori del mare, la qual Signoria ne loro, ne gli Marchesi di Sauona prima di loro, ne gli Regi di Germania hebbero mai; ma ben si sempre, & in tutt'i tempi la Rep. Serenissi. di Genoua per testimonio di tutto il mõdo; in vigor della quale Signoria sono obligati i Finarini cõ tutti gli huomini del mondo, benche non sudditi d' essa Repubica ad obbedire alle leggi da essa imposte a tutti i nauiganti, che trafficano per detto mare.

Finalmẽte per più certa esclusione di questa propositione, circonscritte anche tutte le ragioni suddette, & con esse l'apportate conuentioni; non mancano delle più moderne, nelle quali viene accordato lo stesso ponto; le quali benche note all'Oppositore, come non soggette a queste cauillatione sono

da

da lui tralasciate, tutto che più prossime a nostri tempi, doppo che la Republica fece l'acquisto nel 1385. della metà del Finale per via di permuta con la metà del Marchesato di Clauesana da lei compro a contanti, & nè inuestì i stessi Marchesi del Carreto; e doppo che per moltissimi anni ne hauea fatto l'inuestiture alli successori dell'inuestiti, successe in detto Stato il Marchese Galeotto, il quale con aperta ribellione prouocò l'armi della Republica, dalle quali spogliato legitimamente del Marchesato, doppo che la Republica n'hebbe preso intieramente il possesso, & il giuramento solēne di fedeltà da tutti quei sudditi in riguardo alla quiete publica, & alle preghiere del Marchese di Monferrato, condescese a restituirlo al Marchese Giouanni fratello del Ribelle; con rinouargli l'inuestitura non più della metà, ma della terza parte con riseruarsi il pieno dominio di Castelfrāco, come per apunto si legge nella legge della detta restitutione registrate nella Cirologia alla lettera L 3. seguite nel 1451. nelle quali in proposito di queste conuentioni si legge il capitolo seguente. *Item in facto nauigationis mercaturæ, & cabellarum Ianuæ seruentur, & seruari debeant pacta, & antiqua conuentiones, & obligationes initæ inter excelsum Commune Ianuæ ex vna parte, & tunc Marchionem*, (cioè il Marchese Giacomo nel 1292.) *seù Marchiones* (Giorgio, e compagni nel 1340. & 1345.) *Finarij ex altera* (di sopra apportate) *in facto verò salis stetur antiquis conuentionibus, & pactis de hoc mentionem facientibus.*

Hor perche contro queste conuentioni non haueua parole il Contradittore da contradire, se la passa senza farne mentione, e pur' essendo queste l'vltime, e le più vicine, e le quali non pure vagliono a corroborare le passate; ma per loro sole sarebbero bastanti a giustificar il ponto; non si poteano tralasciare senza vn' implicita confessione delle indubitate ragioni della Repub. Serenissi.

PROPOSITIONE XXXVII.

Vers. La terza sorte.

La terza sorte di conuentioni è quella, colla quale i Genouesi pretesero ingiustamente &c.

Per coprir la fallacia d'hauer tralasciato fra le conuentioni quella del 1451. della quale poco auanti io parlai, come quella, che più vicina a questi tempi, e l'vltima di tutte hauea maggior efficacia dell'altre comprouate in essa, ne poteua ammettere, (ne pur verbalmente) i cauilli opposti alle precedenti. Apporta vn' altro genere di conuentioni, le quali s'io negassi essere conuentioni tra la Republica, e i Marchesi del Finale, negherei il vero, non v'essendo alcun contratto nel commercio de gl'huomini, al quale non conuenga il nome di conuentione, senza la quale non possono gli huomini contrattar fra di loro: nego però, che gli acquisti fatti dalla Republica in parte del dominio diretto del Finale, e poi inuestito a Marchesi del Carreto, possano, o deuono chiamarsi propriamente conuentioni; hauēdo nome più specifico, e certo di compra, di permuta, e d'inuestitura; col quale nome sono differentiate dall'altre conuentioni, che tali non sono.

Nego (perche tu intenda, ò Lettore, questa non esser questione di nome, ne abuso di parlare del Contradittore, ma fallacia manifesta per occultarti il vero, che io ti vado palesando) che questi acquisti di parte del dominio diretto del Finale fatti dalla Republica nostra, siano mai stati considerati da noi in ordine a giustificar gli accordi con detti Marchesi circa il ponto della nauigatione, & il pagamento de' dritti per cagione delle mercantie, delle quali pontualmente si trattò nella controuersia del vendere sale in Finale, e si tratta al presente circa la mercatura, onde mentre sono questi acquisti di dominio del tutto estranei dal proposito, al quale solamente cōuengono le quattro mani di conuentioni intorno ad'esso fatte nel 1292. 1340. 1345. & 1451., ben si conosce chiaro; non hauer per fine il Contradittore di ricercare, s'in vigore delle conuentioni si proui la Signoria del mar Ligustico nella Republica, e la facoltà d'imponer grauezze alli trafficanti per esso; ma solo di malignare contro essa, e riuocare in dubbio le cose più certe, e più sicure: se forse tacitamente non intenda, quantunque nol spieghi; contradicendo all'acquisti di dominio fatti dalla nostra Republica nel Finale, dar quella giustificatione del dominio del Re Catholico in detto Marchesato, la quale promessa nel principio del suo discorso, nō si vede, che in altro luogo l'habbia tentato. Per lo che ad effetto, che falliti gli vengano questi, o simili mal misurati pensieri; non tralascierò le risposte alle propositioni più sostantiali conforme al solito, anche intorno a questi acquisti di dominio, tuttoche in ordine al ponto, del quale professa di trattare il Contradittore, si fossero potute tralasciare.

PROPOSITIONE XXXVIII.

Detto vers. La terza sorte.

Giustissima dichiaratione (per ironia) doue i Marchesi del Finale deuono nella metà di Clauesana riconoscer dalla Republica non solo quello, che godeuano, e pretendeuano giustamente a loro appartenere, massimamente per l'inuestitura di Carlo IV. ma oltre a ciò deuono darle liberamente anche il Finale, sul quale non vi fu mai dubbio alcuno; sotto, pretesto d'hauer riceuuto in cambio ciò, ch' era suo. Lesione &c.

Quì si parla del Laodo d'Antoniotto Adorno, che fu Duce della Republica nostra; tanto partiale de' Marchesi del Finale, che discacciato dalla dignità Ducale non hebbe luogo più sicuro da ricouerarsi, che fra gli stessi Marchesi a Finale, doue diede fine a giorni di sua vita. Laodo pronunciato il giorno seguente a quello, nel quale fù celebrato il compromesso fra molte parti, e per varij, e diuersi interessi; & il quale fù pontualissimamente essequito da tutti senza contradittione alcuna, tuttoche le differenze fossero frà personaggi molto potēti, & i quali haueuano l'armi in mano maneggiate fra loro longamente

mente

mente con varie vicende. Dalle quali circonstanze, che accompagnano il laodo, vederebbero i fanciulli essere stati questi accordi stipulati fra discordāti prima, forse per mezzo, & interpositione del detto Adorno, mà poi per maggior stabilimento essequiti per mezzo d'vn laodo d' huomo in quei tempi hauuto in grandissima stima di prudenza. E pure tanto è risoluto quest'Autore al contradire, che prende questa vicinità di tempo dal compromesso al laodo in argomento per lacerarlo, quasi che non habbino hauuto commodità i Marchesi d'addurre le loro ragioni; quasi che l'Adorno fosse stato eletto Giudice a riconoscere, e decidere conforme alla giustitia le differenze di tanti interessati, e non arbitro per sopirle colle compositioni di già accordate.

Et è tanto animoso questo Contradittore, che non ha impedimento d'allegare fra le ragioni, per le quali vuol prouare il grauame de' Marchesi del Carreto in questo laodo, ancor questa, che riceuessero in ricompensa il Finale, il quale di già gli apparteneua per l'inuestitura di Carlo IV. tuttoche in tutte dette scritture, e controuersie non si veda vna minima mentione di detta inuestitura: anzi l'Antonio, che in compagnia d'Emanuele riceuette in vigore del detto accordo, o sia laodo della Republica nostra la metà del Marchesato di Clauesana, *nel* §. *& factis, & adimpletis*, e diede alla stessa per ricompensa la metà del Finale, come nel §. *Item pronunciamus* fu figlio di quello Alarame, che fece l'impostura di riceuer la detta inuestitura da Carlo IV. & i Marchesi Lazarino, e Carlo, a quali doueua la Republica inuestire la detta metà del Finale, come restò effettuato, erano figli del Marchese Giorgio, il quale non interuenne in detta inuestitura di Carlo IV. (ciò che si dicesse l Alarame) senza che si veda fatta mentione alcuna dell'Antonio, o sia Antonino, ne della portione ad esso spettante del Finale per lo meno della terza parte concedutali dallo stess'Alarame, & altri pretendenti, e per lo stato secondo la pretensione di lui appresso l'Alberico, e che dell'Antonio primogenito vi fossero descendenti Guiraldo, e Matteo suoi figli, si legge nello stesso laodo, §. *& in qua medietate*. Dal che si tocca con mano fra le discordie, e concerti di questi Signori non mai esser stato fatto capitale alcuno di questa inuestitura di Carlo da alcuna delle parti, come non vi fosse. E per gli accordi seguiti fra essi attestati dallo stesso Alberico senz'alcun dubbio trà la data dell'inuestitura di Carlo, e questi accordi, essere stato escluso totalmente dalla successione nel Finale Antonio colli suoi discendenti, con hauer riceuuto bastante ricompensa in altri effetti, com' è necessità precisa di stimare, tutto che non si sappia quale, mētre tra questi accordi si vede escluso del tutto fuori d'ogni pretentione de' suoi congionti, i quali mai non ricusarono di dargli la sua terza parte, come si vede per l'Alberico. Per lo che, mentre da tant' euidenze si conosce, non esser mai stato tenuto conto alcuno di questa inuestitura di Carlo da quelli stessi, i quali per fortificarsi con essa la procurorno; e perciò non essere da farne alcun conto, questo Contradittore senz'altra occasione, che di contradire, la prende per argomento d'impugnare vna transattione tanto solenne, & essequita con tanta quiete, e pontualità fra persone interessate, e tra di loro tanto incontrate, tuttoche fossero dello stesso sangue, che, come si vede dal laodo, Lazarino, e Carlo teneuano imprigionati Marco, e Corrado figli dell'Emanuele.

Et in ogni caso, quando anche si volesse andar sotilmente cercando la giustitia dell'accordi seguiti frà parti discordāti e per pacificare l'hostilità; e stipolati per mezzo d'vn laodo pontualmēte essequito: nel concedere a Marchesi Emanuele, & Antonio la metà del Marchesato del Finale, non può assolutamente dirsi essere stato loro di grauame, messo al contrapeso dell'acquisti, che fecero per gli stessi accordi.

Primo, della metà del Marchesato di Clauesana acquistato dalla Repub. per prezzo di noue milla fiorini d'oro, quantità di danaro in quei tempi molto considerabile, & ad essi conceduto in feudo.
Secondo, che questa rilassatione della metà del Finale alla Repub. non dependeua assolutamente dalli detti Emanuele, & Antonio, ma vi doueua interuenire il consenso delli stessi Lazarino, e Carlo figli del Giorgio per persona del quale haueuano ancor loro la parte nel Marchesato.
Terzo, che detta metà ottenuta in ricompensa dalla Republica douesse essere inuestita alli detti Marchesi Lazarino, e Carlo; col che Emanuele, & Antonio veniuano a sodisfare alle pretensioni di questi sopra lo stesso Marchesato.
Quarto, che la Repub. rinonciaua a tutte le concessioni fattele sopra detto Marchesato dalli detti Marchesi Lazarino, e Carlo, senza dubbio contro detti Emanuele, & Antonio, colli quali erano in contesa per lo stesso feudo.
E questi beneficij ottenuti dalli Marchesi Emanuele, & Antonio, i quali concedettero la metà del Finale alla Rep. bene considerati dimostrano assai chiaro non hauer questi sentito grauame alcuno nella concessione suddetta, anzi grandissima vtilità, e la Repub. essere stata quella, che oltre l'hauer rinonciato a quanto acquistato haueа tanto nel Marchesato di Clauesana, come in quello del Finale per rinoncia di quei Marchesi, sborsò tanta somma di denari, non nè fece altro acquisto, che il diretto dominio sopra la metà del Finale: il tutto a fine della quiete publica, e di metter pace fra vicini, fra quali tanto è lontano che intorno al Finale non fosse dubitatione alcuna, come vuole la propositione, che anzi se ne contendeua coll'armi, deposte con interpositione non pure, ma con sborso del danaro publico.

Aggionge molte altre ciarle contro lo stesso laodo, o sia accordo con riprouare alcuni miei detti nello

stesso proposito, alle quali (per non lasciarle senza risposta) basterà (non ripigliandole) che io dica, che non dissi mai, che prima di questo accordo la Repub. hauesse dominio di souranità sopra il Finale; ben sì, che in vigore di patti, e confederationi ineguali, tanto sopra Finale, quanto sopra tutti gli altri popoli della Liguria hauea da tempi antichissimi superiorità di protettione per parte della Republica, e dipendenza per parte de' Popoli; e ciò prouai con produrre l'instrumenti per *extensum* variati secondo la varietà de'tẽpi per insino a quelli, ne' quali la Repub. per varij, ma giustissimi titoli n'è diuenuta Padrona: e perciò niente hò detto, che contenga contradittione; ne mai pretesi, che l'Adorno in detto Laodo hauesse altr'autorità, fuori di quella gli fù consentita dalle parti. E perciò non è verificabile, che nel far sentenza a fauor della Repub. giudicasse a suo fauore; il che riconosce il Contradittore per attione detestabile da chiunque la commettesse, e perciò nè meno da persuadersi a Prencipe alcuno da'Ministri, che gli siano fedeli. Ne io soggionsi mai, che tutto il Finale spettasse al Marchese Antonio, ben dissi, che l'opinione dell'Alberico, e dell'Oldrado fù tale; come si legge appresso detto Alberico, e con esso affermai, che la controuersia, si terminasse per via di compositione: onde è ridicolo il dire, che conuenisse acquistar da Antonio in vigore di pretensioni sopite con accordo; e della stessa fatta è il dire, che insieme con Alarame, Emanuele il fratello, e Giorgio Zio dimandassero inuestitura da Carlo col pretesto di quelle parole *Instantibus præsentibus petierunt*; riputando il Contradittore per tanto stollidi i Lettori, che non intendano dalla lettura dell'inuestitura, che Alarame solo è quello, che supplica: e benche lo faccia anche a nome del fratello, e del Zio, nel che si verificano quelle parole, *del pari*, si vede però chiaro, che gli suddetti nõ vi sono interuenuti, anzi esserne stati del tutto inscienti, come quelli, i quali non si troua, che mai habbiano vsato della detta inuestitura, nè pure fattane vna minima mentione, non ostante che n'hauessero l'occasione tanto vrgente, si per le controuersie fra di loro attestate dall'Alberico, si per quelle, che sedate furono tra essi, & i Marchesi di Clauesana, stabilite col Laodo dell'Adorno nel 1385. come pure nõ n'vsò nella stessa occorenza il figlio dello stesso Alarame. Il qual non vso non vien dà me considerato, perche possa essere di pregiudicio all'Imperatore, quãdo dalla Maestà Cesar. fosse preceduta vna legitima inuestitura, ma per dimostrare la vanità di questa impetrata da vn'Imperatore Re di Germania, fugitiuo d'Italia, dall'Alarame per la sesta parte, che vi pretendeua sopra, ad effetto di valersene con manifesta impostura nella controuersia, che hauea col Zio, narrata dall'Alberico; e che per conseguente non poteua esser (come non fù) d'impedimento alcuno; che queste loro controuersie terminate non fossero coll'accordi fra di loro stabiliti col Laodo dell'Adorno, dal quale nacque l'acquisto del dominio diretto della Repub. Serenissima del Marchesato del Finale per la metà, della quale concedette quest'inuestiture alli stessi Marchesi del Carreto, delle quali si tratta nella propositione.

PROPOSITIONE XXXIX.

Dice vers. Il Torre.

Onde se poi Genouesi riceuettero altre recognitioni in ordine alle prime, tutte haueuano lo stesso diffetto di quella prima sorte, dalla quale veniuano, e da quel Laodo ingiustissimo dell'Adorno.

S'accetta per indubitato l'assioma, che dalla sostanza del primo acquisto, & infeudatione prendono qualità tutte l'altre inuestiture in appresso, concedute dalla Repub. alli stessi Marchesi. Il che applicandosi al caso, mentre l'acquisto per titolo oneroso di compra, o permuta fatta dalla Republ. in vn generale concerto fra tanti dispareri, non può dirsi, nè più giustificato, nè più sosistente: nè succede in vigore di necessario consequente, essere della stessa qualità le tante inuestiture poi seguite fino al tempo del Marchese Alfonso per lo corso di tãti anni, senza vna minima controuersia, ò contraditione delli detti Marchesi, o d'altri, che già mai non pretesero diuersamente, tutto che nelli stessi tempi succedessero le successioni di molti Rè di Germania, & Imperatori, verso de'quali da detti Marchesi non fu mai vsato alcun segno d'ossequio, non che di ricognitione.

Non perciò sodisfatto il Contradittore del detto assioma, applicato però al rouerscio, vuole ad ogni modo seguitare a mordere le dette inuestiture susseguite; e tralasciate tutte l'altre da me publicate alle stampe, si prende a rodere trà l'altre quella, che fu conceduta al Marchese Giouanni, nella quale anche fù inserto il capitolo, che riguarda alle conuentioni da me allegate di sopra. Se ricerchi, o Lettore, perche più questa d'ogn'altra, quantunque hauesse douuto più di tutte tralasciarla, per non darsi per conuinto d'hauerla studiosamente tralasciata nel suo proposito delle conuentioni, doue faceua al caso, e decideua contro di lui la controuersia; te la dirò io senza rossore. (poiche la virtù de'nostri maggiori fù tale, che anche nelle calamità furono gloriosi) fù per rimprouerarci, che in quei tempi la nostra Rep. era sotto la Signoria di Filippo Maria Visconte Duca di Milano, con aggiongerui del suo, cioè a dire bugiardamente, che coll'armi di lui, e de Francesi occupasse Finale.

Erano suggetti è vero nostri Maggiori, ma così suggetti, com'erano, componeuano da loro soli l'armate sotto proprij Capitani, e faceuano prigioni in conflitto generale Regi d'Aragona: e fra questi il più generoso, il più d'ogn'altro guerriero Alfonso colli fratelli, & il meglio del suo Baroneggio. E perche il Visconte abusandosi della Signoria gli priuò del frutto di così piena vittoria, discacciorono lui dalla Signoria con ridursi nella pristina Libertà &c.

Erano

Erano suggetti è vero, & à noi, che si gloriamo d'essere posteri loro, non tanto duole il rimprouero di quella calamità, che maggiormente non gioui la memoria di saperne la cagione, che altra non è, che le discordie domestiche, la quale memoria è antidoto potentissimo contro quella pestifera semente, che tu Contraditor mio, ad imitatione, & ad instigatione d'altri vai spargendo in questo tuo scritto, come osseruerò pontualmente a suo luogo.

Erano suggetti è vero, ma non già in quel tempo, che diedero proportionato castigo alli falli di Galeotto del Carreto Marchese del Finale nel 1447., nel qual tempo di già restituiti in Libertà dalla tirannia di Filippo Maria Visconte, mossero l'armi contro Galeotto, non per altra cagione, fellone, che per essersi perfidamente vnito collo stesso Filippo Maria, e col Rè Alfonso (di prigioniero, diuenuto aspro nemico) a danni della Republica. La quale sotto il Dogato di Giano Fregoso, e colle proprie forze, essendo General Capitano dell'impresa Pietro Fregoso, s'impadronì del Finale; tanto è lontano dal vero ciò, che ardisce di suo capo affermare il Contraditore, che l'acquisto seguisse coll'armi forastiere del Duca Fillippo Maria, o de' Francesi. Ben è vero, che poi a preghiere del Marchese di Monferrato, & in ordine alla quiete publica, la Repub. lo concedette al Marchese Giouanni fratello del Galeotto sotto i modi, e forme dette di sopra, che qui non replico.

PROPOSITIONE XL.

Vers. Ma perche.

Queste conuentioni furono ingiuste. anche l'Imperatore Massimiliano giustamente le dichiarò tali, e decaduto all'Imperio il feudo.

Non a bastanza s'era allontanato dal proposito delle conuentioni, in quanto giustificano il titolo della Republica sopra la Signoria del Mare, & esigenza de' dritti de' Finarini sopra la mercatura; con essere passato a calonniare gliacquisti della Repub. del dominio diretto dello stesso Marchesato; se con vscir maggiormente dal proposito non si prendeua a difender l'inuestitura fraudolentemente ottenuta da Alfonso Marchese del Finale dall'Imperator Massimiliano l'anno 1496. non per seruir all'argomento, essendone a fatto lontano, ma per lacerar al suo solito tutte le cose nostre, e colli successi soliti.

Io prouai euidentemente nella mia Cirologia per tutta la settima parte per più capi, e tutti incontrastabili, l'inualidità di detta inuestitura, ottenuta secretamente per Alfonso da Massimiliano Imperatore, tutto intento a suscitare la fattione Gibellina nella Liguria, e nè produssi anche l'instruttioni date intorno a ciò a Geronimo della Torre mandato a Genoua per questo effetto dall'Imperatore, e considerai, che regendo in quei tempi le cose di Genoua Lodouico Sforza Duca di Milano, col fondamento della fattione Adorna, guai ad Alfonso, se si fosse penetrato questo tentatiuo; come parimente nè sarebbono rouinate tutte le speranze dell'Imperatore in Italia, le quali non haueano maggior appoggio che sopra lo stesso Lodouico. Nè questa clandestina inuestitura, della quale apportate per extensum le parole mostrai essere in maggior numero gli errori in essa, potere essere d'alcun pregiudicio alle fondate ragioni della Republica, stabilite dall'acquisto legitimo, e da tante inuestiture concedute alli predecessori d'Alfonso, fra Maggiori del quale non si troua alcuno per lo corso di trecent'anni, il quale (toltane l'impostura d'Alarame per vna sesta parte) riconoscesse mai l'Imperatore.

Confessa il Contradittore d'hauer veduto, quanto io ne scrissi, ma tralasciate le risposte a capi più principali, va mordendo ciò, che stima più molle, ma in fatti più duro di quello non vorrebbe.

Dice, che vanamente mi dolgo, che in detta inuestitura si legga vna condanna di caducità; poiche non v'è legge, che prohibisca, che nell'inuestitura d'vno non si possa condannar l'altro.

Io per dimostrare da tutte le parti, che questa inuestitura altro non era, che vna machina indrizzata a pregiudicare le ragioni della Repub. considerai essere fuori d'ogni consuetudine il far sentenza nell'inuestiture concedute alle suppliche de' Vassalli, come pretendeua il Marchese Alfonso, per lo che non hò necessità d'apportar legge, la quale lo vieti, perche la legge ciuile prouede sopra cose dubitabili, & non per prohibire spropositi, i quali bastantemente restano prohibiti dall'vso commune delle genti; e quando in vn'inuestitura conceduta ad vno s'esclude, o si condanna l'altro, non cura il Contradittore, se ciò habbia luogo, quando quello, che viene escluso, è il Padrone diretto, come la nostra Repub. e pure doueerebbe curarlo, essendoui differenza sostantiale per più ragioni, che à lui douerebbero esser note, e non ha bisogno il Lettore, che le spieghi.

Aggionge, che a detta sentenza non v'era bisogno di citatione potendo il Padrone diretto in caso di caducità, prendere il possesso del feudo senz' altra solennità; ne s'auuede questo hauer luogo quanto al dominio vtile, il quale si consolida col diretto, ma non già quanto al diretto della Republica, la quale non poteua essere spogliata del suo dominio da Giudice alcuno, massime senza citatione.

Mi riprende, che io nego esser vera l'assertione d'Alfonso fatta all'Imperator Massimiliano, che suo Padre, & Auolo habbiano alienato il feudo, & pensa difendere quell'assertione coll'inuestitura, che presero dalla Republica.

Ma lascia nella penna, come sia vero, che vn feudatario alieni, mentre domanda la continuatione dell'inuestitura dello stesso feudo dallo stesso Prencipe, il quale la concedette al suo antecessore.

Finalmente hauendo io considerato fra l'altre discrepanze di questa pretesa deuolutione all'Im-

perio per capo d'alienatione del Finale, che se pure vi fosse stato luogo, ciò sarebbe stato rispetto alla terza parte, per la quale haueano riconosciuto la Republica, onde con hauerlo dichiarato deuoluto tutto, anche per le due terze parti, delle quali non v'era alienatione alcuna, questo dimostra assai chiaro la vanità della detta sentenza.

Risponde, e per farlo autoreuolmente, n'adduce l'autorità del Laguna, esser controuerso appresso i feudisti, se per l'alienatione di parte del feudo s'intenda deuoluto per il tutto. Io lascio il questionare di questo articolo a Laguna, & a chi l'allega, confidato, che il mio Lettore non habbia da dubitare in queste leggierezze: solamente auuerto, che non siamo in questi termini, poiche le restanti due terze parti del feudo possedute da Alfonso, erano in lui peruenute libere da suoi maggiori, cominciando da Giacomo Marchese del Finale, che fù il primo Signore del Finale fino a tempi di Federico II. e dal sconuolgimento del Regno d'Italia, e sempre da padre in figlio passato come effetto libero fino in questo Alfonso, il quale non prese questa inuestitura da Massimiliano per altro che per far pregiudicio alla nostra Rep. per la terza parte, della quale era Padrona: onde di libero ch'egli era, si fece suddito delle due restãti parti, dal che, come da prima origine, ne deriuò la rouina della sua casa delle più antiche d'Italia, come hanno mostrato i successi.

Ma in ogni caso, sia si come si voglia, e valida come vuole il Contradittore questa inuestitura dell'Imperator Massimiliano, mentre riguarda il dominio diretto del Finale, del quale al presente la Repub. non disputa; non era luogo, che il Contradittore l'apportasse in mezzo in proposito delle conuentioni, e del dritto delle gabelle, e della mercatura, delle quali al presente si parla: & hauendola apportata si dichiara bisognoso di miglior ragione.

Non pareua all'Oppositore d'hauer imposto fine proportionato a questa sua seconda parte delle conuentioni coll'inuestitura di Massimiliano Imperatore totalmente fuori d'ogni proposito, se non vi faceua gionta tale, che hauerebbe douuto sopra ogn'altra cosa inuolgere nel silentio con necessitar me alla risposta, la quale io m'assicuro, che sentirà con trauaglio.

Dice di non poter a meno di non apportare, che mentre la Republica hauea spogliato dello Stato il Marchese Alfonso, e che si trattaua della restitutione auanti all'Imperatore Ferdinando, essa proponesse il merito per trattenerselo fra tanto; ma quando fu rimesso il merito a sua instanza alla Maestà del Rè Filippo, il quale nè fece commissione al Senato di Milano, non introducesse la causa, ma la lasciasse deserta dal 1563. al 1599. per lo spatio di 36. anni: onde a torto si lamenta, che da Sua Maestà, ne fosse fatto l'acquisto.

Mà questa impatienza di tacere professata dal Contradittore, onde sia nata, io non saprei ben congietturare, di questo posso dare giustificatione, che quanto egli qui dice, errato è del tutto in fatto, & posto fuori d'ogni ragione, e conuenienza.

Doppo, che la Rep. castigata la cõtumacia d'Alfonso, lo discacciò dallo Stato, non possedè, nè ritenne per vn sol giorno quel Marchesato; ma conforme gli accordi (benche mal'osseruati da Alfonso) lo lasciò alla libera amministratione del depositario eletto conforme alli concerti. E s'auanti all' Imperator Ferdinando trattò del merito, lo fece non come auanti a Giudice, che sempre ricusò, ma per giustificare appresso S. M. Cesarea il suo procedere, e rigettare le calonnie del Marchese Alfonso. Che se poi non proseguì la causa del merito rimessa a sua instanza nella M. del Re Filippo II., come Duca di Milano, non nel 1563., come dice l'Oppositore, ma nel 1565., come appare dal decreto da me registrato alla lettera E., commessa poi da S. M. Catholica al Senato di Milano nel 1566., come per lo decreto alla lettera F., tali furono gli accidenti, quali succedettero, che necessitorono la Republica a prender altri pensieri, attesa massime la continuata contumacia d'Alfonsõ; poiche nello stesso anno 1566. i Finarini si ribellorono di nuouo dal Marchese Alfonso, fra il quale, & i Sudditi si cominciò nuouo giudicio auanti all'Imperatore Massimiliano II., dal quale fu commesso il Marchesato al gouerno de' Delegati Cesarei; nè molto doppo, cioè nel 1571. il Sig. Duca d'Alburquerche Gouernator di Milano se n'impossessò coll'armi, con palesare il disegno d'impadronirsene.

Hor da queste nouità seguite dal 1566. fino al 1571. ben si vede assai chiaro l'impedimento, per lo quale la Republica non proseguisse la causa contro il Marchese Alfonso; ma perche non l'habbi fatto doppo l'anno 1571., che scopersero i Ministri Regij l'auidità d'impadronirsene, non accade spiegarlo, potendo ogni Lettore raccoglierlo da per se stesso.

Questo non posso, ne deuo tacere, che quando fosse vero tutto ciò, che si finge il Contradittore, e che fossero trascorsi trentasei anni dal decreto della commissione fatta ad instanza della Republ. nella Maestà del Re Catholico, e che fosse andata deserta ogn' instanza di causa, che mai non cominciò, non perciò doueuano i Regij Ministri, doppo hauer inuogliato S. M. di quello Stato; persuaderlo a farne l'acquisto senza curare l'interesse notorio della Republica, la quale nõ poteua dimostrare maggior confidenza in S. M. Cath., come in consentir, e procurare, che gli fosse rimessa dalla M. Cesarea, così mal riconosciuta per colpa d'alcuni Regij Ministri, che in vece di chiarire, e dare efficacia di successi cõformi alle buone ragioni della Republica, viene ad' hauerle oppresse cõ acquistarle dal suo contrario, il quale l'oppugnaua. E quì mi sia lecito fra le tante prerogatiue, per le quali è celebre, e sopra ogni altra felicità del mondo desiderabile la conditione de' Prencipi

grandi,

grandi, deplorar'questa sola, che non potendo eglino reggere per se soli quel gran peso, al quale si dichiarò ineguale quel gran Mosè, tanto diletto, & assistito da Iddio; e conuenendogli vedere, e giudicare molte cose coll' occhi, e colli sentimenti de' suoi Ministri non rare volte accecati, e trauolti dalle passioni, vengono fatti rei appresso de' popoli, e la posterità tutta dell'altrui colpe. E tanto basti per rigettare, quanto viene apportato in proposito dal Contradittore, e per conclusione di questa seconda parte.

Nella quale colla distintione delle cose, la diuersità de' tempi, la varietà delle ragioni feudali, e delle persone si sono rischiarite le tenebre opposte al vero, intorno alle conuentioni seguite tra la Republica Serenissima, e Marchesi del Carreto, altri del tutto dalli Marchesi di Sauona, & i quali quantunque Signori del Finale feudo senz' alcun dubbio del Regno d'Italia, mentre era in fiore, doppo però d'esser stato reciso rimanendo senza signore alcuno, poterono obligarlo, come in effetto l'obligorno, alla Republica Serenis. prima colle conuentioni, e poi coll' alienatione di parte, e con riconoscerlo dalla stessa in feudo. E tutto ciò non ostante l'impostura del Marchese Alarame, il quale colla pretesione d'vna sesta parte di quel Marchesato contro la dispositione dell' Auo, n'ottenne clandestinamente, & inutilmente l'inuestitura per le due terze parti da Carlo IV., e senza hauerne mai nè pur tentata l'essecutione, la quale in ogni caso, come posteriore di molti anni alle prime conuentioni accordate nel 1292. col Marchese Antonio del Carreto suo bisauolo, non sarebbe potuta esserli d'alcuno impedimento; in consideratione anche dell'equità, e giustitia d'esse conuentioni, tutte impiegate a fauore de' Marchesi, & perciò rinouate nel 1340., nel 1345., e finalmente nel 1450. dal Marchese Giouanni nella stessa occorrenza, nella quale con beneficio segnalato venne egli reintegrato del Finale dalla Serenis. Republica, dalla quale n'era stato giustamente priuato il Marchese Galeotto suo fratello per colpa espressa di manifesta ribellione, colla quale vltima rinouatione di conuentioni vanamente dissimulata dall Oppositore si tolgono tutti i cauilli, i quali senz' alcun fondamento le più antiche vanamente s'impugnano.

TERZA PARTE.

DEL POSSESSO, E PRESCRITIONE IMMEMORABILE.

FA passaggio l'Oppositore a trattar del possesso, ma pone gli sforzi maggiori contro le ragioni del dominio, e tenute per massime irrefragabili l'oppositioni da lui fatte nel precedente discorso, & da me rifiutate, tripudia all'hora maggiormente, quasi che con forza d'illatione, o senza, può conchiudere il nostro possesso essere ingiusto, inualido, e violento. E tutto che sappia, o saper debba ciò, che io prouai in proposito nella mia Cirologia cap. 64. & è volgato appresso i Signori Legisti, che basta il corso di cento anni a fare, che vn possesso sia immemorabile, & a renderlo nō solo mondo da ogni diffetto imaginabile, ma col priuileggio di buona fede, e di giusto titolo; ad ogni modo in altro non impiega maggiormente le parole, e gli argomenti, che a qualificare il nostro possesso come illegitimo; nè sente difficoltà alcuna, quādo gli venga commodo fingersi vn fatto a suo modo, o alterare qualche altro, benche notorio con dedurre quelle consequenze, che stima maggiormente giouargli. Di che non ti prender marauiglia o Lettore, perche non con altra antifaccia, che con questi modi si può coprire il brutto ceffo della violenza; & il nostro Contraditore si ride delle nostre ragioni, mentre come diceuo, vien rinforzato dalla potenza incontrastabile del Re Catholico, la quale si va imaginādo di poter indrizzare a suo modo, purche con qualche apparenza di ragioni possa render in qualche parte dubbiosa la controuersia.

Io all'incontro difendo la verità, e la giustitia, che indubitatamente è dalla parte della mia Serenissima Rep. e lascio il pensiero del rimanente benissimo raccomandato a chi tocca, & sopra tutto a Dio, ch'è sopra tutti. Et in ordine a manifestar più chiara la verità sudetta, tralasciate le cose già dette applicherò le risposte a quel solo, che apportato di nuouo in contrario non stimerò lontano dal presente proposito del possesso, che io pienamente prouai nella mia Cirologia nell'ottaua, & vltima parte, senza ripigliar distintamente tutte l'oppositioni per schiffare longhezza, ma non tralascerò cosa, fuori delle già rifiutate, della quale si faccia capitale, senza risposta.

Presuppongo però per maggior chiarezza del vero; già che la varietà dell'oppositioni mi constringe a farlo, esser cosa certa, e nota a tutti coloro, che hanno a pena tinte le sommità delle labra nella disciplina legale, che altro sia il possesso, altro gli atti possessorij, colli quali s'acquista, & si mātiene ottenuto, e si proua lo stesso possesso con nō minor diferenza fra di loro, di quello sia tra la causa, e l'effetto, come tra il fumo, & il fuoco. Et auēga, che il possesso solo si verifichi delle cose corporee, nelle quali sole si può insistere col corpo, non altronde dicendosi possesso per testimonio del I. C. che dalla positione de' piedi; nō però mancha, che a somiglianza di questo, anche le cose incorporee se non si posseдono, per lo meno quasi si possedono, & non s'auueri in esse vn quasi possesso; del quale gli atti si rendono maggiormente dubbiosi, di quello non sono gli atti del possesso, diuisi però in due generi fra di loro molto diuersi: onde altri si dicono hauer causa continuata, com' è, la seruitù d'vn muro del mio vicino di sostenere la traue della mia casa, il che segue continuamente

& in

& in ogni momento dil tempo: diuersamente di quello accada nella giurisditione (ch'è il caso nostro) nella quale gli atti possessorij sono discontinuati, e tanto è lontano, che richiedano la continuatione che datone l'acquisto per vn atto solo si mantiene, e conserua coll'animo, purche non si faccia, o si consenta ad atto contrario. E tuttoche questi atti, acciòche siano possessorij, e legitimi, richiedano tre necessarij requisiti. Che non possano farsi da altri, eccetto che da chi ha la giurisditione. Che s'habbia animo d'essercitarla. Che non gli sia contradetto, da chi ha ragione di contradire: non è perciò, che fra di loro non siano in moltissima differenza non solo per la facoltà separata, legislatiua, e giurisditionale, e questa in criminale, e ciuile; ma in ciascheduna d'esse. Posciache tanto il rilassare vn precetto, come il dare vna sentenza; il condannare, come l'assoluere, o il far gratia, o sospensione della condanna, la quale sia pecuniaria, o corporale, o di vita sono tutti atti possessorij di giurisditione, purche habbiano i tre requisiti. Nè per mantenere la giurisdittione ciuile in alcun luogo si richiedono sempre gli stessi atti vniformi, e della stessa natura, ma tanto vale a proua e la continuatione d'essa vn tratto di corda fatto dar hoggi ad vno, come la sentenza capitale essequita quattro anni sono in quell'altro, non togliendo la diuersità dell'atti, che egualmente l'vno come l'altro non sia atto possessorio di giurisditione.

Hor in proposito essere molto diuerso l'atto di costringer i Finarini a prender sale da Genoua, da quello di pagare i datij, è più che certo: poiche quello è vn monopolio vsato vniuersalmente da tutti i Potentati sopra le persone de' sudditi; e questo è vn grauame, che si pone sopra le mercantie: ma tanto l'vno, quanto l'altro è atto efficacissimo costumato in tutti i paesi di quasi possesso di giurisditione. E tanto più efficace quello del sale, che non della mercantia, quanto che grauare le stesse persone, & in cosa necessaria al mantenimento della vita humana, non può disgiongersi dall'esercitar sopra essi giurisditione. Per lo che vediamo, che tutti quelli, che in vn paese vsano la facoltà di distribuire il sale, l'essercitano parimente nel raccogliere i datij. Il che ha più forza nelli termini nostri, ne'quali mentre la Rep. vsa della facoltà douutale di proueder di sale i Finarini, non pretēde, che gli siano sudditi; ne hà altra ragione d'vsarne, che per essere Signora del mare, per il quale non può transitare senza la permissione di lei. E che sia il vero, quando il Finale si potesse proueder di sale per via di terra, non pretende la Rep. ragione alcuna di prohibirglielo; mentre dunque in sol riguardo al dominio del mare è ammessa la Rep. alla facoltà di vender sale in Finale, già si conchiude esser'atto possessorio del dominio del mare,

Nè togliono l'efficacia ad vn atto tanto rileuante le ragioni del sale estendenti oltre confini della Liguria ne' mari di Toscana, & di Prouenza, ne' quali la Republica non è Signora; perche se per la variatione delle cose ha perduti quelli, gloriosamente posseduti da nostri Maggiori (come prouai nella Cirologia per tutto il cap. 42. con non pure dimostrare in gran parte gli atti possessorij, e quel che più importa con dissimulare per longa stagione atti contrarij) non è però a lei prohibito il mantenersi questi, continuando in essi gli atti possessorij, tanto più efficaci nel proposito, quanto più certamente sono con atti positiui approuati da S. M. Cath. doppo d'essersi impadronita di quello Stato.

E se nella Cirologia io indrizzai le proue tutte all'affare del sale, fù perche di questo là solo cadeua la controuersia ne' termini molto più difficili nella pratica, poiche conueniua, che per l'essatione i Regij Ministri permettessero, che nel Regio Territorio andasse vn Ministro della Republica ad essercitar questa fontione; la quale difficoltà cessaua nella materia de datij, i quali quando fossero stati fraudati da Finarini, haueuano a fianchi la fregata de' commerci, che gli constringeua al douere, fino a tanto che dalle violenze vsate da Signori Gouernatori di Milano le fu permesso, senza necessitar la Republica a mandarui in vece di quella vna Galea, dalla quale ha presa occasione il Sig. Marchese di Carazena delle hostilità, che prouiamo.

Nel rimanente non si nega, che nel distretto della Riuiera di Ponente non siano alcuni luoghi, come Finale, Loano, Oneglia, Monaco, e Mentone, che non sono in dominio della Republica; ma che mari a detti luoghi contermini non siano in dominio della Republica, si nega assolutamente, per quanto il Contraditore studij di metterlo in controuersia, della quale si tratta; e s'alle volte in detti Stati furtiuamente, e senza consentimento delle compere di S. Giorgio, sono stati da quei Popoli commessi qualche atti pregiudiciali a detta Signoria del mare, in parte anche venuti a notitia, sono stati corretti col castigo douuto, & in parte sono andati impuniti per inauertenza, o ignoranza del fatto appresso coloro, a quali s'apparteneua corregergli, il più delle volte persone priuate, le quali sono solite prender in affitto, anco sotto formalità di compra, gli dritti della riscossione, de quali viene continuato il possesso. E nel mentre quell' atti tirare non si possono, nè si deuono in consequenza del rimanente, il che gli è saluo, come l'vso cotidiano dimostra, viuendo tutti i sudetti Popoli, come distrittuali suggetti alle leggi de' commerci, alle quali tutto giorno obbediscono, e presi in frode sono castigati non diuersamente da quello, si costuma con Finarini.

I Dottori da me in gran numero apportati nella Cirologia escurso 17. & 56. formano vna commune opinione a prouare, che la mia Serenissima Republica non riconosce superiore in terra, che per tempo immemorabile ha prescritto il dominio del mar Ligustico, senza fare alcun d'essi mentione veruna de priuileggi Imperiali, e con gran ragione; poiche anzi priuileggi Imperiali si fondano

fra

fra l'altre ragioni sopra questa prescrittione. E se all'autorità di tanti Dottori si fosse compiaciuto piegare il suo giudicio l'Oppositore, haurebbe potuto in breue sodisfar pienamente, e concludentemente alla questione propostasi in questa terza parte, com' era obligato, cercando la verità, massime doppo hauer letto fra essi l'Eruditissimo Vgone Grotio, che a nostri tempi hà portato il candore della lingua latina fra gli Olandesi, il quale, tutto che con tutti gli sforzi contro Seldano studij prouare non sussistere la pretensione de' Spagnoli d' essere padroni delle marine Orientali, & Occidentali dell'Oceano con giurisdittione di prohibire la nauigatione d'essi a tutti gli altri, attesa l'immensa vastità di quei paesi, tanto in mare, quanto in terra, ad ogni modo col costume di tutti gli huomini ingenui, venerata l'autorità di tanti sauij, si riduce a consentire hauer luogo l'opinione contraria in qualche mare ristretto fra certi limiti, come a dire nel mare Adriatico, e Ligustico per gli Venetiani, e Genouesi; ma che non perciò estender si possa all' immensità di quei mari, che bagnano vn altro mondo: Onde il fugire ciò (com'egli tenta) con dire, che quei Dott. non assignano i confini, è dire vn niēte, auenga che l'affermare della Spagna, che sia Catholica, non è parlare dubbioso, & incerto, per lo quale si possa metter in dubbio vn'assertione tanto vera, & tanto gloriosa a quella natione, si perche i confini della Spagna sono per se stessi noti; come perche chiunque non l'intende, da tale assertione hà facoltà di prender vna mappa, e riconoscerli: non diuersamente del mar Ligustico, & Adriatico, delli quali mentre vn'autorità irrefragabile proua essere stati prescritti di prescrittione immemorabile da' Genouesi, e da' Veneti, come che il non specificarsi i confini, e sapersi, che il Papa, l'Imperatore, & il Re di Spagna possedono Stati bagnati dall'Adriatico; non proua contro l'vniuersalità del dominio Veneto in quel mare. Veda l'Oppositore stesso qual forza possa hauere in proposito contro di noi per schernire l'autorità di quei Dottori, che non specificano i confini del mar Ligustico, e che nella riuiera siano popoli non suggetti alla Rep. ma ad altri Principi, oltre che, quando altro non vi mancasse, che la specificatione de'confini, egli stesso gli riconosce da Crouo a Monaco. E quando habbia bisogno di più certa proua, habbia nel proposito in pronto tutte le leggi sopra datij specificate fra detti termini, & vna infinità di locationi de'datij fatte in tutti i tempi, nelle quali altro non v'è di più certo de'detti confini; nè s'adombri, o pensi adombrar altri con quella variatione di Crouo, e di Porto Venere non v'essendo maggior distanza dall'vn loco, all'altro, che di quanto è largo il seno della Spetia vsato promiscuamente, perche il Crouo è vno scoglio, che porge nel mare limite del paese, Porto Venere è il luogo, doue come nell'vltimo confine risiede il Commissario deputato per il buono incaminamento dell'essatione de'datij.

Che poi i priuileggi distruggano la prescrittione, mentre in essa si legge fondaruisi; e quando non vi si fondassero, essendo sufficenti a portare vn titolo molto diuerso, è ragione non ad altro valeuole, che a dimostrare la cagione del gran zelo professato da questo Autore, perche sopra essi non si collocasse da noi il fondamento di tutte le nostre ragioni, non solo per annichilare le ragioni dell'acquisto da Saraceni (come habbiamo veduto di sopra) ma per toglierne il preggio della prescrittione in questo loco.

E s'appresso i nostri maggiori era il possesso naturale, com' egli confessa, ma vuole, che il ciuile fosse appresso il vero Signore, io ciò ammetto, che senza sopraggiongergli nuoua ragione, non possa prescriuere. Ma mi saprebbe dire l'Oppositore, chi fosse quel vero Signore, che possedeua ciuilmente il dominio del mare Ligustico? L'Imperator Federico I. nè come Re d'Italia, nè come Imperatore; perche non mai l'hebbe da alcuno: e quando col priuileggio dato a Genouesi approuò tuttociò, che possedeuano; già più di cento anni prima possedeuano il mar Ligustico vorrebbe che s'intēdesse senza esprimerlo cioè il Marchese di Sauona nella riserua fatta nel priuileggio a fauore di tutti i Conti, e Marchesi, ma la riserua non è de'possessi; oltre che la riserua non si estende oltre il genere della concessione, la quale, essendo ristretta a poter constringere i sudditi de'Marchesi alle fattioni maritime, non comprende giurisditione del mare, e perciò, come altroue si disse, questa riserua niente appartiene al dominio del mare approuato dall'Imperatore nello stesso priuileggio con termini generalissimi di cose, e ragioni di quà, & di là del Mare; nel quale non si legge riserua, o limitatione alcuna. Per lo che dalla stessa confessione del contrario, che i nostri maggiori possedessero naturalmente, non v'essendo alcun' altro, che possedesse ciuilmente, si conclude, che possedeuano pienamente, benche senza necessità, perche il possesso centinario toglie tutti i scropoli, come sopra s'è visto.

E quando l'Oppositore fosse Podestà in Genoua, e Giudice di questa causa, non dourebbe ricercare dal nostro fisco le proue, come s'essigessero da Finarini i datij; instrutto dall' autorità di tanti Dottori, che la Rep. nostra ha prescritto il dominio del mare Ligustico, e piu in particolare, che ha dato, e dà le leggi a tutto questo mare da Crouo a Monaco in proposito delle gabelle con distinta mentione de'sudditi, e distrittuali, e che sotto queste leggi sono state esse gabelle per volte innumerabili vendute a Gabellieri, però ogn'ordine giudiciale vorrebbe, che imponesse carico a Finarini di prouare per qual cagione, o priuileggio, nauigādo eglino per questo stesso mare, volessero sottrarsi da obbedire alle leggi sudette, cosa che non fa alcun'altra natione del mōdo; poco valendogli esser sudditi compri dal Re di Spagna; poiche gli stessi Castigliani sudditi naturali della Corona non

ricusarebbero,

ricusarebbero, come tanti altri sudditi d'eguale conditione con essi loro Napolitani, Siciliani, Sardi non ricusano d'obbedirle: Et al certo messi a questo ponto, come richiede ogni ben regolato giudicio, i Finarini, & con essi i Regij Ministri, che con tanto scandalo han mosso questa querela, conoscerebbero l'essorbitanza della pretensione; & quanto corte sarebbero le loro proue se l'hauessero da prendere dalla violenza vsata contro la fregata del Commercio, o contro due barche de pescatori, li quali per prouisione della Città stauano pescãdo su la bocca di quel porto che ha seruito tante volte per sicuro refugio non men da tempeste, che da nemici all'armate di S. M. Catholica, come vederemo a suo luogo.

Nè ponto vale in proposito la variatione del modo dell' essigenza de' datij; ne intorno alla discrepanza dell' atti seguiti intorno all'essigenza, anzi ancorche constasse, che si fosse cessato dall'essigenza (purche non si mostrino atti repugnanti, il che non si trouerà mai) perche, essendo gli atti possessorij innumerabili, e fra di loro diuersi; in ordine però a mantener il possesso, sono tutti gli stessi, come diceuamo di sopra, ancorche cessassero del tutto, non perciò contradicono al possesso, il quale col solo animo si mantiene.

Dall'allegare che fa l'Oppositore, le conuentioni seguite col Marchese Giouanni l'anno 1451. dimostra, che non le tralascia nel proposito delle conuentioni per scordo, ma perche non trouò con che risponderle, finge tutto il contrario di quello appare per gli instrumenti publici dati alle stampe, mentre con animosità da non essere creduta, afferma esser il Marchese stato violentato dalla Republica; leggendosi in essi, anzi essere stato dalla stessa beneficato all'instanze del Marchese di Monferrato colla restitutione del Finale, del quale era nell'attual possesso, hauendone per misfatto discacciato il fratello; n'essere state sforzate dette conuentioni, come si è detto di sopra, e più diffusamente nella Cirologia, doue per *extensum* adequatamente si risponde a tutte l'oppositioni fatte in materia di dette conuentioni. Ma sopra ogn'altro argomento è l'oppositione contro le conuentioni; la doue dice, che s'erano le conuentioni in osseruanza, non occorreua prometterle, e che anzi non sapeuano, che cosa fossero, mentre nè parlauano sul generale.

Era necessità precisa, che si rinouassero, come si rinouorono l'inuestiture rispetto alla parte feudale, perche, mentre la Rep. giustamente se n'era impadronita, cessauano colla metà del feudo tutti gli altri patti, e conuentioni assorbite dal pieno dominio; non potendo la stessa cosa seruire a se stessa ne al proprio padrone, e perciò rinouãdosi coll'inuestitura la parte feudale, la stessa ragione voleua, che si rinouassero tutte le conuentioni, le quali senza detta rinouatione sarebbero andate a spasso; e se la rinouatione fù relatiua alle conuentioni fatte col Marchese, e con Marchesi, come con Antonio la prima del 1292. e con Giorgio, e compagni la seconda nel 1340. & 1345; senza fondamento è il dire (come afferma l'Oppositore) che non sapessero cosa si fossero.

Anzi l'osseruanza si vede espressa, perche doppo detto anno del 1451., essendosi intorbidate di nuouo le cose nostre, & inuolte in nuoue turbolenze di guerre, per le quali la Republica colla facilità di quei tempi da me spiegati nel cap. 45. si sottomisse a certe capitolationi sotto dominio del Re di Francia; nelli stessi tempi il Marchese Giouanni, e suoi sudditi furono condannati in pene diuerse per occasione del traffico del Sale, e per hauer sbarcato mercantie al Finale; & essendosi poi fatta la ricõciliatione nel 1459. e stabilita nel 1460., come per gl'instrumẽti stampati *litt.* Q. 3. in essi si promette per parte della Republica, & si stipola per parte del Marchese Giouanni, che le dette pene per occasione delle dette contrafattioni restino sospese per tre anni nel primo, & per altri tre nel secondo, dalla qual gratia, benche leggiera di semplice sospensione di pena per contrauentione alle promesse, pochi anni prima fatte in questa materia stessa di non sbarcar merci al Finale, non può essere più contestata la proua dell'osseruanza, mentre in quei casi, che fu contrauenuto succedette la pena riconosciuta per legitimamente data, mentre se ne desidera, & ottiene la sospensione. Et è ben facile a credere, se stima l'Oppositore, doue il contratto dice, farsi la sospensione. *De omnibus contrauentionibus commissis occasione salis, & aliarum mercium quomodolibet exoneratarũ Finarij, aut in alijs locis vetitis de omnibus pænis, in quas D. Ioannes &c.* d'hauer adombrato vna proua tanto efficace con dire, che restasse sospeso ogn'atto di mercatura; dal che conclude, che il tutto consistesse in semplice pretensione della Republica: io non saprei che dirti, o Lettore, se doue l'accordo parla di contrauentione, e questa si specifica in che fosse stata commessa, di condanne, perciò seguite con domandare, & ottenere vna gratia di sospensione; si può voltare dall'Oppositore in senso imperfettissimo, e quasi senza senso di sospensione d'atti, la quale non può hauer luogo in atti fatti, & passati per distinguere la vera, e germana intelligenza, e trarne consequenza a suo modo; questo è giudicio, che a te s'appartiene, o Lettore, da farsi con pochi riflessi.

Come mentre tu lo vedi entrare nella narratiua del seguito nel Finale al tẽpo del Marchese Alfonso dall'anno 1558. in appresso fino al 1571. nel quale se n'impossessorono l'armi di Spagna; & asserire senza proua alcuna, che v'entrassero per hauer' inteso, che il Marchese Alfonso per mezzo di Scipione Fiesco trattaua in Francia di farle vendita del Finale, dare in ciò gli deui quel credito, che teco stesso s'acquista, mentre nella stessa narratiua in parti sostantialissime notorie in cõtrario dalle stampe da me publicate; essendo tanto lontano, che quell' armi (com' egli dice) v'entrassero a

sero a nome dell'Imperatore, che le stesse lettere del Duca d'Alburquerque scritte a Finarini, & a Commissarij Imperiali dichiarorono di farlo egli, senza ne pur saputa del Re suo Signore; onde, & i Cōmissarij partirno disgustati da Finale, e ne fece grandissimi rumori Massimiliano II. all'hora Imperatore, e doppo di lui l'Imperator Rodolfo. Et affermando colla stessa sincerità, che la mia Serenissima Republica vsasse in quei tempi di queste ragioni, per goderfi in quel mezzo tempo il Marchesato, e seruirsi del pari della terra, e del mare a suo talento, con distruggere il porto di Varigotti; e pure per le stesse stampe è notorio, che per la seconda solleuatione de' Finarini la Republica non s'intromise in quello Stato, gouernato sempre da Commissarij Imperiali: E circa i tempi della prima fino alla reintegratione del Marchese Alfonso è parimente vero, che in conformità dell'accordi fatti coll'Alfonso, perseuerò sempre il Marchesato sotto il sequestro patuito. Intorno a che fù tanto religiosa osseruatrice la Republica, che la doue hauendo il Marchese rotto gli accordi, e andato a querelarsi in Germania, e hauerebbe di ragioni potuto appartarsene ancor essa, e rientrare al possesso con gran facilità per essere in potere de suoi Cittadini; se n'astenne ad ogni modo per non cader in sospetto di simil macchia. Hor mentre in cose tanto certe si fà lecito l'Oppositore di trauiare con narrationi supposte a suo modo, non sò, come tu possa prestargli credito in ciò, che suppone senz'altra proua: che Alfonso litigante nella corte dell'Imperatore s'arrischiasse di trattar vendita con Francesi in pregiudicio dell'Imperatore, e che questi inuolti sotto il Re Carlo nelle discordie aualorate colli pretesti della Religione intraprendessero nuoue occasioni di brighe nell'Italia col Re Filippo II. posto in quei tempi nel maggior fausto del suo Principato, hauendo in quei tempi stessi domati i Fiamenghi sotto il generalato del Duca d'Alua; e che tutto ciò facessero i Francesi non per altro, che per l'acquisto d'vn pouero Borgo situato nella Liguria a loro di niuna consequenza.

Che per parte della Republica si trattassero nouità contro Finarini in questi tempi coll' intelligenza de' Commissarij Imperiali, del che hauessero richiamo dal Sig. Duca di Terranoua Gouernatore di Milano senza apportare proua. All'hora si potrebbe ammettere all'Oppositore, quando hauesse vsata maggior pontualità nell'altra narratione; ad ogni modo non sò vedere, a che giouino queste assertioni generali. Posso ben affermare colla proua alle mani *Litt. S.* 4. di lettera scritta da' Signori Commissarij Imperiali nel Finale sotto il primo di Giugno 1579. al nostro Serenissimo Senato, per la quale instano, e richiedono l'osseruanza delle conuentioni colli Marchesi, contro gli quali, o altri atti possessorij, non sò quale effetto hauessero potuto fare le contradittioni del Sig. Gouernatore di Milano, atteso massime che per lo stabilimento passato trà la Maestà dell' Imperatore, e la M. del Re Cath. per le cose del Finale *Litt. X.* 4. la totale giurisditione del Marchesato era a dispositione de' Commissarij Imperiali; nè la Maestà del Re Cath. v'haueua altra parte, che di pagare il presidio de' Tedeschi dentro il Castello sotto vn Capitano Spagnuolo, i quali giurarono fedeltà all'Imperatore: nè la M. Cath. v'acquistò sopra ragioni prima del 1599., o più veramente 1602. acquistate per via di vendita, o permuta dal Marchese Sforza Andrea.

E quando di questi tempi non si prouassero atti possessorij, niente sarebbero minori le buone ragioni della Repub., ne si perde senz'atti simili il possesso vna volta preso, auengache per vn'atto solo si ritenga col solito animo senza necessità d'atti continuati; quando non consti (come non può constare) d'atti cōtrarij, perloche prouato il possesso antecedente, & susseguente (come indubitata è la proua nel caso nostro) per accettatissime, & indubitate dispositioni legali s'hà per prouato il possesso di mezzo.

Le lettere di S. M. Catholica si sono portate per testimonio irrefragabile della verità conosciuta, e confessata dà S. M. Cath. alla quale nè spetta l'interesse, quando non fosse vero; confessione tanto più da stimarsi in genere di proua, quanto ch'è seguita precedente la cognitione di causa dal supremo Consiglio d'Italia di Sua M. Catholica, che vidde le scritture. Ne procede con verità, che non parlino solo del sale; perche parlano espressamente anche della mercantia cō quelle parole aggionte al negotio del sale *Mercadurias y trattos*; oltre che, mentre si tratta di prouare il possesso del mar Ligustico, dalla proua del sale risulta quella della mercantia, che ha seco la stessa origine. Ne per altro si fece in quel maneggio più specifica mentione del sale, eccetto che perche in esso più particolarmente si faceua insistenza per le ragioni più volte apportate.

E se nel ristretto stampato, per dar qualche proua del possesso in questo particolare del datio, s'è dato principio da alcuni atti seguiti in prima del 1586. non appare con qual fondamento l'Oppositore ne faccia tanto capitale per non hauer cominciato fino dall'anno 1571. non dimostrando, che obligo hauesse di prender la proua tanto dalla lontana, sarebbe stato anche sopra il bisogno, s'hauesse cominciato dal tempo, che il Sig. Marchese di Carazena era venuto al Gouerno di Milano, con dimostrare, che mentre venuto a quel Gouerno hauea trouato la Repub. nel possesso, non poteua, nè doueua con atti violenti, & ingiusti turbarlo, & poi con sinistre informationi mandate alla Corte, & sopra fondamenti non sossistenti ottenerne da vn Rè Cath., e giusto vna ordinatione per se stessa di tanto scandalo.

E perche tu intenda, o Lettore, qual misterio sia nascosto in quella prefissione di termine nelle lettere Regie del 1571. mentre che per altro la Repub. Serenifs. pretendeua d'essere restituita dello spoglio

patito nel 1616. le sarebbe bastato prouare il possesso del tempo dello spoglio, il quale rimaneua prouato dalla sola espulsione dello Stapolero posto dall' Vfficiali delle Compere di S. Georgio in Finale, colla restitutione del quale tutte le cose restauano quiete.

Sappi, che la Repub. pretendeua restitutione più ampia, che non era di riponere la stapola a suo luogo, ma che fossero ritrattati moltissimi altri pregiudicij sofferti da Signori Gouernatori di Milano intorno all'vso della giurisditione ne'mari del Finale, fra quali pregiudicij era essorbitantissimo, & intollerabile quello sofferto a tempo del Sig. Conte di Fuentes, quando fece prender la fregata del Commercio, & imprigionare quei poueri marinari; e perciò già che, la Repub. vsaua la diligenza per riporui di nuouo lo Stapolero, passaua più auanti, & è, che fossero ritrattati tutti i pregiudicij doppo che l'armi di Sua Maestà Catholica erano entrate in Finale, col calore delle quali erano seguiti.

E che sia il vero, nelle due prime lettere di S. M. Cath. date in questa materia all'Ambasciator della Repub. sotto li 19. Genaro, & 4. Aprile 1618. s'ordina nella prima semplicemente, che il Gouernator del Finale non innoui cos'alcuna circa le due cose, delle quali si lamenta (cioè, del sale, e delle gabelle): e nella seconda, che lo stesso Gouernatore di Finale ritratti le nouità vsate, delle quali si lamenta la Repub. restituendo le cose nello stato di prima. Ma conoscendo la Republica, che l'essecutione di quest'ordini regij non hauerebbe imposto la total quiete a questo negotio conforme alla giustitia, & alle regie promesse fatte nell'acquisto del Finale; impetrò le terze lettere sotto li 31. Maggio 1619. nelle quali non solo s'ordina generalmente la restitutione in pristino delle nouità vsate dal Gouernatore di Finale, ma prendendo la pratica più in generale.

Hauiendo considerado todo con la attention, que se deue me hè resuelto de ordenaros como lo hago en conformedad de lo che se ordenò al Marques de Villafranca vuestro Predecessor en este cargo en carta de 4. Abril de este año en materia del sal non deseis innobar ninguna cosa en este Estado del Final assi en esta materia del sal, como en las mercadurias y trattos.

Ecco specificate le due cose, delle quali genericamente nelle due prime lettere. Ecco che vanno del pari, come originate dalla stessa cagione. Ecco, che il dichiarato, & ordinato intorno alla materia del sale si deue intendere anche della mercantia; segue la gionta.

hauia

Y que no se baia contra la obseruanzia, que aya en la virtud de vnas cõuenziones antiquas entre la Repub. de Genoba, y Marqueses del Final, quando en mi nombre la tomò la primiera vez el Marquese de Aymonte essendo Gobernador de este Estado.

Ecco che l'ampliatione abbraccia la restitutione oltre lo spoglio fatto vltimamẽte dal Gouernatore di Finale e non vuole, che si vada contro l'osseruanza delle conuentioni, che questo Contradittore si mette sotto i piedi. E perche si conosca a questo sol fine esser stata fatta questa gionta, e per rimediare a tutti gli inconuenienti cagionati da' Ministri Regij: Conchiude.

Syn embargo de qualquier acto, que en contrario se aya echo despues a cà.

Ecco più chiaro della luce di mezzo giorno, che questa limitatione di tempo dal 1571. non è stata apposta, come vuole questo Oppositore per constringere à maggior proua la Republica, ma per prouedere più pienamente, come richiedeua la giustitia, e la Maestà d'vn Rè tanto grande, che fossero tolti di mezeo tutti i pregiudicij, che contro il tenore delle conuentioni fossero stati fatti alla Repub. Serenis. da Ministri Regij dal tempo, ch'erano entrate in Finale l'armi di Sua M. Cath. Conuenendo sapere, che al tempo di questa innouatione la Repub. per mezzo del suo Ambasciatore continuaua auanti al Re Cath. le querele per occasione di molti tentatiui vsati da Regij Ministri in Finale in pregiudicio della Signoria del mare, e del traffico appartenente alla Repub. contro le promesse del Re, e questo fu il motiuo, per lo quale s'espresse nelle lettere regie, che si douessero restituir inpristinum le cose turbate nel Finale, non ostante tutte le nouità, che fossero state commesse fino al tempo della data di quelle lettere, fra le quali senza dubbio s'include la violenza vsata contro la barca de' Commerci.

Tutto ciò chiaramente, e senza contraditione alcuna si proua con la lettera di S. M. Cath. de 30. Aprile 1622. registrata nel fine del presente scritto.

Al qual'ordine tanto preciso hauendo replicato il Sig. Duca di Feria con mandargli informationi toccanti al merito della pretensione, replica S. M. Cath. doppo la dilatione di molto tempo con lettera de 23. Febraro 1621., che hauendo vedute le sue repliche, e considerato il tutto, e consultato il negotio nel supremo Tribunale d'Italia, sentito l'Ambasciator della Repub. comanda, che il detto ordine de 31. Maggio 1619. sia essequito.

Hor vedi Lettore s'io ti dissi il vero, che questa limitatione di tempo a prouar'il possesso del 1571. la quale non hà altra origine, che dalla lettera reale, non fù posta ad altro effetto, che per prouedere più pienamente all'indennità della Repub., & pure questo Oppositore ne vsa per confondere coll'autorità delle lettere regie tutta la proua del possesso, che riluce da tutte le parti.

Gli testimonij poi, che furono essaminati l'anno 1619. mentre pendeuano l'instanze della Republica appresso a S. M. Cath. per riparo dell' aggrauij riceuuti da' Ministri Regij in Finale intorno al fatto della mercantia, conspirano alla stessa verità, che le querele nostre in quei tempi non si restringessero al sale; ma non furono indutti per prouare vn possesso immemorabile, come si finge l'Oppositore per francamente rigettarli, ma per vsare di quel genere di proue intorno alli possessi, che maggiormente conclude in riguardo de' tempi decorsi à memoria d'huomini, e perciò mentre essi depongono

depongono di tutto il tempo, che possono per l'età, essendo settuagenarij adeguano l'intentione, & il bisogno: e l'impugnargli, perche non deponghino oltre la loro memoria, è lo stesso che ascriuergli à mancamento quello, che concorrendoui sarebbe difetto insanabile d'impossibilità, e denegargli vanamente la fede in quello, per lo che non furono essaminati. Perche il detrahergli per esser Genouesi, ó perche le depositioni loro siano circonspette, e lontane da quelle asseueranze affettate più atte à scoprirne gli affetti, che necessarie per concluder la proua con altre più minute eccettioni, e fra esse, che richiesti delle loro facoltà deponghino essere di mille scudi, e più sono cose tanto leggiere, che non richiedono altra risposta in vn numero di sei testimonij contesti, bastanti per loro stessi a far piena proua, la doue vsati furono in quei tempi per corroboratione solamente di quelle proue, che risultano da publiche, e irrefragabili scritture.

Leggierissimi poi sono i modi, colli quali studia di rifiutare alcuni dell'atti possessorij riferiti dall'Autor del ristretto *vers. de cose* opponendogli varij: Hor che siano seguiti doppo l'anno 1571. Hor per non esser in persona de'Finatini. Hor perche furno forzati. Hor per esser accaduti non intorno à mercantie, ma del sale. Hor per interuenire in essi i sudditi della Republica. Hor perche furono contradetti da Signori Gouernatori di Milano; anzi fattone risentimento sotto varie forme. Et hor per altre ragioni, tutti per le qualità considerate fra di loro diuersi, non meno di quello lo siano vn Spagnolo da vn Milanese, ma non già in riguardo della sostanza d'atti possessorij di giurisditione nel mare, nella quale sono gli stessi, non diuersamente di quello in riguardo d'essere huomini il Milanese, & il Spagnolo: e per manifestarlo più chiaramente mi riserno di farlo in appresso nella quarta parte separata dalle altre, fuori della promessa, dall'Oppositore per celebrare credo io cō maggior apparato la qualità dell'impresa del Sig. Marchese di Carazena contro de'Genouesi; ne io deuo defraudar S. E. dalla fama proportionata procurata dal nostro Oppositore; essendo massime gli atti possessorij, che di sopra mentouai, della stessa natura con quelli, che s'adducano in questa quarta parte, ecettuate però le circonstanze di ciò, che intorno ad essi operò il detto Sig. Marchese di maggior violenza, e di manifesta ingiustitia. Due non voglio tralasciarne quì prima di venir alla 4. parte, per rintuzzare l'animosità, con la quale ei dice, non trouarsi che mai da Finarini, o Regij Ministri siau state domandate gratie delle condanne. L'vno sia di Pantaleo Maluasia, al quale sin l'anno 1592. fù presa in fraude vna barca carricata di merci in Finale per Marsiglia; e per intercessione cō lettere del Sig. Bartolomeo Beccaria Cōmissario Imperiale in Finale in gratia di S. M. Cesarea gli fù fatta la gratia. L'altro di Tomaso Burlo nel 1625. al quale fù presa parimente vna barca carrica d'oglio con alumi; & ad'instāza del Sig. Marchese di Castagneda Ambasciatore di S. M. Catholica appresso la Rep. gli fù fatta gratia con simile: Ne io che parlo senza maschera lo direi, se per atti publici non ne hauessi pronta, & indubitata la proua.

QVARTA PARTE.

NELLO STESSO ARGOMENTO

In riguardo alle contingenze correnti.

PER più chiara intelligenza del cōtenuto in questa quarta parte, nella quale si ristringe la cōclusione di tutto questo discorso, si deue sapere che alla misura della sterilità de' nostri paesi, e de' bisogni, che fino da tempi antichissimi hebbe la Città nostra di denaro per supplire alle tante spese che furono necessarie alle frequenti speditioni sì di mare, come di terra, le quali fatte furono per lo corso di settecento, e più anni, corrispofero le grauezze imposte per raccoglierlo, & conseguirlo: onde non è merauiglia, che l'impositioni siano fra di loro varie, & intricate, sotto nomi diuersi, e cō vna mano d'ampliationi, e limitationi: il tutto grandemente accresciuto dalla diuersità de modi sotto gli quali si riscuotono, e dalla moltiplicità de' Collettori che vi s'impiegano: e perciò pochi sono coloro, anche fra di noi, i quali habbiano vn'esatta cōtezza di tutto, massime per poter darne ad altri ordinatamente relatione, onde perciò fare pienamente, vi bisognarebbe vn trattato intiero.

Basti al presente proposito (per cominciare dalla significatione de' nomi) Altro essere sessanta caratti del mare, & il dritto generale d'vn per cento ad essi congionto: Altro la riua grossa: Altro la riua piccola: Altro le gabelle imposte sopra il grano, sopra il vino, sopra l'oglio, sopra la grascia, e sopra altra specie. Le quali tutte benche applicate alle Compere di S. Giorgio dalla Republica Serenissima; sono però amministrate, e riscosse da particolari Vfficiali, in vigor de' capitoli separati, colla douuta prefissione, e distintione di quanto, come, in che tempo, & a chi debbano far pagamento; e con espressione determinata delle cose sottoposte a ciascheduna delle grauezze sudette; e quale d'esse soggette ad vna, o più siano essenti in tutto, ò in parte dalle altre, le quali particolarità notissime a Gabellieri, i quali l'hanno sù le dita per la pratica longa, sono però tali, e tante da generare molta confusione nelle persone poco informate.

Quella però, che, come più intima al caso, fa più strettamente al nostro proposito, è quella, che io

 mesi

messi nel primo luogo, come la più antica, e di maggior sostanza, cioè gli sessanta caratti del mare, alla quale grauezza è aggionto il dritto generale d'vn per cento; la quale per la sua importanza è solita venderfi ad vna mano di Cittadini, per vn quinquennio a prezzo molto considerabile, chiamati Commerciari dal commercio, sopra il quale detta grauezza è imposta; per l'essigenza, a quali si concede dall'Illustrissimi Protettori *pro tempore* delle Compere (che ne sono i venditori) grandissima autorità con impetrargliela anche in criminale da Serenissimi Collegi; onde niun nome è più celebre frà Gabellieri, che de' Commerciari, e commerci; e si dicono sessanta caratti del mare, non perche non riguardi anche la terra; ma perche principalmente fù imposta repartitamente sopra il commercio del mare; dalla cui Signoria principalmente dipende; & è necessaria per mantenerla:

È degno però d'osseruatione notabile, che regolarmente la nauigatione del mare Ligustico è libera à tutti, che per esso vogliono trafficare, con mercantie di qual si voglia specie, o valore, per modo tale, che se tutte le ricchezze dell'Indie nauigassero per lo mare Ligustico, costeggiando le spiaggie da Crouo à Monaco, non pagarebbono vn soldo di grauezza; ma (escluso il sale) passarebbero oltra liberi senza alcun pagamento, e questo non per diffetto di giurisditione, per la quale la Serenissima nostra Republica non habbia potuto, o non possa di presente imponer grauezza a chi traffica per il suo territorio, come fanno tutti i Potentati del Mondo; ma perche ella singolarmente vuole hauer liberato il mare, non solo per cauarne vtile (da cui se non fossero stati i bisogni publici, se ne sarebbe astenuta) ma per beneficio di tutto il Christianesimo; il quale nauigando per lo nostro mare, lo può fare sicuramente con pagare solo quelle grauezze, che sono imposte sopra certi casi particolari, e le quali pagano gli stessi Cittadini amministratori liberi del gouerno; Onde s'è compatibile in qualche parte l'auidità di coloro, che per vtilitarsi le fraudano; si rende intollerabile affatto l'arroganza di qual si voglia, il quale pretenda andarsene essente.

Questo grauame de li sessanta Caratti del mare, colla gionta del dritto d'vn per cento, cō altro nome il commercio riscuote cinque per cēto sopra tutte le mercantie, che s'estrahono sì per mare, come per terra dalla Città di Genoua, e da tutto il distretto Genouese da Grouo a Monaco per portarle fuori dal detto distretto, come per lo cap. primo delle regole de commerci: e lo stesso pagamento è imposto per quelle, che s'introducono, come per lo cap. 3. il che per risguardare il caso nostro vien spiegato colle seguenti parole:

Et totidem libras quinque pro singulo centenario de omnibus rebus adducendis, apportandis, & mittendis de extra districtum Ianuæ Ianuam, vel in dictum districtum per mare, vel per terram siuè exonerentur in terram, siuè de ligno in lignum, siuè non.

Ma perche la sola destinatione di portare le merci nel distretto non è sufficiente per renderle suggette al detto carico, come suonano le parole, ma deue essere sempre lecito al Mercante il pentirsene; nè fu intentione del Legislatore di caricare di peso alcuno le merci, mentre erano in altrui Territorio: perciò con capitolo espresso 34. fu dichiarato, che all'hora detta destinatione operasse il suo effetto d'obligare al pagamento, quando fosse congionta coll'effettuatione d'hauerle condotte attualmente nel dominio colle seguenti parole;

Omnes, & singulæ res, & merces obligatæ solutioni caractorum soluere quinque pro centenario, postquam conductæ fuerint ad loca Serrauallis, Gauij, & Vuadæ, & etiam in alijs locis propinquis, & propè littora Maris à Crouo vsque ad Monacum per milliaria vigintiquinque, sint, & intelligantur obnoxia, & obligata solutioni caractorum de aduentu, non secus quàm si conductæ fuissent in Ianuam, siuè tres Potestatias.

Da questo carico di cinque per cento sono eccettuate molte merci in tutto, o in parte, come sono grano, vino, oglio, anzi le stesse specie per altro suggette sono libere venendo da certi luoghi, o per altre strade, ouero oltre certi limiti, che non fanno a nostro proposito; come per cagion d'essempio: L'Allume fabricato alla Tolfa nel dominio Ecclesiastico portato a Genoua paga al commercio gli cinque per cento; doue che portato a Genoua per nauigarlo oltre lo stretto di Gibilterra, non paga cos'alcuna. Ma al proposito, che habbiamo alle mani calza mirabilmente ciò, che si dispone intorno gli distrittuali conforme sono i Finarini nel cap. 88. colle parole seguenti.

Districtuales Communis Ianuæ, qui franchisias, seù immunitates habent, seù habere pretendunt cum Commune Ianuæ sub quauis forma verborum, intelligantur, quantùm ad præsentem introitum attinet, eas habere prò illis rebus, & mercibus tantùm, quæ sunt natæ in loco, in quo habitant, vel eius districtu, quas cum nauigijs ipsorum extrahere, & nauigare possunt ad quascunq; Mundi partes voluerint, secundùm, & prout in dictis eorum franchisijs continetur; & pro illis rebus, & mercibus tantùm in ipsorum nauigijs vndecumque deferendis ad dictum locum, siuè eius districtū ibidemque consumendis, & prout in dictis eorum immunitatibus continetur. Dummodo tamen prius, & non aliter portum faciant cum dictis vasibus in Ianua, & expeditionem capiant a dictis Gubernatoribus; sanè tamen intellecto, quod omnes res, & merces natæ, & quæ nascentur, fabricataq; & sunt factæ, & fabricandæ, seù faciendæ in territorio Genuensi a Crouo vsque ad Monacum habentes tantùm originem in districtu Ianuæ, sicut sunt nucellæ, vinum, oleum, ferrum, coriamina, & pelamina, ligna, canepum filatum, stuppa, & similia nihil soluere habeant, dummodò consumentur in Ianua, vel in districtu.

E quì

E qui non posso contenermi, che io non esclami fino al Cielo, perche mi sentano coll'Angeli tutti i Santi, già che gli huomini s'hanno turate l'orechie, e che io non deplori la charità, e la fede de' nostri Maggiori, seguitate da noi loro posteri senza pōto degenerare, vsata verso i Distrituali sopra tutti gli altri non sudditi, con hauer gli eccettuati da quei carichi, che noi stessi sopportiamo; cosi male riconosciuta, che per non voler le Compere di S. Giorgio eccedere i limiti delle concessioni fatte loro con ampliarle; anzi per non voler consentirgli di confondere tutti gli ordini delle Gabelle, e permettergli ogni licenza ne' mari suggetti alla giurisditione della Rep. e perder il rispetto, e l'obbedienza a tutti gl'Vfficiali publici, s'adoprino in modo di porgere occasione à Regij Ministri di mettere in dubbio il dominio e possesso del mar Ligustico vnico Patrimonio della Rep. Genouese, posseduto pacificamente per lo spatio di settecento anni, & vsare contro tutta la Nation Genouese atti d'ogni più estrema hostilità, perche non si voglia rinonciarlo.

Ma ripigliando il filo. Gli ordini da me apportati riguardano (come da essi si conosce) la sostanza della grauezza imposta, ma non già i modi dell'essigenza, e gli espedienti perciò stabiliti, tutti indrizzati, a che il carico non sia fraudato, ma il tutto proceda colla pontualità douuta; anche in riguardo di distinguere la qualità, e quantità de' grauami, e le cose, e persone, le quali più, o meno, o niente sono grauate; e fra gli altri al proposito v'è il cap. 46. del tenor seguente.

Non possit modo aliquo, & ingenio excogitabili aliquis Patronus, vel Scriba, Ciuis, vel Extraneus exonerare, vel exonerari facere, seù permittere aliquas res, vel merces delatas in dictis vasibus in aliquo loco districtus Ianuæ a Crouo vsque ad Monacum, neque in mari intra vigintiquinque milliaria propè oram prædictam, nec in aliquo loco dicti districtus portum facere; Imo teneatur cum dictis vasibus onustis Ianuam venire.

E quanto all'vscita nel capitolo seguente.

Similiter non possit aliquis Patronus, Particeps, vel Scriba cum vasibus suis decedere, vel vela facere de aliqua parte dicti districtus causa eundi in sinum magnum, nisi prius venerit in Portum Ianuæ ad se expediendum, & faciendum, vt supra.

E da questo si conosce il vantaggio de Finarini sopra i sudditi stessi della Rep. essendo questi tenuti far porto a Genoua come quelli, ma non perdono quelle franchiggie, che à Finarini alla forma delle loro conuentioni son douute, oltre quelle che hanno communi con tutti gli altri distrituali.

Nè da quest'ordini, i quali finalmente non suppongono grauezza, alcuno può sottrarsi, il quale non voglia negare l'obbedienza alla Signoria legitima, di chi commanda; nè sotto pretesto d'immunità, ò franchiggia alcuno può sottrarsi da quest'obbedienza, perchè questo obbedire niente costa di borza: e pecca in temerarietà manifesta, chi in casa d'altri (come i Finarini a Porto Venere) ricusa prestare obbedienza all'vfficiali publici, quantunque fossero ben mille volte franchi: leggasi il cap. 86. alle seguenti parole.

Quælibet persona cuiuscumque conditionis existat, siue sit franca siue non, teneatur se expedire à Gubernatoribus præsentis introitus.

E con molta ragione, perche (come diceuo) qui si tratta d'obbedienza douuta da tutti, non di grauezza douuta limitatamente, si quanto alle cose, come quanto alle persone: e quando arrogantemente alcuno obbedir non voglia, quantunque per altro franco, sarà punito nella confiscatione delle merci non come obligato a pagamento, ma come disobbediente, meritamente abborrito, e castigato in tutti i luoghi, ne' quali s'osserui politia; leggasi il cap. 87. che immediate segue al predetto.

Item quod si quæ res, vel merces talis persona inuenirentur, quod non fuissent expeditæ, prout supra, sint, & intelligantur perditæ, & amissæ non obstante quacumque franchisia; quas res liceat eorum Dominis, siue illis apud quos erunt, eas recuperare, si soluerint, & dederint valutam ipsarū.

E da quanto fin qui s'è discorso intorno alli detti ordini di gabelle, si fa chiaro, essere di due generi fra di loro molto diuersi; e contrauenēdo ad essi, peccarsi molto diuersamente, cioe altro essere fraudare le gabelle, altro contrauenire all'ordini delle gabelle, perche, se bene tutti quelli, che fraudano, contrauengono all'ordini; non tutti coloro, che contrauengono all'ordini, tutti fraudano le gabelle: e se bene tutti quelli, che nauigano per il mare Ligustico, non sono obligati a pagar le gabelle, sono però tutti obligati a seruar gli ordini. Quindi nasce, che vno benche franco di gabella per le cose, che introduce, o estrahe dal distretto, può perderle; e non osseruando gli ordini, fare, che cadano in commesso, senza che perciò possa dolersi, che gli sian violate le franchiggie: e la ragion di ciò originale, è, che per essere essentati da gabelle, non sono essentati dalla giurisditione, & obligo d'obbedire; e quando le robbe sono dichiarate essere cadute in commesso, ciò può nascere non solamente per hauer mancato al pagamento delle gabelle, ma per hauer passato contro l'obbedienza.

Hor mentre la barca, presa a Porto Venere nel fine dell'anno 1652, di Patron Dominico Rossano di Finale, fu confiscata, per non hauer obbedito a questi ordini, di fare le denoncie, e per la stessa causa l'altre due nell'anno seguente 1653. per le quali gli Regij Ministri hanno fatte tante nouità, querelandosi, che si vogliano astringere i sudditi di S.M. Catholica a grauezze indebite; vengono queste querele fondate nell'aria, ancorche fosse vero, che i Finarini non fossero stati suggetti alle nostre grauezze, perche certamente sono suggetti alla giurisditione della Rep. mentre sono nel Territorio; & alcuno non può grauarsi, che siano castigati, mentre contrauengono. E mentre di questa distin-

distintione tanto sostantiale, e tanto al caso non vedi o Lettore fatta mentione alcuna nello scritto di questo Contraditore; riconoscer puoi parimēte, che (come acennai di sopra) egli non ha spiegato nello scritto lo stato della controuersia da lui essaminata; e quel ch'è peggio, meno di lui l'hanno hauuta nota i Ministri Regij; mentre vn castigo giuridico, dato legitimamente a disobbidienti in giurisditione aliena, chiamano oppressione di far pagar grauezze a chi non v'era obligato; e nè formano non pur querela, ma sopra d'essa procedono ad atti di violenze così grandi.

Aggiongo vn'altra distintione eguamēte inauertita, come la suddetta, e la quale colla stessa efficaccia discuopre tanto l'Autore delle violenze, quanto il Propugnatore nel suo scritto non hauer'hauuto noto lo stato della controuersia.

Tutto il fondamento contrario è riposto sopra questo, che non sia vero il dominio, e possesso del mare Ligustico della Republica Serenifs. rispetto alle marine del Finale, contermini alli lidi di quel distretto, secondo quella Dottrina (bastantemente rifiutata da tutte l'età, da tutti i Paesi, e popoli, e sopra ogn'altri dalli Spagnoli) che il Padrone della terra, sia anco Padrone del mare: sopra il qual fondamento il Conte di Fuentes commesse la violenza di far prendere la fregata del commercio, se bene in parte conosciuta, & emendata da Sua Eccell. col rilasso de prigioni & anichilata poi del tutto colle letere di S. M. Catholica, come s'è mostrato di sopra. Hor, quando tutto questo fosse vero, non potrebbe la Rep. nostra essercitare giurisditione sopra il mare dirimpetto a lidi del Finale, e di tutto quell'altro, che gli è dirimpetto fino in Affrica; Siasi: Questo certamente non toglie, che ne' mari, che sono a fianchi (se non per altro, per la stessa ragione d'essere la Rep. Serenifs. Padrona della Terra, sia anche Padrona del mare) non possa per consequente imponere a quei viandanti, che per quello passano, quelle grauezze, che più le piacciono; e che ciò facendo, faccia ingiuria ad alcuno. Nè di questa distintione haurai sentito, o letto motto alcuno, o Lettore; e pure quanto faccia al caso, conoscilo dalla doglianza proposta da Regij Ministri contra la nostra Republica per hauer mandato vna Galea nè mari di Sauona per osseruare i nauigli Finarini, che per là passano: quasi che questo sia vn'assediare i sudditi di Sua Maestà Catholica: e pure ben sai d'essere praticato da essi ad imitatione de' loro Predecessori, tenere compagnie di caualli nell'Alessandrino, e Tortonese, per impedire a frosfadori, che non portino grano dal Milanese nel Genouesato contro i diuieti, senza stimare di far atto hostile: non potendosi vedere pretensione più strauagante, che il non volere, che vn Potentato confinante nel suo indubitato territorio vsi della sua giurisditione sopra quelli, che trafficano per esso, essendo per altro vanità manifesta, il dire, ciò farsi in odio de' Finarini, facendosi in essecutione d'ordini antichissimi, e generali; i quali non singolarizzano i Finarini coll'altri Distrittuali; eccetto che in priuileggiargli sopra tutti i non sudditi: e lo stesso s'vserebbe contro Castigliani, e tutte l'altre nationi se frudassero le gabelle, e facessero ciò, che fanno i Finarini.

E quindi giontamente appare, non entrare la giustificatione, che i Regij Ministri presenti habbiano operato in proseguimento di quanto fecero i suoi predecessori: perche tralasciato, che non mai da quei Signori per occasione somigliante si venne a questa estremità di estrema violenza ne' mari indubitati della Rep. e quest'altra contro tutta la Nation Genouese; da alcuno d'essi non fu mai preteso, che non si potessero guardare i nostri mari da frosfadori, li quali commettessero fraudi alli carichi imposti a tutti coloro, i quali nauigano per essi, & il primo caso è stato il presente.

E quando pure il Sig. Marchese Gouernatore hauesse voluto preuenire e prouedere al rimedio dell'inconueniente temuto in persona de' Finarini sudditi di S. M. Catholica, e si fosse compiaciuto sopra questa querela, mandare vn de' suoi Signori Ministri al nostro Serenifs. Senato, come richiede (non parlo d'amicitia, ne di buona vicinanza, della quale dimostra di far poco caso) e vuole la ragion delle genti; se non fosse rimasto pago dall'euidenza delle ragioni suddette (il che non è credibile) per lo meno hauerebbe inteso, che la Serenifs. Rep. con hauer tenuta la Galea ne' mari di Sauona, altro non intendeua, che impedire per all'hora, che per gli mari indubitati di propria giurisditione, non passassero nauigli con mercantie contro gli ordini publici: cosa tanto lecita, douuta, e pratticata da tutti i Potentati ne territorij loro; onde non hauerebbe hauuto parole da richiedere, che fosse leuata via, non che stimata la causa bastante per vna doglianza, che ha potuto conturbare fin dalli più fondi non meno in publico, che in priuato vna Natione intiera, senza nè pure sottrarne colle Vedoue, e Pupilli, i luoghi pij.

Ma veniamo hor mai all'essame più ristretto dell'atti possessorij, benche bastantemente giustificati dal canto della Rep. Serenifs. per quanto fino a qui se n'è discorso in più luoghi: nel qual proposito io hauerei desiderato, che l'Oppositore, il quale si fa tanto capitale dell'atti contrarij repugnanti al detto possesso fatti in più volte, & in più occasioni da Signori Gouernatori di Milano, hauesse insieme apportato, qual effetto egli stimi, che faccino nel proposito, e che cosa voglia indurre da essi.

Perche se mi dicesse farlo per dimostrare il poco rispetto vsato da quei Signori Gouernatori verso la nostra Serenifs. Repub. con rinfacciar a noi la vergogna d'hauerlo tollerato.

Qui mi conuerrebbe piegare il collo, riconoscer il vero, e venerarlo; non già che la mia Serenifs. Republica non contradicesse al possibile, non ne facesse passare replicate querele alla M. del Re

Cath,

Cath. acciò prouedesse di quei rimedij, che richiedeua l'occorenza per tenerne lontano il pregiudicio: vero è, che non fece risentimento tale, quale richiedeua l'ingiuria, non già per alcun timore de'Regij Gouernatori di Milano; ma per veneratione douuta alla M. del Rè Cath. la quale certamente sarebbe restata offesa da ogni risentimento, che si fosse fatto: & hebbe per meno male tollerare la violenza vsata contro la fregata de'Gabellieri, le pretese rappresaglie ordinate, e la violenza commessa contro quattro pescatori in faccia della Città; che rompere vna guerra colla Maestà del Re Catholica di tanta maggior potenza, che non è la sua; non stimandosi obligata per vn vada così leggiero auuenturar il resto con tanto, e sì euidente pericolo: e spererò, che debba la mia Serenifs. Repub. riportare da te o Lettore lode di sofferenza prudente; massime, riducendoti a memoria ciò, che adoprasse, mentre si sentì dal Sig. Conte di Fuentes Gouernatore domandare il Golfo della Spetie, che di sopra accennai; potrai raccogliere non hauer mancato di coraggio, quando il bisogno preciso così richiedeua.

Se mi dicesse indrizzarlo per dimostrare, non essere stato il primo il Signor Marchese di Carazena ad vsar tratti simili, vsati da lui per non apparere minore a suoi predecessori: io hauerei amato meglio, ch'egli s'hauesse preso ad imitare il Sig. Cardinal Albornoz personaggio di prudentissimi consigli, colli quali potè liberar dall'assedio Valenza del Pò, nella quale pericolaua tutto lo stato del Re suo Signore in Italia; ò veramente i Signori Duca di Feria, e Contestabile di Castiglia, due delli primi Signori della Spagna per grãdezza di stati, e nobiltà di sangue, i quali e col consiglio, e coll'armi sostenero in colmo la Maestà & autorità del Re Cath. loro Signore in quello Stato, i quali, benche hauerebbero nella stessa guisa potuto operare, s'astennero però sempre da simili attentati. Aggiongo, che se i Signori Predecessori fecero prender la fregata del commercio, e concedettero rappresaglie equiualenti al danno preteso da Finarini; non passarono i termini d'impedire quello, che stimauano douer seguire in danno de' sudditi, o sia di risargli quello credettero hauer eglino sofferto indebitamente. Ma questo è distante, come il Cielo dalla Terra, dal depredar poueri pescatori sopra del nostro porto, sotto pretesto, che siano Francesi nemici del suo Re, potendo con lo stesso fondamento far vsare simili termini contro vna quantità dè Francesi, che habitano nelli stati di Spagna, e d'altri Potentati: e che importa il tutto, questo non ha che fare con formare querela, che la Repub. Serenifs. tenga vna Galea per custodia delle sue riuiere, e de suoi datij, con darla poi per giustificatione d vn'atto di violenza, come questa.

Ma se pure gli atti suddetti s'apportassero (come pare richiede più strettamente il proposito) per giustificare possesso per parte di S. M. Catholica, o per escludere quello della Republica, sarebbe questo vn prendere a burla le più certe massime della dispositione legale, frà quali niuna ve ne hà di più certa, come che gli atti violenti fatti senza legitima cognitione di causa precedente, per essere scompagnati da giustitia, e da ogni buona fede, siano rigettati come vitiosi, & affatto inualidi, e di niun valore a produrre possesso legitimo, e molto meno a far minori le ragioni d'vn legitimo possessore; massime quando in quelli non s'accheta, ma con replicati richiami dell'accaduto, continua nel suo possesso, nel quale il turbatore non perseueri.

Laonde, mentre quell'vnico atto di turbatione di possesso, che si propone contro la fregata de' commerci, presa per ordine del Sig. Conte di Fuentes seguì di fatto, violentemente, in vn subito, senz'altra cognitione di causa; contro del quale la Republica Serenifs. fece grandissimi richiami in Spagna, nè mancò perciò dalla continuatione dell'atti possessorij; come accetta, se bene accusa l'Oppositore; già è manifesto, non potersi quell'vnico atto al presente addurre per proua contraria del fondato possesso della Republica.

Ma per togliere da quest'atto vnico anche l'apparenza d'atto possessorio di giurisditione: certa cosa è, che senza l'animo di possedere non pure le cose incorporee, ma ne anche le corporee posssono possederfi nè per se stesso, nè per ministero d'altri: Hor dato, che questa violenza vsata alla fregata del commercio, hauesse potuto attribuire il possesso delle marine del Finale a Sua M. Cath., certo rimane, che mentre S. M. Cath. mossa dalle querele della Rep. scriue al suo Gouernatore di Milano, con sua lettera de 31. Maggio 1619. (le cui parole ho riferito di sopra) confermata doppo piena cognitione di causa col ministero del sopremo suo Consiglio d'Italia, con altre de 15. Febraro 1621. che nell'affare delle mercantie, e del traffico non si vada in Finale contro l'osseruanza, che v'era a tempo di quei Marchesi, in virtù di conuentioni antiche, quando fu preso la prima volta dal suo Gouernatore l'anno 1571. senza l'ostacolo d'atto alcuno, che da quel tempo in appresso fosse accaduto: già si vede, e si tocca col deto, mentre quest'atto della fregata al tempo del Sig. Conte di Fuentes fu fatto doppo dett'anno del 1571., e molto prima di queste lettere Regie, che Sua M. Cath. non ha l'animo di possedere la marina del Finale in vigor di quell'atto, il quale commanda al suo Ministro, che s'habbia à ritrattare. Nè qui entrano le cantilene a bastanza rigettate contro la duratione, validità, & osseruanza delle conuentioni.

Dissi essere vnico, e singolare l'atto di violenza vsato contro la fregata del Commercio; perche per verità doppo quello, altro nõ è succeduto, che habbia sembiante d'atto possessorio di giurisditione; e ciò viene confessato dal medemo Oppositore *parte precedente vers. dal tempo*, per lo tempo trascorso dal Sig. Conte di Fuentes al Sig. Marchese di Leganes nel 1636. (se bene dice, che in questo

tempo

tempo furono per parte nostra fatti dell'attentati, mà subito riuocati, il chē allega essere di maggior forza,& io accettando, che fatti furono, e molti; rispondo, che se gli dà l'animo di mostrare la riuocatione d'vn solo, gli dò la controuersia per vinta) accetta, diceuo, che fatti non furono da Signori Gouernatori pro tempore altri atti possessorij, ma che il primo fù il Sig. Marchese di Leganes nel 1636. seguitato dal Sig. Marchese di Vellada nel 1644. i quali per occasione di barche Finarine confiscate dall'Illustriss. Signori Protettori delle Compere di S. Georgio, per hauer delinquito, decretarono rappresaglie per risarcire i pretesi danni de'Finarini nelli beni de nostri Cittadini essistenti nella Città di Milano.

Ma questi non sono atti possessorij di giurisditione nel mare di Finale, nè se le rassomigliano dalla lontana mille miglia, sono però atti possessorij di giurisditione nella Città di Milano, essercitati contro Cittadini, i quali in riguardo alle persone non gli sono sudditi, ma ben sì in riguardo à beni situati in Milano: e dell'ingiustitia commessa n'hanno a render conto al Re loro, & al Dio di tutti, a quali la mia Repub. se n'è richiamata. Non hanno giouato questi richiami appresso la M. del Re Cath. preuenuta dall'informationi fatte a lor modo da Signori Ministri; ciò, che habbiano operato appresso Dio, è molto incerto, nè si può entrare nell'abissi della Prouidenza, se bene gli auenimenti del mondo potrebbero porgerci qualche inditio del vero.

Questo però è certo, che Iddio nè gli dimentica, nè gli trascura, e che la mia Serenis. Repub. non doueа gouernarsi nelle dette emergenze diuersamente di quello hà fatto, vsando toleranza, perche il corrispondere a Signori Gouernatori con altre rappresaglie, era introdur vn giuoco, nel quale non poteua se non che perdere molto; non hauendo nel proprio dominio tanti beni de sudditi di S. M. Cath. del Milanese, che possano vguagliare i danni di quelli de nostri, che sono nel Milanese. Mà comunque si siano auuenute, e per qualunque causa tollerate queste rappresaglie; niente hanno che fare, nè influiscono nel possesso del mare, ma o per rifacimento, o per risentimento, che sian seguite, niente violano il possesso, del quale trattiamo; e perciò con fondata ragione essaminai la violenza vsata contro la fregata del commercio, come atto vnico nel proposito. Ma quale è maggior rappresaglia della violenza commessa vltimamente collo spoglio vniuersale di tutti i Genouesi; e pure niuno dirà mai, che con esso pregiudicato si sia, benche leggiermente, al detto possesso: e s'alcuno hauesse parole da dirlo, o inchinatione a stimarlo, nè prenda il disinganno, & ammutisca dalla stessa pretensione del Sig. Marchese di Carazena, il quale mostra prontezza, e facilità, di rilassare tutto il mal tolto, purche si leui la Galea destinata alla custodia del mare: col che accompagnato con altri atti pregiudiciali, che positiuamente si facessero; altro non intende, che l'abbandono di quel possesso, che ben sà non hauerci tolto col mouere vna tanta macchina.

Non v'è dunque per parte della M. del Re Cath. alcuno atto possessorio di giurisditione nel mar Ligustico; poiche quell'vno, che n'ha sembiante, ristretto alle spiaggie del Finale, commesso contro la fregata de'Gabellieri, è per se stesso inefficace del tutto, e tale quale si sia, egli è rifiutato espressamente dalla stessa Maestà Catholica, e rigettato dall'animo, senza del quale non si può ne acquistare, ne acquistato, mantenere possesso, benche legitimamente acquistato attesa massimamente la continuatione coll'animo, & colli fatti per parte della Republica.

Rimane il vedere se vi ne siano per parte della Repub. Sereniss. che vi nè siano, bastarebbe per proua cōcludente tutto ciò, che per relatione dello stesso Oppositore viene apportato, che s'adoprassero in contrario in più tempi diuersi i Signori Gouernatori di Milano, per prohibirgli (benche inuano) e senza far cōto dell'apportati nel ristretto, souerchiarebbe ogn'euidenza l'addurre, che dal tempo, che dalla Republica Sereniss. furno incorporati nelle Compere di S. Georgio i Caratti, e dritti con molte altre gabelle, fino a presenti tempi, deuono esser state fatte più di cinquanta vendite, o siano locationi di cinque in cinque anni delli detti caratti, e dritti, per prezzo delli quali si saranno imborsati millioni, e millioni di lire, & il tutto è registrato diligentemente ne'Cartularij publici da publici Notari, per i quali consta esser stato dato facoltà a compratori d'essi, o sia Commerciari di riscuotere il dritto suddetto in tutto il distretto da Crouo a Monaco, senza che mai vi sia stata vna minima querela delli detti Commerciari, di non hauer hauuto l'intiero possesso della detta esigenza, e che per tal difetto habbiano mai ottenuto, o dimandato ricompensa di mercede, o di prezzo; o preteso non hauer hauuto intiero il possesso, o sia traditione della cosa venduta. So ancor io, che vn instrumento di locatione, o di vendita non proua per se solo il possesso della cosa venduta, ma data la continuatione di centinaia d'anni, la moltiplicità delle locationi, e diuersità de'compratori, o Conduttori, col pagamento intiero del prezzo, o sia mercede, restarebbe manifestamente tassato di pertinacia chiunque negasse vna verità tanto approuata dalla concorde dispositione legale, accompagnata dall'euidenza di natura, che per atti somiglianti si proui concludentemente il possesso. Il che stante resta superfluo il vagare per gli atti possessorij apportati nel ristretto, i quali si restringono alle condanne; non perche queste sole non habbiano efficacia d'atti possessorij, essendo proportionate a prouare la giurisditione, non meno che i Trionfi, i Catafalchi, ma perche hauendo del forzoso, fanno spiccar maggiormente l'autorità di chi signoreggia.

Riuolgendo ad ogni modo (per più piena discussione di quello scritto) la consideratione all'opposi-

tioni

tioni fatte a quell'atti, sono tutte estranee dal ponto, il quale è riposto in riconoscere, se le condanne seguite in quelli casi siano state, perche i condannati non habbino obbedito alle regole de'Caratti in riguardo specifico di quanto in essi si dispone in proposito de'distrittuali non sudditi della Serenis. Repub. Perche in questo solo consiste la controuersia, mentre i Finarini, tuttoche distrittuali, come non sudditi della Repub. non vogliono, che habbiano luogo gli detti ordini per il loro paese preteso libero da questo carico. Quindi è impertinente al caso, che il barcaruolo fosse Finarino, ò d'altro paese, che operasse volontario, o sforzato, che si trattasse d'Oneglia, o di Finale, siano merci, o vettouaglie, o sale, e simili diuersità, le quali non sono d'impedimento ad vn atto di possesso, dal quale si veda condannato il trasgressore, sia chi si voglia, per non hauer obbedito alle regole de'caratti in quella parte, nella quale si dispone de'distrittuali, e del distretto.

E mentre fra gli altri, se ne leggono molti segnalatamente condannati per hauer imbarcato, o sbarcato merci a Finale, e che fra gli altri Giuseppe Cantatore nõ per altra cagione, che per la suddetta, per hauer imbarcato, o sbarcato merci a Finale, doppo d'esser stato legitimamente processato, fù condannato in pena di settanta milla lire, in vano si tenta con friuole eccettioni leuar la forza a proue tanto efficaci. Alle quali, se ben se ne potrebbero aggiongere innumerabili, io voglio ricordarne due sole fra tutte l'altre, lontane da tutte quelle oppositioni, benche verbali, delle quali si fa capitale l'Oppositore per troncargli tutti i pretesti, se poi vorrà contradire colla voce, o colla penna per lo meno restetà conuinto in se stesso.

L'anno 1628. a 14. Decembre P. Pietro Leono di Finale colla sua barca nominata S. Maria, e San Pietro, venne nel porto di Genoua, e denonciò il suo carico portato da Finale, come in appresso.

Tele fagotti 14. in estimo	lir. 1260.
Carta balloni cinque	lir. 200.
Tine vuote quattro	lir. 40.
Scriptor	lir. 50.
	lir. 32.

E queste come robbe del Capitan Pietro Massa, & per lui a Giouanni Dolce Cattalano & in oltre.

Tauole nu. 619.	lir. 250.
Vascellami vna cassa	lir. 10.

Come roba di Giacomo Siccardo, & per lui a Giouanni Dolce Cattalano, il quale come merci delli detti Petro, e Giacomo alli 30. Decembre le spedì per Palermo pagata la gabella. Denontiò parimente in credito di Giuseppe Bugnono tre casse di vascellami, per gli quali pagò sopra l'estimo di lire 105. la gabella, come la pagorono parimente Sebastiano, e Gio: Battista Bentio, in credito de'quali haueua denontiato otto casse di vetri, e due casse di cose diuerse.

Nè di questa verità si può dubitare, constandone per atti di Notaro publico nel libro dell'introiti dalla parte di ponente de Caratti del mare, sotto il detto anno 1636. a carte 268.

In oltre a 18. maggio del 1644. il Patron Nicolò Finale di Finale venne colla sua Barca di Maremma carica di grano senza spaccio da Porto Venere; ma con quello di Porto Fino: allegando, che per lo tempo grosso non haueua potuto far altrimente, anzi che haueua fatto gettito; e disse, che portaua il grano a Finale. Fu dall'estimatori calculato questo grano mine 190. del quale calculo essendosi querelato il Patrone, fu riconosciuto, & moderato il calculo in mine 149; e questa moderatione approuata sotto l'vltimo dello stesso mese, e nella stessa conformità per mine 149. fu spedito il Patrone Nicolò colla sua Barca per Finale pagata la gabella. Questa verità parimente appare in vn libro tenuto da publico Notaro intitolato: Venuta piccola della gabella del grano dell'anno 1644. a carte 10.

Chi gli vuole più chiari, e più efficaci, più liberi, e più specifici al caso, se gli dipinga, e questi sono Finarini, che colle Barche loro portano merci da Finale; e per esse volontariamente, e come cosa solita, e douuta, sì d'andata, come di venuta, prestano la dounta obbedienza nel prender lo spaccio, quando è necessario, e nel pagare la gabella senza niuna contraditione; e se s'incontrano occasioni di dispareri, l'aggiustano colli Gabellieri colli modi soliti.

Con quest'atti possessorij adunque da tante circonstanze resi ineuitabili (tutto che superflui per essere in cosa manifesta) resta conchiuso contro l'oppositioni del Contraditore questo possesso, tanto più indubitato, quanto maggiori sono i sforzi di lui vanamente impiegati per intorbidarlo.

Rimane, per metter termine a questo discorso, quello, che l'Oppositore v'aggionge tutto ripieno di carichi, o detrattioni della mia Serenis. Rep. e de'detti mordaci contro la mia persona, con occasione di quanto io scrissi, intorno a questo affare nella mia Cirologia. Mi dichiaro non volerlo lasciare senza risposta, come io promissi di douer fare, ma strettamente applicarla alli soli argomenti, con lasciar tutto il rimanente: nõ diuersamẽte di quello faccia la Luna all'abbaiar de cani: non hauendo io preso la penna, per ribattere maledicenze; ma per non consentire, che la mia Patria pressata dalla violenza (della quale per l'ordinario non vsa, chi preuale colla ragione) appaia nel teatro del Mondo scompagnata dalla giustitia, la quale armata da tutte le maggiori cautioni, a pena è valeuole a proteggere l'innocente dal più poderoso.

Non accorda l'Oppositore l'espositione del ristretto interno alla negotiatione passata in Milano per la

Barca presa a Porto Venere tra il Sig. Gio: Pietro Spinola Gentilhuomo nostro, che dimoraua in Milano per suoi affari, & il Sig. Grancancelliero di quello stato a nome di S. E. ne io prenderò fatica per conuincerlo colle testimonianze, e lettere dello stesso Sig. Gio: Pietro Spinola, che sole habbiamo; perche ben sò con che facilità le rigetarebbe ne il Sig. Gio: Pietro hauerebbe da constringerlo al douere, mentre queste non sono prattiche passate, con chi si ponesse sù la negatiua: perciò conuiene per necessità lasciarla in questi termini, ch'è, acciò il mondo nè giudichi ciò, che gli pare più simile al vero. Questo però è certo (per distinguer io ciò, che confusamente apporta l'Oppositore) che mentre il Sig. Gio: Pietro haueua a nome publico data intentione di douer far gratia a delinquenti, quando richiesta fosse; fuori d'ogni aspettatione furono da Barche Finarine armate di soldatesche predate le due Barche de pescatori Francesi a vista della Città; e poi nel ritorno al Finale vna Barca carica di vini su i mari di Sauona pur di Francesi: nè fu altrimente vero, come vuole l'Oppositore, che doppo questo fatto seguisse la negotiatione col Sig. Gio: Pietro; che anzi o era terminata nel modo suddetto, come credette lo Spinola, o per lo meno rimaneua sospesa, come vuole l'Oppositore. Et a me basta, che fra le tante tenebre, ne'quali ha studiato d'occultare il vero, si sia lasciato vscir dalla penna con publicarlo alle stampe che l'attentato contro quei poueri pescatori Francesi fosse pirateria d'vn corsale Maiorchino; senza auuederti, che belli vanti ne venga a concedere lui stesso al vero Autore, perche doppo hauerla egli con termini proprij chiamata attione da corsale, poco più luogo hanno quelle difese apportate da lui altroue, oue le chiama attioni lecite, come commesse contro nemici del suo Re, facendo più presto effetto contrario alle difese, quasi che il Sig. Marchese di Carasena non sappia oue ritrouare i Francesi nemici del suo Rè, fuori che ne'territorij alieni in persone di vilissimi pescatori, con violare la giurisditione d'amici.

Quindi (per iscusarlo dall'implicanza) conuien dire, che l'Oppositore non sia ben informato del l'accordo fatto proporre dal Sig. Gouernatore alla Rep. qual in sostanza è, che in conformità di quello si praticò al tempo del Conte di Fuentes, si venisse alla reciproca restitutione de'prigioni con offerir per sua parte la liberatione de'prigioni Francesi: perche, se questa era preda de'Corsari, come veramente non era quella, che fu fatta d'ordine del Conte di Fuentes, poiche quei poueri pescatori, e le barche loro niente s'erano intromessi nè datij del Finale, già appare la discrepanza grande delli casi; onde non poteua entrare questa propositione senza gran strauaganza de'termini.

Dice, che se la rottura nasce per le Barche Francesi predate, troppo è stretta l'vnione de'Genouesi con essi aggionge, ch'è cosa ridicolosa, che sotto specie di trattar con Genoua, si douesse fare vn saluocondotto a Francesi, che per ogni lato infestano questi mari.

Nè da Genouesi è nata rottura, ma dalla rapina delle Barche Francesi, per la cui depredatione se ne passò querela con Corriere a posta appresso la M. del Re Catholico, e per riparare inconuenienti consimili fu mandata vna Galea ne' Mari di Sauona. E nel proposito de'Francesi, che hanno colle rapine infestato questi mari, col solo pretesto d'andar contro suoi nemici Spagnoli, predando tutte le robbe, che andauano, e veniuano da quei Regni: Haurei voluto, che per riputatione del nome Spagnolo, si fosse astenuto di farne mentione; mentre da loro non s'è fatto mai vn minimo tentatiuo per scacciargli, onde hanno disertato la mercatura senza professare, che il castigo douuto a Corsari Francesi per tante depredationi fosse caduto sopra quattro poueri pescatori innocenti, colli quali, mentre sono nella giurisditione della Repub. Serenis. e consequentemente sotto la protettione della stessa, haurà ella sempre quella congiuntione, che merita la loro confidenza, e richiede la ragione delle genti.

Intorno alla Galea mandata per causa tanto necessaria accennata di sopra, si da carico alla Repub. e che habbia permesso, che prendesse alcuni nauigli Finarini, seguitati fino al porto di Varigotti, benche poi lasciati liberi.

Risponda la naturalezza stessa. Non si lasciano sicuri i pescatori in bocca del Porto, nè nelli mari contermini alla Città i nauigli, che da paesi stranieri le portano gl'alimenti, che doura fare? lasciarsi con tanto poco rispetto assediare da due ignobili legni dati al corseggiare? che ha dato caccia a Vascelli Finarini: non si nega, ma a vascelli minuti, i quali non hanno voluto rendere obbedienza ad vna Galea nel mare proprio, mentre che a tutte da simili nauigli vien resa anche ne mari altrui, e poi ragionti furono liberati, anche senza riceuer alcun castigo dell'audacia loro, come hauerebbero meritato, e senza violatione alcuna del Porto di Varigotti, chiamato poco di sopra il Regal porto del Finale. Questa Galea necessitata ne' mari di Sauona dalle nouità commesse ne' nostri mari fu la cagion delle seguite violenze, come viene espresso nel Manifesto stampato in Milano, dal quale potrà intendere l'Oppositore, da qual parte siano venute le rotture, ch'egli oppone alla Repub. Serenis. con quello stesso fondamento di tant'altre cose sempre fauolosi.

Soggionge, che fra quest'accidenti passò per Genoua il Sig. Isidoro Casadro Questore, e con commissioni del Signor Marchese Gouernatore in compagnia del Signor Secretario dell'Imbasciata, vsò diligenza per trouare espedienti d'aggiustare i disturbi seguiti; non accena però, che sorte di diligenze facesse. Posso però affermar io con verità, che venuto a Genoua il Casadro, e participato questo pensiero con vn Cittadino nostro, questo nè diede notitia a Palazzo, la quale fu riceuuta di

buonissima

buoniſſimà voglia, con farlo aſsicurare, che s'haueua qualche propoſitione nel negotio, la portaſſe a Palazzo per quei modi, che gli foſſero parſi più conueneuoli, che ſarebbe ſtato ſentito volontieri: e mentre egli s'attendeua con aſpettatione eguale al negotio, che venuto a Palazzo, ſpiegaſſe i di lui ſenſi auanti Sua Serenità o alcuno dell'Eccel. Senatori di quello portaua, fece partenza dalla Città ſenza far motto ad alcuno alla volta del Finale; e quando foſſe altrimente di quello dico, nō dourebbe hauer impedimento di publicarlo. Ma non accade cercare, a ch'effetto veniſſe, perche aſſai ſubito paſſato a Finale, fabricò proceſsi contro Vfficiali publici, dell'effetto, e nouità dè quali proceſsi ho ragionato di ſopra a baſtanza. Qui però non deuo tralaſciar di cōſiderare quello, che ſegue: queſt'Oppoſitore diſcorre ſempre delle materie cō opinione tāto pregiudiciale, che mentre ſiamo in chiari termini d'ingegnarſi per parte della Rep. Sereniſs. di conſeruar il poſſeſſo della giuriſditione, la doue per la parte contraria altro non ſi tenta, che di perturbarlo, neghi al Giudice ordinario (chiamandolo dozinale) l'autorità di proceſſare, chiunque tenta in qualunque maniera di violarla, e la conceda ad vn Queſtore di Milano in Finale, contro di chi adoperò il conueneuole in caſa propria, e d'ordine del Padrone.

Segue narrando, che da Sereniſsimi Collegi per naſcondere gli interni penſieri, fù mandato l'Illuſtriſs. Sig. Ceſare Durazzo a Milano a rappreſentare le loro ragioni; e che fù riceuuto con tutte quelle dimoſtrationi d'affetto, che in queſto ſtato di coſe poteuano ſolo naſcere da vna prudenza ſuperiore.

Come foſſe riceuuto l'Illuſtriſſimo Sig. Ceſare, non è luogo a conſiderarlo qui: queſto è però certo, che i trattamenti a Miniſtri de' Prencipi non ſi miſurano coll'affetti, nè dipendono dalla prudenza ſuperiore, o inferiore di chi ſi ſia; ma deuono per neceſſità proportionarſi alla dignità di chi manda, ancorche foſſe nemico: e tutte le traſgreſſioni, che in eſſi ſi commettono, quando il miniſterio ſia di corteſie, poſſono imputarſi al Miniſtro, che gli riceue; ma quando di negotio, come era queſto, la colpa è tutta di chi le fà, mancando al ſuo douere.

Queſto perſonaggio riguardeuole frà primi della noſtra Città per qualità naturali, eſſendo nato di Padre, e d'Auo, che furono Dogi, eſſendo anco fratello di Cardinale Arciueſcouo della ſteſſa Città; e per meriti proprij peruenuto all'ordine Senatorio, con hauer' eſſercitato quel carico ſupremo nella Republica già ſono quindeci anni paſſati, & il gouerno generale del Regno di Corſica, fù mandato al Sig. Marcheſe Gouernatore non per naſconder penſieri (come vuole l'Oppoſitore) procedendoſi dal canto della Republica a bandiere ſpiegate; nè per addurre al Sig. Marcheſe Gouernatore le ragioni publiche, non eſſendo nè Giudice, nè parte; ma ben ſi per prouare, ſe colli modi dolci, e ſoaui d'vn Cittadino qualificatiſſimo haueſſe potuto rimuouerlo dalla richieſta fatta alla Republica con ſcritto, che ſi leuaſſe la Galea ſuddetta mandata ne' mari di Sauona, ſtringendo la negatiua da tale pur con ſcritto. Nè queſta commiſſione è ponto da poterſi alterare colle narratiue a ſuo modo, come quella del Signor Gio. Pietro Spinola, eſſendo regiſtrata nelle publiche Secretarie.

Riſtringe dicendo, che fù rimeſſo al Sig. Gran Cancelliere, il quale riduſſe il negotio a due punti. Che ſopra vn tauolino fra di loro due s'eſſaminaſſe il poſſeſſo, ſopra del quale per parte della Republica ſi faceua il total fondamento, o che veramente ſi prendeſſe il partito dell'altra volta, di liberare le robbe, & i prigioni dall'vna parte, e dall'altra colle vicendeuoli ſicurtà, e ſi ſoſpendeſſero tutti gli atti ſin a tanto, che al negotio ſi prendeſſe qualche eſpediente, o ne veniſſero le riſolutioni di Spagna. Non volſe accchettarſi in ciò l'Illuſtriſs. Sig. Ceſare, ricuſando il primo per mancamento d'autorità, tralaſciādo il ſecondo, perche offendeua; mà quì dice, che la diſtāza da Milano a Genoua non era tale, che in poche hore non poteſſe ottenerſi l'autorità baſtante, & incolpa molto, che ſi laſciaſſe cadere la pratica: onde ne ſegue, che ſenza alcun riguardo contradice immediatamente a ſe ſteſſo; incolpando, che s'operaſſe contra la ſincerità de trattati colla retentione delle due barche ſeguita a 24. Aprile, mentre (com'egli ſteſſo deteſta) non v'eran trattati; e quando ſtati vi foſſero, gli hauerebbero contrauenuto i Finarini, i quali colle replicate diſobbidienze, e contrauentioni loro imponeuano neceſſità all' Vfficiali delle Compere di S. Giorgio a corregerle: ſe però non pretendeſse l'Oppoſitore, che, pendenti i trattati d'aggiuſtare vna differenza, poteſse vna delle parti vſare liberamente delle ſue pretenſioni, e che l'altra doueſse ciò tolerare con aſtenerſi dall'vſo delle ſue ragioni, delle quali è in poſseſso.

Quindi ſufficientemente raccoglier ſi può, ſenza ricercar altronde la ragione, per la quale i Sereniſs. Collegi non concedeſſero ſimile autorità al loro Miniſtro; mentre colla ſola propoſitione d'entrar in trattato fatta per vna delle parti, ſi voglia legar talmente le mani all'altra, che non habbia potuto difender il ſuo poſſeſſo, e continuarlo.

Qual però foſſe l'impedimento, per lo quale queſti miei Signori Sereniſsimi non caſcaſſero nel concetto di concedere al Miniſtro loro l'autorità ſomigliante; Io ſarei temerario s'ardiſſi affermarlo; poſſo ben apportarne per mio giudicio tale, che proprio della materia non ſarebbe del tutto ſprezzabile. Non douea la mia Republica mettere in diſputa vna coſa certa, dalla quale dipende l'eſſere delle Compere di S. Giorgio (ſoſtegno principaliſsimo delle coſe publiche, e priuate) con chi, non per altro nè faceua la chiamata, che per contradirla, e renderla litigioſa;

ſenza

senza vna minima speranza di profitto, appresso di chi era tanto impegnato nel contrario, onde per sostenerlo haueа prorotto in attioni, le quali questo suo suiscerato Propugnatore, con motiuo di celarle al cospetto del mondo, le qualifica per piraterie.

Che poi il Sig. Gouernatore facesse dire all'Illustriss. Sig. Cesare, che come Ministro della Republica partisse di Milano. Questa ambasciata non portaua seco altra consequenza peggiore, eccetto ch' egli non vi fosse ritenuto prigione, ilche dipendeua dal suo potere: ma il fargli soggiongere, che vi poteua dimorare come priuato, il che è lo stesso, che priuarlo dell'autorità: mi perdoni, nè lui, che amministra con potestà limitata l'autorità di S. M. Catholica, nè qualunque altro l'vsasse mai maggiore, ancorche propria, etiandio fra nemici, ancorche n'abusasse tirannicamente, possono priuare d'autorità i Ministri d'altri Prencipi, i quali ad' essi fossero inuiati: Tutto l'essere della facoltà conceduta a Ministri mandati, nel nascere, nel conseruarsi, e nell'estinguersi, pende assolutamente dalla nuda volontà di chi gli manda: onde se il Prencipe hauesse potenza di spogliare i Ministri a lui mandati dell'autorità, si distruggerebbe affatto somigliante commercio introdotto, e mantenuto per ragione delle genti in ogni paese. Poteua dunque il Sig. Marchese Gouernatore non accettare, non vdire, e anco licentiare, con mandar via il Ministro; ma non poteua per alcuno modo qualificarlo, o priuarlo d'autorità.

Per lo che, all'hora quando (o con lettere di Spagna, o senza di quelle, che non fa al caso) proruppe contro alla Nation nostra in vn atto di violenza tanto enorme; mentr' era in Milano vn Ministro publico della nostra Republica, venutoui come in casa d'amici, non può l'Oppositore scusare l'attione, che non sia contra la ragione delle genti, la quale non permette prorompere in atti violenti contro vn Prencipe, del quale s'habbia in casa il Ministro. E questo anche in quei termini, i quali si finge l'Oppositore, che il Sig. Cancelliere hauesse fatto sapere all'Illustrissimo Durazzo gli ordini venuti di Spagna; posciache anche in questi era necessità precisa mãdar via il Ministro; come s'è fatto sempre in tutti i rompimenti di guerra, prima di venire ad alcun' atto d'hostilità.

Perche nel rimanente, si come non è vero, così non ha ponto del verisimile, che all'Illustriss. Durazzo fosse data piena notitia dell'ordine venuto di Spagna; essendo egli Gentil'huomo honorato, e fedele da non commettere simile mancamento, di non dar relatione al Prencipe d'vna si gran cosa notificatagli.

Il che sia inteso, non perche alla notificatione d'vna deliberatione tanto ingiusta la Repub. Serenis. la quale intrepida nè tolera il colpo, si fusse abbatuta; ma per chiuder l'vscita all'effugio tentato colle fauole da questo Contraditore, perche non appaia al mondo questa attione, come nella sostanza ingiustissima, così accompagnata dall'atrocità d'essere stata essercitata contra la ragion delle Genti.

L'animosità poi maggiore di quest'Oppositore si scorge nel mettersi egli a persuadere, che quest'atto ingiusto contra la fede publica, e priuata proditorio, col quale a tutta la nation nostra; senza distintione di sesso, ò d'età; senza riguardo a condition di persona sacra, ò profana; senza eccettione di pupilli, di vedoue, e di luoghi pij; senza curar la religione delli giuramenti reali, sono state occupate tutte le facoltà confidate ne' Stati della Maestà del Re Cath. sia vna giusta rapresaglia, non essendo non pur giusta, ma ne men rapresaglia.

Non parlo della giustitia per non offender il Lettore, vediamo la rappresaglia.

Propone *vers. se la rappresaglia*. per principal requisito alle rappresaglie: Non v'essere superiore, al quale si possa ricorrere per giustitia, ma inuentato più di suo capriccio, che non dalla natura della rappresaglia, la quale (come a tutti è noto) all'hora si concede, quando il Giudice legitimo del debitore, o sia del reo conuenuto, non hà proueduto di giustitia al forastiere, il quale perciò dannificato nè propone querela auanti al Giudice del proprio Paese: e doppo d'hauergli data piena giustificatione della giustitia denegata, gli n'ottiene, doppo le solennità per tal effetto ricercate, mandato essecutiuo di rifacimento, non pure ne' beni del suo debitore posti nel territorio di questo secondo Giudice, ma anco ne quelli, che per alcun tempo vi peruenissero, compresi anco quelli, benche non siano debitori, i quali sono sottoposti alla giurisditione di quel primo Giudice, il quale denegò la giustitia, e questa essorbitãza vien permessa dall'vso delle rappresaglie; per non esserui modi meno improprij, da prouedere al mancamento commesso del vero Giudice di territorio alieno in non proueder di giustitia, a chi la richiese. Quel non hauer Giudice da chi ricorrere apportato dall'Oppositore, può ben giustificare l'attione di far giustitia in propria causa a se stesso, anche bisognando colle violenze, e coll'armi; ma niente ha che fare colle rappresaglie, e mentre nel proposito se ne serue l'Oppositore, ben dà a diuedere, che ciò che si dica colle parole, intende trattarsi di violenza. Et è meraueglia, che porti il discorso con implicanze a prouare, che la Repub. non riconosce superiore, per concludere alla fine contro la Repub. stessa, essere state concedute le rappresaglie, le quali mai si concedono contro del Prencipe, nel cui territorio fù denegata giustitia; ma contro i beni de' sudditi di lui, per quella rata solamente, alla quale con precedente tassatione vien conosciuto giongere il danno di chi implora questo rimedio sussidiario.

Quiui interrotta la sua dottrina delle rappresaglie, si fà capitale *vers. Non erano*. dell'altre ingiurie riceuute da Regij Ministri per la Sereniss. Rep. e mostra, che habbia per auanti hauuto ricorso,

per

per rimedio alla M. del Re Cath., e quasi che ciò l'obligasse a nõ ricercarne altrõde il riparo, (come senz'alcun dubbio hà reso quelli più animosi in moltiplicarle); e quasi sia seguito cõ frutto, essendo riuscito per lo più vano, e come se questo scandalo fosse seguito per parte della Repub. per non hauere vsato l'espediente ordinario, non hauendolo tralasciato nè pure doppo vna tanta oppressione; conchiude essere stato necessario, a Ministri appigliarsi à questo espediente, se non voleuano consentire, che i Genouesi si facessero giudice, e parte nell'interessi di così gran Monarchia.

Questa conclusione non sò come vi entri: se n'hauesse concluso quell'altra, che per coprire vna tanta violenza, fù sparsa nelle Corti de' Prencipi, d'hauerla fatta per ridurre i Genouesi, a riconoscere il loro douere, e ricorrere da S. M. Cath. hauerebbe tanto più del probabile, quanto più euidentemente vien comprouata dall' euẽti rispetto al ricorso. Per quello spetta poi al douere, la Republica Serenis. non riconosce altro douere, fuori delle proprie conuenienze, dalle quali non s'appartò mai: e piacesse pur a Dio, che le fosse stato corrisposto da Regij Ministri con quella mediocrità, che richiede la sua moderatione, che non hauerebbero condotto le cose à quest'orlo d'estremità, che conuenga naufragare, o far getto. Nel rimanente poi, si come è molto lontana da pensiero la Repub. Serenis. di volersi far giudice dell'interessi di Sua M. Cath. così non lo può affermare, senza fingerlo l'Oppositore, mentre ella altro non procura, eccetto che frà mille sofferenze mantenersi nel possesso del Patrimonio de' suoi Antenati dalle moltiplicate turbationi de' Signori Ministri di quel Re, il quale con reiterate promesse presaghe del futuro nè l'hà per maggior cautela assicurata.

Ripiglia l'interrotta dottrina della rappresaglia con addurne *vers. se anche*. vn altro requisito dell'interpellatione precedente; e senza ponto cercare ciò, che contener debba, nè come essequirsi interpellatione somigliante, fà mescolãza d'auuisi dati per lo Questor Cassadro, per lettere del Sig. Gouernatore, e di notificatione d'ordini di Spagna, che mai non furono, colli trattati del Sig. Gio: Pietro Spinola, e propositioni fatte all'Illustris. Durazzo, giõte le rappresaglie, e processure in altre occorenze accadute, che niente fanno al proposito d'interpellatione; con tralasciare la richiesta della rimotione della Galea da' mari di Sauona, che sola nè poteua hauer sembiante, e sola scopre il vero motiuo della violenza. Nõ cerca gli altri requisiti, che fanno il tutto nelle rappresaglie la sostanza delle proue, la forma della sentenza, i modi dell'essecutione; ma totalmente fuori dell'argomento si vale di non sò qual confessione *de' Migliori Genouesi*, la quale, quando fosse vscita in tortura, rammentar si deue, che niente vale prima, che non sia ratificata fuori del dolore, oltre che i sentimenti de Genouesi in tanto possono essere de' migliori, in quanto, e non altrimente, si confanno con quei, che vengono da Palazzo, e da quei Signori, che hanno il maneggio delle cose; fuori de' quali possono essere delli migliori più in speculatiua, che non in pratica; e più nell'opinione de' maleuoli, che per verità. Anzi per riconoscergli, che siano tali, mi perdoni l'Oppositore, s'io dò per sospetta la censura di lui; e dourà ben egli prender a grado, che hauendolo io manifestato di sopra ad altro proposito poco giusto estimatore delle attioni de' Maggiori nostri, colli quali non haueа intrapreso briga; intorno a quelle de' presenti, le quali di proposito si prende ad oppugnare, che io non l'habbi per confidente in tanto grado, che io possa francamente affermare, che niuno assolutamente ve n'habbia, che sia Genouese (non dico de *Migliori*) il quale consenta a questa vergogna, d'esser approuato ne' sentimenti delle cose correnti da questo Oppugnatore; e dato caso, che alcuno ve nè fosse, l'ha trattato da buon amico in non nominarlo, per non mettergli in faccia vn si fatto fregio.

Ripiglia il proposito delle rappresaglie *vers. la risposta*. ne poteua distruggerle con dimostratione più euidente, come con chiamarle generali; nè per escludere più assolutamente gli equiuochi, addurne più efficace ragione. Non pareua a proposito (sono parole di lui) *far particolar rappresaglia nell'ingiurie publiche*. Ma la proua di ciò, che lo spogliare vna Natione intiera di tutti i suoi beni per publiche ingiurie, meriti nome di rappresaglia, l'ha lasciato nella sponga: Ne s'auuede del gran diuario, che fà differenti i condottieri d'esserciti reali dalle nostre penne, che possino quelli sotto il paludamento de' trionfi coprire l'ingiustitie; mà non già noi, scriuendo coll'orpellatura depiteti mendicati, mutar la sostanza delle cose: e ciò, che si commette contro vna Natione intiera per pretesti di publiche ingiurie, essendo appresso il sentimento commune manifesta hostilità, honestare col titolo di rappresaglie.

E ben m'assicuro d'hauer prouato a bastanza, quanto mal se le conuenga titolo somigliante; con hauerne giustificato assai prima l'ingiustitia, col che per quanto m'habbia sodisfatto soprabondantemente all'argomento, non hò per ancora sodisfatto a me stesso, se per conclusione io non prouo colli stessi sensi, e parole dell'Autore essere ingiusta quest'attione, siasi pur ella rappresaglia, come gli piace, generale, ò particolare: ecco le parole *vers. Quindi si*.

Quando il farla particolare era più ingiusto contro a i priuati.

Adunque nell'essere ingiuste, altro non le distingue, che il più, & il meno, sian' pur queste rappresaglie particolari, ò generali. Adunque sia come si voglia, e con qualunque modo si chiamino, al sentimento dello stess'Oppositore, assolutamente sono ingiuste.

Si lamenterà di me l'Oppositore, che io lo prenda nelle parole, mentre egli non con altra intentione

l'ha pro-

l'ha proferite, solo che per allettare i Genouesi interessati nell'oppressioni, di ricorrere à S. M. Cath. à domandar giustitia nè proprij beni, affidandogli con quelle parole.

Saprà S. M. a Genouesi, che con fedeltà lo seruono, non solo non leuare alcuna cosa del loro, mà dar copiosi premij con quello dell' altri, e con tante altre maniere, che a lui non mancano.

Intesi benissimo il fine di queste tue speranze, e ne sarò teco in appresso; in tanto le parole apportate corrispondono al sentimento, e queste conuengono al tuo argomento, quantunque in esso tù paralogizi. Dici, che quella tua rappresaglia particolare sarebbe più ingiusta, per esserui molti, i quali per le ragioni, che tù stesso apporti, nè dourebbero esser eccettuati, il che ammettendo tù per vero, intendi esseruene di quelli, che meritano l'oppressione; onde resta possibile secondo i tuoi principij che la rappresaglia particolare potesse esser giusta, & ingiusta rispetto a diuerse persone, la quale possibilità non ammettendo la generale, nella quale consenti esserui molti innocenti; già vedi come da tuoi stessi principij argomenti a rouescio, hauẽdosi da essi a raccogliere esser più ingiusta l'vniuersale di quello, che stata non sarebbe vna particolare. Oltre che s'in cotesti paesi si fà la giustitia à questo modo, d'opprimere l'innocente col colpeuole, con riserua a quello di poter procurar il suo scampo, io non sò quanto si scosti simil vsanza da quel detto posto dal Poeta in bocca del Tiranno.

Purche il reo non si salui, il giusto per a,
E l'innocente.

Atteso massime, che il rihauer il suo dalle mani del Fisco Reggio in questi tempi, non è opera da scioperati.

Nè ti pentire Contraditore mio, d' hauere in si longo discorso data vna proposirione al vero. I pupilli, le Vedoue, i Chierici, i Frati, i Monaci, le Monache, i Poueri dell'hospitale, & Orfanelli, & vna mano d'altre Opere di pietà della Città nostra, non hanno intorbidato l'acqua del fiume ad' alcuno, con beuerne al disotto: con qual giustitia dunque se gli occupano i loro beni necessarij al preciso loro mantenimento? quali giustificationi, quali discolpe s'attendono per restituirglieli? con tanta pertinacia ritenuti, che il Santissimo Innocentio tanto benemerito in particolare della Corona di Spagna, non n' ha potuto coll'intercessioni ottenere il rilasso per gli Ecclesiastici; onde, se tu peccasti nel dire la rappresaglia ingiusta, e più ingiusta peccasti nel meno, non essendo superlatiui, che vguagliar la possino.

Vengo adesso alla tua illatione, colla quale assai alla scoperta introdur vorresti discordia fra la mia Cittadinanza, perche potesse puoi più ageuolmente esser calpestata dal pari. Mi sarei dato a credere, che l'esperienza del 1637. quando vscì da cotesta Camera Ducale quel bel decreto, col quale nel riscuotere i redditi douuti alli nostri Cittadini si concedeua a trentaquattro d'essi la prelazione acclamati per meglio inclinati alla Corona di Spagna; nel quale cimẽto fu riconosciuta prõtissima l'vnione di tutti alla conseruatione della Libertà, e dello stato, hauesse potuto apportarne pieno disinganno: ma vedo pur troppo perseuerare lo stesso errore per gli peccati nostri, e non men forse per quelli d'altri, in coloro, i quali per la gran mano, che hanno ne' publici maneggi, con fabricarui sopra, espongono per cagioni leggierissime gli affari communi a precipitij mortali.

Vorrei pur che questi Signori, che io riuerisco, come deuo (che alli tuoi sentimenti Oppositor mio a dirti il vero facilmente m'acchetterei) intendessero vna volta con nostro gran profitto, e senza alcun danno loro.

Che quando i nostri Cittadini a prezzo intiero acquistarono beni ne' dominij della Maestà del Re Catholico, e molti di loro nobilissimi feudi, con giurargli fedeltà, erano liberi, ne alcuno di loro intese mai per sopramercato, sottomettere a S. M. Cath. la publica Libertà. Hor questo sì sarebbe stato vn genere di contratto notoriamente ingiusto, nel quale il venditore venduto haurebbe ciò, che vender non poteua, e comperato il comprator senza sborsar prezzo vna cosa d'inestimabile valore: acquistaua (non ha dubbio) Sua Maestà vn suddito, che non hauea, & il Genouese ad vna suggettione si sottoponeua, della quale era sciolto; ma tanto l'acquisto, quanto la giattura erano ristretti fra i limiti della cosa acquistata; ne fuori d'essi ponto s'estendeua in pregiudicio della Libertà personale, e molto meno della Signoria, e souranità della Republica Genouese, la quale in questi contratti non faceua personaggio. E sarebbe stata fellonia manifesta di colui, il quale con simili impieghi hauesse inteso di sottomettere a Prencipe straniero la publica Libertà; e parimente atto di tirannia in S. M. quando hauesse voluto con questi modi prenderle sopra vantaggi di superiorità. Vero è, che per quanto non fossero legami di suggettione, erano efficacissimi motiui, e quasi tenacissimo vincolo del Rè Catholico, e la nostra Serenissima Republica, la quale non poteua se non che desiderare di tutto cuore, e promouere con tutte le forze la prosperità di quel Prencipe, ne' cui stati i suoi Cittadini haueano collocati i loro beni, e la Maestà del Re Cath. non potea, se non che fomentare quella libera Cittadinanza, fra la quale hauea tanti, i quali volontariamente, e con significatione d'ogni maggior confidenza collocate le loro fortune ne' suoi stati, s'erano fatti debitori a seruirla con esse. Ma quando si fosse voluto da qualunque delli due coll'autorità, o colla forza assicurare questa congiuntione, o sicurezza, non si potrebbe senza vsar tirannia, dal quale infortunio non è men sicura S. M. Cath. per lo grand' eccesso di forze soura il

potere

potere della Republica Genouese, di quello sia risoluta questa di non tolerarlo mai: & il non creder questo vero, è l'errore della maggior parte de Signori Ministri della Corte di Spagna, il quale io deploro, per esser quello solo, nel quale vanno a naufragare gli affari communi: vomiti pure l'Oppositore nostro contra la Nation Genouese tutto il veleno che ha nello stomaco; chiami Momo in aiuto delle maledicenze; non dirà mai, che i Genouesi sopra altri popoli, quanti siano nel mondo, non siano suiscerati della *Libertà*; e che per quanto più volte lacerata in se stessa da discordie intestine l'habbiano sottoposta a stranieri, l'hanno però sempre, riuniti che furono senza misurar pericoli felicemente racquistata, tutto che oppresa da forze immoderate, & inceppata da rinforzate Cittadelle: basti in proua di tutte l'altre accennare l'vltima. Quando la Città nostra essausta non meno di richezze per lo sacco patito dall'essercito Imperiale, che d'huomini per la generale mortalità del 1528., prouocata da Ministri Francesi con ingiuria publica, hebbe risolutione, e vigore, benche sotto il giogo d'vna Cittadella in Castelletto d'intraprendere il glorioso partito di Libertà contro quella potenza, che armata, e vittoriosa in Italia possedeua col Piemõte tutta la Lombardia, e minacciaua d'inghiottire colla Città di Napoli tutto quel Regno. Hor quando i Genouesi fatti sudditi volontarij, per non hauer potuto con altri schermi regersi contro la rabbia delle fattioni, prouocati da vn' ingiuria publica, si vniscono per ricouerare con vn partito da disperati la Libertà; adesso, che la godono con piena vnione, con forze bastanti per mantenerla, oltraggiati da si fiera percossa, si diuideranno per perderla? speranze sono queste (non dirò di cosa impossibile per non derrogare empiamente all'efficacia delle diuine permissioni, dalle quali era solito pregare Iddio, che il liberasse quel buon Duca di Monteleone) ma dirò bene del tutto inuerisimili.

Sentono al viuo tutti egualmente i Cittadini questa si gran percossa, e riconoscono in essa, oltre il danno estremo, & vniuersale, il pregiudicio della publica dignità, e le rouinose consequenze, che porta seco; benche rimprouerate nõ gli fossero da quest' Oppositore nel rimanẽte del suo discorso. S'è spedito vn'Ambasciatore a S. M. Cath. per ottenere il rimedio, il quale per quanto possa essere incerto, & incerti con esso i successi di tutto quest'affare; ho fondamento bastante da poter assicurare ferma, e costante l'vnione de' Cittadini alla difesa della Libertà, e dello stato; anzi non esserui accidente estrinseco più efficace per mantener l'vnione, come li maligni tentatiui di penetrare alli publici pregiudicij per mezzo delle partialità. E seruino per instruttione bastante a SS. Ministri della Corona di Spagna gli auuenimenti del 1575., nè quali mentre i Padri nostri erano fra di loro scopertamente coll'armi alle mani, alla propositione fatta loro nello stesso tempo d'espediente pregiudiciale alla *Libertà*, tuttoche presi disgiunti, & in lochi separati, nè communicassero come nemici i consigli; con pronto, & vniforme rifiuto testificarono, ch' erano Genouesi. E ciò, che l'amor della quiete, la charità della patria, delle mogli, e de' figli non haueano potuto operò l'ambitione, che scoprirno in altri d'impadronirsi della Republica.

Adunque predichiamo ancor noi Genouesi del pari teco o Contraditore la generosità della M. del Re Cath. verso tutti coloro, che fedelmente la seruono: e pare a me, che non miglior sorte, che di venerare dalla lontana vna tanta Maestà con giudicarne assai più degnamente di quello non fai tu, che le sei suddito; mentre non come tù di quello d'altri, lo celebro, perche del proprio liberalmente rimuneri. Onde a gara, come per lo passato, debbano ingegnarsi i nostri Genouesi di fedelmente seruirla; colle facoltà però loro, e col sangue proprio, come sempre che dependono dal loro potere, mà non già mai colla *Libertà*, e *Dignità* della Rep. colle quali seruir non possono senza sceleragine.

Insino a qui *vers. non vorrei*, potrebbe parer estesa, e terminata la contraditione di questo Autore senza nome, impiegato nel rimanente, che segue fino alla fine, in varij soggetti. Hor in dar consiglio a noi Genouesi senz'esserne richiesto. Hor con'addurre ciò, che conuenga di fare, o non fare alla M. del Rè. Cath. senza sapersi, ch'ei sia di Consiglio di Stato. Hor condennando le querele de'Genouesi, come ingiuste, non n'essendo fatto Giudice. Hor con apportare doglianze de' SS. Ministri della M. del Rè Cath. contro la nostra Serenis. Rep. senza dichiararsi, da'quali di detti SS. n'habbia il mandato. Hor con darci documenti senza dottrina, e fuori di tempo. Hor finalmente con far inuettiue contro di me, che non l'offesi, n'altri già mai, ne'miei scritti, che io sappia. Spargendo da per tutto flagelli, freni, sferze, castighi, rimedij, & altri termini improprij, come s' egli tratasse d'auuenimenti tra vn Prencipe benigno, e sudditi contumaci.

Io però come poco a proposito lontanissime dal mio argomento, le hauerei lasciate del tutto insieme col pẽsiero ad' altri di rintuzzare vna tanta licenza; se non vi hauessi letto dentro delle assertioni ponto non sussistenti, le quali se bene non fanno in alcun modo alla pratica, non vorrei che tralasciate del tutto potessero parer accettate con pregiudicio, la doue applicandole breui risposte, si può facilmente, se non accrescer splendor alla sfera del Sole, almeno render maggiormente palpabili le tenebre delle menzogne. Tralasciatele perciò risponderò scioltamente a quelle assertioni, le quali confaccenti alla materia mi pareranno richieder risposta.

Noi Genouesi habbiamo in gran stima, e veneratione la M. del Rè Cath. e se questo non basta all'Oppositore, e vuole insieme che lo temiamo (purche S. M. non se n'offenda) lo temiamo per la sua gran

gran potenza, colla quale superchia di gran longa le forze della Rep. Serenifs. e per quello mi do a creder, penso, che la mia Republica non haurebbe alcuna difficoltà in confessarlo. E tanto è lontana dal pretendere, che Sua Maestà ripari a i pregiuditij cagionatili da' suoi Ministri, per timore; che anzi hà mandato Ambasceria estraordinaria esposta alli poco buoni trattamenti de' suoi Regij Ministri a supplicarnelo con ogni riuerenza, & ossequio.

Non s'è mai ricercata la M. del Rè Cath. in vn ossequio continuato di cento venti, e più anni, che doni alla Rep. vn palmo di territorio, come si sarebbe potuto sperare dalla Munificenza d'vn si gran Rè; mà più volte dalla stessa Rep. è stata con ogni maggior significatione d'ossequio supplicata S. M. à contenere ne' termini del douere alcuni de' suoi Regij Ministri, i quali si studiauano con attentati indebiti d'occupare quello, che era proprio della Rep.

I porti della Liguria sono sempre stati aperti a tutti i Potentati del Christianesimo, e non mai furono denegati alla M. del Re Cath. di cui vn stuolo di Galee è stato sempre mantenuto, che verni nella stessa Città principale; e se i suoi Regij Ministri le persuaderanno a far vn porto a Finale, le persuaderanno sempre vn'attione contraria al douere & all'espresse promesse della M. del Re Filippo II. di gloriosa memoria fatte alla Rep. non pure, mà al Padre del Christianesimo Clemente VIII.

Le deliberationi publiche non pendono da fattionarij Francesi, ma da voti liberi de' Cittadini vniti al beneficio publico; ne per la concessione de' porti a tutti liberi fa bisogno de' voti: in quei soli casi sono necessarij, ne' quali si controuiene all'ordini generali, di non permettersi l'ingresso nel porto della Città capitale alle armate fornite di soldatesca: nel qual caso gli trouò fauoreuoli non da fattioneri Francesi il Sig. Duca di Ferrandina l'anno 1636; quando assalito con furia di cannonate dall'armata Francese d'altobordo, e riduttosi alle spiaggie di Pegli con tutte le Galee di Spagna, e d'Italia con grosso temporale, in cimento o di naufragare con tutta l'Armata, o di farsi bersaglio dell'armata nemica; inuitato da Serenifs. Colleggi a ricouerarsi nel porto cōtro i diuieti; accettato l'inuito, come gratia piouutali dal Cielo, conobbe, e professò più volte, che S. M. potea riconoscere la salute di quell'armata dal zelo della Rep. Genouese: ne diuersamente trouandosi lo stuolo delle Galee di Napoli nel porto di Sauona, altro non le difese da' nemici, fuor che solo il rispetto portato alla Rep. dall'armata Francese.

La Serenifs. Rep. di Genoua riconosce grandi, & segnalati beneficij dalla Corona di Spagna, e ne conserua viua la memoria colla douuta gratitudine, e la tramanderà a suoi posteri: ma il gouerno di lei, tale quale ei si sia, o piaccia a questo Contraditore di chiamarlo poco sicuro; quello è certo, che doppo di riformato, non ha hauuto, ne ha bisogno alcuno dell'assistenza, o raccomandatione d'alcuno fuori d'Iddio Benedetto, e della Gloriosissima sua Madre sempre Vergine, sotto la cui protettione non abbisogna d'altra ombra.

Altri nemici non ha la mia Rep. fuori di quei, che commettono contro essa atti d'hostilità; ne in questo numero riponerà mai due barche di pescatori, che s'affatticano per proueder di pesce la Città, e molto meno quelli, che l'abbondano di vettouaglie: anzi si stimerà sempre obligata procurarne per ogni strada à lei possibile l'indennità, mentre nel suo Dominio sono stati indegnamente depredati.

Il Popolo di Genoua corse colle mani alla cintola sul molo a veder il conflitto tra l'armate di Galee Francese, e Spagnole, come tanti popoli della Lombardia hauerebbero fatto, se fossero stati in quel tempo a Genoua; posciache non vediamo, che faciano miglior proua, mentre vedono ardere tutto il paese dalli esserciti Francesi.

Quando le Galee Spagnuole furono non pure dentro del porto di Genoua assediate dall'armata, mà minacciate d'esser' assalite; la Rep. ne prese scopertamente la difesa coprendole sotto il Cannone; & io fui quello, che d'ordine publico nè portai la risolutione al Sig. Arciuescouo di Bordeos, che n'era il Generale: & vn' altra volta, che la Galea Padrona della squadra di Spagna, che presa dall' armata Francese, ricouerata nella nostra Riuiera, s'era ridotta nel nostro porto, e come sue spoglie era richiesta dal General Francese; e con minaccie d' abbruggiarla nel porto v'haueua introdotto vn burlotto; li Serenissimi Collegi non solo nè presero apertamente la difesa, che anzi fecero stare due delle loro Galee tra mezzo il burlotto, e la Galea Spagnola, con presuposto per ripararla, che douessero in caso di tentatiuo di riceuere sopra di loro stesse tutto il pericolo dell'incendio: e pure si fa lecito l'Oppositore di dire, che alcuno non si mosse ad aiutarle: se bene il dir di quest' Autore, poco deue curar la mia Republica, la quale si troua nella Secretaria publica lettere piene di ringratiamenti di questi successi vsati dalla benignità della Maestà del Re Catholico.

La Galea della Rep. fu presa non da Corsari, ma dall'armata Francese sotto del Sig. Conte d'Arcurt, non per altra colpa nostra, che per hauer difesa nel porto la Padrona di Spagna, che di sopra mentouai: e tanto è lontano, che fatto non nè fosse risentimento (come costui s'insogna) che fatto fu con tanta premura, e continuatione, che finalmente dal Re Christianissimo conosciuta la giustitia delle nostre richieste, è stata di tutto ponto, come fu presa, restituita generosamente nello stato, nel quale fu presa.

La Naue Riccia Genouese, e molt'altre d'altri paesi carriche di ricche merci sono state preda de' Cor-

sari

sari Francesi veramẽte flagello del Mediterraneo; e così fosse facile reprimere l'orgoglio loro, com'è procliue biasmar l'attione. Nè dalla Rep. s'è mancato alle douute diligenze nella Corte del Re Christianissimo, come han fatto le più potenti Nationi nel mare, Inglesi, & Olandesi: ma se poco han giouato; ò perche poco sia valuta l'autorità del Rè Christianissimo appresso a Corsari; o perche habbia preualso in quei tribunali di Pariggi il fauore, o l'interesse alla ragione o perche per verità sia buona la presa appresso Francesi, tuttociò, ch'esce da dominij di Spagna, o ad essi s'inuia; certo è con molto minor ragione ciò rimprouerarsi alla nostra Republica di quello si potrebbe fare da alcuno alla Maestà del Re Catholico, perche essendo egli di tanta potenza mantenendo tante armate nel mare, non habbia debellato quei Corsari, i quali professauano alla scoperta di corseggiare a danni di Sua Maestà, e sotto il pretesto dell'inimicitia con S. M. coloriuano la pirateria.

Se Francesi, Olandesi, & Inglesi combattono i loro nemici in tutte le spiaggie senza querela d'alcuno i Spagnoli hanno combattuto i Francesi, e questi gli Spagnoli nelli mari, e lidi della Republica, nè la Repub. n'hà fatto parola; ma l'vsare pirateria contro de' poueri pescatori, o mercanti nelle spiaggie dell' amici è contro le leggi delle genti, non che contro quelle dell'amicitia.

Il Porto di Genoua non è asilo de' nemici del Rè di Spagna (come dice l'Oppositore) ma è ricouero di tutti indistintamente, e nel quale s'osseruano inuiolabili le leggi dell'hospitalità a tutti: ne alcuna Natione, o Potentato n'ha raccolto maggiori profitti in tempi di queste riuolture della M. del Re Cath. che in esso ha più volte saluato le sue armate.

L'ordine vscito dalla M. del Re Cath. per la restitutione delle naui Olandesi, predate ne' nostri mari da D. Melchior di Borgia, all'instanze della Repub. si conserua autentico, in sostanza conforme alla verità, & alla giustitia: la ripugnanza, che scuopre in consentirlo questo Autore, & ascriuerlo alla benignità del Re, altronde non deriua, che dal non riconoscer egli i preggi della giustitia; ma dall'esser seguace della opinione d'alcuni, che a Rè grandi non conuiene l'vsarla, ma quella sola essere potenza veramente reale, che fa il gusto delle sue voglie secondo il dettato tirannico di Nerone, il quale ammonito da Seneca ad vsare giustitia nell'amministratione del Gouerno, hebbe a rispondergli. *Statuam ipse*. Noi Genouesi l'intendiamo molto diuersamente, perciò non meno in lode della M. del Re Filippo IV. che in corroboratione delle nostre ragioni nel mar Ligustico, che non n'hauean bisogno; celebriamo la giustitia da S. M. vsata in hauer commandata la restitution del mal tolto (tutto che poi da Signori Ministri, a cui s'aspettaua, non obbedito) come quella prerogatiua, la quale in minor distanza auuicina i Prencipi à Dio, che d'altro maggiormente non si preggia. *Iustus Dominus, & rectum iudicium suum*.

Tutte le deliberationi publiche secondo la qualità, & importanza loro vengono nella Repub. Serenis. da Tribunali legitimi a ciò deputati secondo le leggi; e perciò senza color di vero s'attribuiscono da costui a persone male affette, da quali (se pur vi ne fossero) non si può prender occasione di leuarsi dalla buona corrispondenza (come soggionge) e quando la Rep. Serenis. hauesse voluto appartarsi dalla buona corrispondẽza, nõ hauerebbe hauuto necessità di chiederne la licenza a S. Ministri i quali con vn spoglio tanto vniuersale hanno ben dimostrato con impossibilitare ogni commercio, se vogliono buona corrispondenza.

Che poi non siano state riceuute nel porto di Genoua naui Spagnole con soldatesca, dall'ordine vniuersale, che à tutti per buon gouerno ciò prohibisce, vien giustificato a bastanza, senza bisogno (come vuole costui) di prenderne pretesti dal riguardo dalla sanità, i sospetti della quale è cosa assai nuoua, che habbiano da prender regola dall'assertioni de' passaggieri.

All'inconueniente dello sparo del cannone contro le Galee di Francia, le quali col rispetto douuto e consueto verso la Città dominante vsauano della commodità del suo porto, diedero causa quelle di Sicilia, che attentauano di perderglielo; e del fatto indiscreto, non meno che della sciocca discolpa pagò il fio quel Commandante con più giorni di carcere. Ma come vn fatto di questa sorte, doppo il corso di più di quarant'anni, possa porgere occasione di doglianze a Signori Ministri di Spagna, l'Oppositore lo lasciò nella penna; può bene dallo stesso raccogliere facilmente il Lettore, quali siano le pretensioni di chi, dall'offese fatte prende occasione di querele contro l'offeso, doppo il corso d'vn'età d'huomo.

Caminano del pari con queste l'altre, che seguono. Se gli Officiali minori della Republica obbedendo all'ordini generali non consente il Podestà della Pietra lo sbarco nel suo distretto a soldatesca forastiera, che gli sarebbe stato delitto capitale farlo senza licenza del Prencipe: e se il Capitano di Chiauari ritiene sotto custodia in quella spiaggia vascello armato sospettissimo di pirateria, che senza mancare notabilmente al suo carrico tralasciar non poteua, perche il recarsi ad offesa cose somiglianti, e costumate in tutti i Paesi, nè quali sia politia senza che ne sia risultato inconueniente degno di consideratione formarne querela doppo il corso di cinquant'anni, che accaderono? Ad altro non seruono, che a manifestare pretensioni, poste fuori d'ogni conueneuolezza.

Mancaua ancor questa al nostro Oppositore per dimostrarsi animosissimo Poeta, fingendo di suo mero capriccio, che la Repub. Serenis. non conceda il passo alle soldatesche di S. M. Cath. se non a forza

d'instanze

d'instanze grandi, e di pagamento di contanti. Non mai denegati furono i passi alle soldatesche di S. M. Cath. sempre conceduti con ogni maggior prontezza, e facilità; e nel cimento del maggior pericolo del soccorso di Valenza del Pò fù concesso il passo per la stessa valle di Polceuera, che vuol dire sopra le stesse porte della Città. E se per contenere l'insolenza militare nell'obligo suo in paese amico si prouede colle solite cautele, di dar l'armi in mano a' Paesani, tanto è vero esser questo argomẽto d'animo poco men che nemico(come attesta l'Oppositore) come lo è quell'altra attestatione, che interuengano denari contanti per la concessione; cosa ne pur sognata in alcun tempo già mai.

Dell' hostilità de' Francesi indebitamente commesse l'anno 1625. contro lo stato, & indrizzate contro la Libertà nostra, habbiamo fresche le memorie; e ne sappiamo con tutto il Mondo le più vere cagioni, le quali somministrauano facilissimi i modi di conuertirle nelle più efficaci dimostrationi di beneficenza; quando hauessimo semplicemente voluto appartarsi da quella amicitia, e buona intelligenza con Sua Maestà Cath. che quest'Autor sincero, & illuminato del vero ad ogni trè parole di questo suo scritto và dicẽdo cercarsi da noi pretesti di rompere; & alla quale (chi lo crederebbe?) vien corrisposto da Signori Ministri di Sua Maestà con vn sacco vniuersale de beni de' nostri Cittadini confidati ne' loro Paesi.

Ma che i Francesi con secrete congiure in tempi moderni, e modernissimi (com'egli aggionge) habbiano machinato contro la Libertà, e le vite de' Signori del Gouerno. Le notitie, che se n'hanno a Palazzo per distesa relatione del ministro stesso dell'empio trattato, dimostrano tutto il contrario; e che anzi hauendone egli stesso tentato l'adito col Ministro Principale di quella Corte, l'hauea trouato del tutto chiuso, e perciò ritornatosene colle trombe nel sacco.

Prosegue in formar querele dell'auuenimenti seguiti sotto Tortona perduta, e ricouerata a confini: de' quali successi l'Eccellentiss. Sig. Ambasciator Ronchiglio n'è stato a render gratie a nome di S. M. Cath. à Sereniss. Collegi.

Della difesa di Cremona seguita non con altro, che col danaro de' Genouesi, sborsato per lo prezzo di Prontremoli, a loro poi tolto.

Di non hauerli riuelati i secreti consigli de suoi nemici; come se fosse certo essere a noi peruenuti, o hauessimo obligatione da' sudditi.

Di non hauer presa la difesa dello Stato di Milano, allegandone Capitolationi con Carlo IV. non mai più sentite.

D'hauer conuoiato nauigli Francesi nelle marine a vista del Finale per assicurare il traffico delle nostre marine,

D'hauer aperta vna nuona strada a nostre spese nel nostro dominio, per facilitare il traffico colle Langhe, & col Piemonte; già che la vecchia era da Spagnoli impedita alle Carchere.

D'essere delitto di maestà lesa, in Genoua parlar bene del Re Cath. e suoi Regij Ministri. Mà questo deue essere vn genere di maestà lesa impunibile, poiche nè pure s'asserisce, chi nè sia stato ripreso,

Distribuirsi gli carrichi della Repub. a quei de Cittadini, che sono più Francesi. Ma non con altro fondamento, che con intentione di già da me scoperta in più luoghi, di diuidere la Cittadinanza nostra in partialità de Francesi, e de' Spagnoli, la quale intentione coll'aiuto d' Iddio ad'altro non seruirà maggiormente, che a confermarli tutti (quando alcuno n'hauesse bisogno) nello essere di buoni Genouesi.

D'essersi veduti praticare nel dominio della Repub. Sereniss. i sudditi del Re Catholico pieni di sospetto d'esser mal visti: il qual timore non poteua hauer altra radice fuori di quella n'hanno dato i Regij Ministri colli trattamenti da loro vsati ne' Stati della stessa Maestà in Italia contro tutta la Natione Genouese. Dal quale sospetto però poteuano assicurarsi sopra la giustitia cõstantemente vsata verso tutti dalla Sereniss. Repub. come l'esperienza ha potuto rendergli certi.

D'essere stata mandata gente a confini con denari per disfare la soldatesca Regia dello stato di Milano: La qual cosa è tanto lontana dal vero, ch'essendo pur conuenuto alla Repub. constretta da' portamenti de' Ministri Regij, far gente per propria difesa, nol fece senza commissione espressa di non ammettere alcuno di quella soldatesca, come ha dimostrato l'effetto, e ne potrei produrre publico decreto.

D'vn tale Scopesi, che per essere Finarino, e suddito di S. M. Cath. si tenga, come sepellito viuo in vna durissima carcere. E pur si tratta d'vno, il quale molt'anni, prima delle contingenze presenti fu per delitto da lui commesso condannato legitimamente alla Galea in contumacia, nella quale (peruenuto in potere) fu posto a pagar la pena del delitto, la quale le fù sospesa rimettendolo nelle carceri per custodia (nelle quali continua alla larga) quando venne data speranza, che il fargli gratia della pena, potesse rendere più facili i Regij Ministri a ritrattare le tante oppressioni fatte a tutta la Nation Genouese. Mà altro frutto non se ne riportò fuor solo, che a questa stessa contemplatione fu ritenuto prigione nel Finale N. N. doue continuamente s'opprime con asprissima carcere senza processo, o condanna, non per altra cagione, che per essere Genouese.

De' mali

De' mali trattamenti fatti a Finarini, tutto che priuileggiati sopra tutti i forastieri, che non sono com'essi distrittuali, e di cose simili; le quali ben possono ad ogni persona sensata essere di proua bastante con quanta circonspetione, e riguardo habbia proceduto, e proceda la nostra Serenis. Republica intorno all'interessi della M. del Re Cath. mentre a queste si riducono le querele, da chi è andato cercandole colla lanterna nel corso di cinquant'anni contro di noi.

Frà quali ammette, con riflesso più attento, come che habbia cagionato qualche maggior moto nella Corte di Spagna, quell'altra, non tacciuta qui da costui, delle poche dimostrationi di rispetto, & ossequio fatte dalla Repub. nel passaggio in Spagna della M. della Regina. Intorno alle quali saper deui, o Lettore, che al primo auuiso, che n'hebbero i Serenis. Collegi dall'Eccellentis. Sig. Ambasciator Ronchiglio, spedirono tantosto solennissima Ambasceria di quattro qualificatissimi Gentilhuomini alla M. della Regina fin dentro la Città di Milano a riuerirla, & inuitarla ad hospitio nella Città nostra; e perche succedesse con splendidezza maggiore deliberarono di spesarla col publico erario per tutto il dominio, e per quel tempo, che dimorasse nella Città, con tutta la sua Corte destinandole in ogni luogo hospitij li più magnifichi arredati di suppellettili più pretiose; e che nella partenza fosse seruita da tutte le Galee fino alla costa di Spagna. E volendo, che il tutto fosse accompagnato con ogni maggior rispetto, e significatione d'ossequio verso vn tanto Personaggio, per nuoua legge fù derrogato al Ceremoniale (riformato dall'vso antico pochi anni auanti, & conformato all'vsi de' tempi presenti) e ciò non pure in riguardo di Sua Maestà, ma ancora de' suoi Regij Ministri, appuntando tutte le particolarità collo stesso Eccellentiss. Ronchiglio nella stessa conformità per apunto, che s'era costumato in simil passaggio della Maestà della Regina Margherita, della stessa nascita destinata a nozze consimili: il tutto con tal concerto, e tanta sodisfatione, che si parue obligato l'Ambasciatore a renderne anticipatamente le gratie in nome di S. M. a Serenis. Collegi.

Quali successi aspetti, o Lettore, doppo vna preuentione tanto compita, e di concerto tanto aggiustato, praticata poi con pontualità necessaria in vna Republica, nella quale il tutto s'essequisce in vigor di decreti, deliberati con suffragij del Primo Tribunale? Quale corrispondenza n'attendi? Tranne il meglio, il più prezzabile, & il più desiderabile; Tranne il benigno aggradimento d'vn cuore generoso scolpito nel candor Germanico in quella fronte Angelica della Maestà della Regina verso i nostri Ambasciatori; tutto il rimanente, che potè dipendere da Regij Ministri, altro non fù, che disprezzo. Non fecero a nostri Ambasciatori gl'incontri douutili; non volsero riceuere le visite da essi offertele, tanto erano lontani da farne; non gl'vsarono segno alcuno d'hospitalità, & honoreuolezza proportionate alle qualità loro, ne alla souranità di chi gli mandaua; e senza tener alcun conto del cortese inuito fatto alla Maestà della Regina loro Signora, la condussero per le dirrupate, & inhospiti valli delle Langhe, con mille indecenze all'imbarco indegno di così gran Regina nella spiaggia del Finale.

Io ti perdono, o Lettore, se non presti credenza al mio dire in vna tanta strauaganza, essendo verità questa pur troppo scompagnata da ogni verisimile. Ma sappi, che per tenere ciò maggiormente celato il Sig. Duca di Macheda primo direttore di questo passaggio, & il Sig. Marchese di Carasena, che come Gouernatore di Milano nè fù in queste parti il promotore, posero ogni studio di non palesare ad alcun' altro de' Regij Ministri gli appuntamenti presi coll'Ambasciator Ronchiglio. E perche tu intenda, che se bene non sono tanto illuminato, come il nostro Contraditore, non sono però al buio; nè chiamo in testimonio il Sig. Marchese di Terranoua, che doppo il Macheda era de' primi Ministri in quella giornata, & al presente essercita l'importantissima carica d'Ambasciator Regio appresso il Santissimo Innocentio.

Questo personaggio tanto qualificato ha indugiato fino al suo ritorno in Italia, a questa carica a saper ciò dal Sig. Conte d'Ognatte, il quale n'haueua hauuto la certezza, mentr'era ViceRè in Napoli, dall'Ambasciator Ronchiglio, il che parue tanto strano al Sig. Marchese, che durò fatica il Sig. Conte a persuaderglielo. Quando nomino il Sig. Conte d'Ognatte intender deui o Lettore, vno de' più accorti, de' più saputi, de' più fruttuosi Ministri, che habbia per alcun tempo hauuto in Italia la Corona di Spagna. Questo Signore nel suo passaggio, che fece per la Città nostra verso la Corte di Spagna, lo disse a mè per conforto, di che stata fosse defraudata la Città nostra dell'honore di riceuere in hospitio vn tanto Personaggio; e pure ha potuto seruire all'Autore di querela contro la Republica.

Il preponer finalmente sospetti, e gelosie (forse per generarle) d'alcune famiglie qualificate della nobiltà nostra, beneficate, e dipendenti dalla Corona di Spagna, colla gionta di mali trattamenti verso le stesse.

Non lascia luogo ad altra risposta fuor solo, che la nostra Repub. Seren. abbraccia indistintamente tutti quei Cittadini, e gli ama come dilettissimi figliuoli, i quali conosciute le loro obligationi, la venerano come Madre: come parimente tutti i Cittadini di qualunque grado, e conditione si siano; riconoscono la Seren. Rep. come Madre: e che se (come frà Madre, e figli suole spesso auuenire per cagioni anche leggiere) nascono alle volte disgusti; nõ diuersamẽte colla stessa facilità si conciliano: ne occorre perciò, che altri sia chi si voglia, vi si ponghino di mezzo; & esser improprio del tutto ciò,

che têta quest'Oppositore di dargli nome di sospetti, o gelosie, le quali sarebbero affatto sciocche, o come di mali trattamenti fatti in odio della Corona di Spagna, formarne querela contro la Republica. E io posso asicurar quest' Oppositore in nome di questi Signori, che sò di poterlo fare, e bisognando, ne fo promessa di rato, che quelli d'essi, alle mani de quali sarà peruenuto quello scritto, leggendo tal querela, l'hauran sentita molto male contro l'Autore, rigettandola, come abomineuole; e se ne vuole la proua, si palesi ad alcuno d'essi, e poi mi risponda ciò, che n'haurà riportato.

Ma finiamola hormai. Argomenta egli malissimo dell'animo nostro contro la Corona di Spagna, li quali a si fiera percossa, della quale altra non rimane di peggio, che vrtare coll' esserciti le nostre mura, dall'apparecchi fatti dalla Serenissima Republica per riparare il colpo, e per fare, che non si faccia maggiore, e per asicurare il rimanente il tutto operato per insegnamento, & instinto della stessa legge di natura, egli riproua ogni cosa. Essagera, come cosa strana, che per questo accidente sia cessato la continuatione del traffico dal Genouesato nel Milanese, mentre dallo Stato di Milano continua in quello di Genoua; quasi che la fede publica violata a Genouesi trafficanti a Milano sia d'allettamento all'altri di trafficarui, e che l'ingiustitia vsata da Regij Ministri contro de' poueri trafficanti in Milano fosse degna d'esser imitata in vna Città, nella quale si conosce Dio, & si serua la fede, e la giustitia a tutti.

Pondera per vn grand' eccesso, che sia stato prohibito a Cittadini, e sudditi l'entrare in nuoue negotiationi pecuniarie colli Regij Ministri; e pur è consapeuole, che a quelli, i quali hanno contrattato, sono stati sequestrati, & impediti tutti i crediti loro, e gli può parer strano, che vn Padre trattenga anche con minaccie il figlio, che abbagliato da vane apparenze, non vada a precipitarsi. E con chiusa a tutto ciò proportionata, raccoglie in conclusione tutto questo essere proceduto da vna parte sola della Republica, la qual è inferma, e non è la più nobile, nè la maggiore, nè la migliore.

Eccoti, o Lettore, in termini proprij, e chiari fuori di tutti gli enigmi le speranze de' nemici, non meno dell' affari della Maestà Catholica, che della Libertà, e Souranità della nostra Republica, che di sopra ti accennauo, tutte riposte nella discordia de' nostri Cittadini. Ma ben m'asicura la bontà, e misericordia di Dio, che vn disegno affatto diabolico debba coll'Autore padre delle discordie rimaner sepolto nell'abisso, e che niente opereranno questi tentatiui, che vengono fatti per la loro debolezza, & insusistenza; e che sia il vero.

Tutte le prouisioni, che si riprouano da costui, sono fatte col legitimo numero de' suffragij dalle leggi prescritto, tutte indrizzate al mantenimento della Libertà, e souranità della Republica Serenis., le quali (per gratia del Signore) non sono in potere, nè dipendono dall'arbitrio de Signori Ministri della Corona di Spagna. Soprauanza ne' Cittadini corraggio, e forza da far altre prouisioni, secondo che possa stringere maggiormente il bisogno. I Cittadini, i quali hanno fatto l'vne, & hanno anco dispositione, e prontezza di farne dell'altre (dica, e creda pure l'Oppositore ciò, che più gli agrada, o gioui) sono la maggior parte, anzi (così richiedendo le leggi) peruengono alle due terze parti de' raunati.

Hora il disputare se queste due terze parti siano de' più nobili, o de migliori (oltre che sono insieme confusi, facendosi le deliberationi a voti segreti) vedono fino i fanciulli, che questo paragone di più, o di meno ad altro non può seruire, che a generare, e fomentare discordie per l'odiosità della pratica insuperabile per natura: quindi presume la legge, che doue è la maggior parte, vi sia parimente la meglio; la quale presuntione, se bene non è necessaria, essendo celebre quella sentenza. *Maior pars (vt sæpe fit) meliorem vicit.*

Ad ogni modo da tutti gli huomini costumati si serua, & ammette l'vso commune, che nelle deliberationi dipendenti dal maggior numero si contino i voti, e non si pesino; e chiunque gli chiama all' essame del meglio, altro non fà, che seminar discordie.

Tu aggiongi, che il maggior numero non vale ad ottenere nella Republica Genouese le deliberationi, nelle quali vi si richiedono per lo meno due delle tre parti de' congregati. Numero bastante (senz'altro essame) a chiamar dal Cielo in Terra lo Spirito Santo nella creatione del Sommo Pontefice Vicario di Christo: Hor vedi tù se con questi zimbelli di maggior nobiltà, o di miglior talento tu possi sperar d'incitar a discordie i miei Cittadini! Ma per tuo disinganno, e per tutti coloro, che teco sentissero

Vien quà Contraditor mio, discorriamo vn poco alle strette (se così ti piace) della materia, ammessi tutti i tuoi supposti, benche rigettati a bastanza. Questo, che tu chiami sferzare, certo non è accarrezzare, e niente aconcio ad apportar conforto, ma ben si per causar dolore, il quale venendo da Signori Ministri della Corona di Spagna sopra de' Genouesi, de quali non sono nè Padri, nè Padroni, porta congionta inseparabilmente l'ingiuria autenticata da certa dispositione di ragion ciuile. Hor dimmi tu, che ti fai tanto capitale in proposito della medicina, in qual cantone d'Hippocrate, o di Galeno tanto diffuso legesti mai rimedio doloroso insieme, & ingiurioso, che sia salutifero all'infermo? ma lasciate da parte le metafore, che non vguagliano il caso, e colle metafore tralasciate le scienze tutte, che in questi termini sono superflue. Qual

ragione

ragione ti può persuadere, che vn' espediente di natura doloroso, & oltraggioso sia proportionato a conseruar la fede, & amicitia in vn Prencipe confinante, mentr' è cosa certa, e prouata in tutte l'età, che gl' espedienti dolorosi, & ingiuriosi sono quelli soli, i quali sciogliono i più stretti legami della suggettione? E se i Signori Ministri della Corona di Spagna nol credono vero, nè chiedano a Catalani, a Portoghesi, a Napolitani, quando non intendino il linguaggio Fiamengo assai più significante.

Dirai, che tu intendesti del danno solamente, il quale risulta dalla ritentione delle facoltà fatto all'interessati, & non del dolore, nè dell'ingiuria; & io senza molto pensarci sopra ti risponderò: essere micidiale quel Medico, il quale nel porgere la medicina all'infermo ha sol riguardo ad vno ingrediente, che sia salubre, senza curar gli altri, che la compongono, che son mortali. Ma dimmi doue troui tu, che l'aggiongere danno al dolore, & all'ingiuria sia medicinale?

T'intendo, se bene non ardisci sputarlo, & a bastanza l'esprimesti di sopra. Vorresti, che i nostri Cittadini interessati nello spoglio per brama di ricouerare il toltogli malamente, conducessero la Republica, anche per mezzo d'vna dissensione, ne' voleri de' Signori Ministri; honorasti perciò questi colli vanti de più nobili, de' più migliori, e per questi essere composta la medicina; a questi essere applicato il rimedio, poco curandoti del rimanente, se per sanare la parte (che dici inferma) mandi il tuo medico a casa di quella, che tu celebri come sana.

Diamo, che questi tali, i quali sopra il dolore, & ingiuria hanno anche il danno, possano ciò, che tu credi; possano volere ciò, che tu desideri; & è persuaso che possano, e voler debbano il Sig. Marchese di Carasena, con hauerne imbeuuto altri Regij Ministri.

Hor tu, e questi Signori hauete tanto a vile la Nation Genouese, & la stimate di conditione tanto abietta, che con strapazzi ingiuriosi, & egualmente dannosi possa essere condotta nelle voglie altrui? Ascolta: dicono le vostre historie, che il Conte Giuliano nato suddito del Re di Spagna non sofferendo vn' ingiuria priuata (atroce veramente in se stessa, ma venuta da vn Re così grande verso d'vn suo Vassallo da molti è presa per honoreuolezza) non si parue sodisfatto con sottrarsi dalla Signoria tirannica, ma passato in Affrica calpestrato colla charità della Patria il debito della Religione, innondò de' Mori la Spagna, da quali per tanti secoli poi fù tiranneggiata: & i Nobili Genouesi nati, & alleuati nella Libertà della Patria, assuefatti al maneggio libero d'vn Stato con souranità, ingiuriati con danno, e vilipendio peruenuto a tale estremità, che le Matrone loro siano state ricercate sotto il guanto, & sotto le soprauesti s'haueuano gioie, ò robbe da inuentarizare, la quale disconueneuolezza detesta anche la gente più vile: & i quali Genouesi, s'anhelassero alla vendetta, non l'haurebbero a cercare di là dal Mare; mancando alla Patria, & a Dio si lasceranno condurre a far giattura volontaria della Libertà? Oh'com'è sciocho, ch'il crede.

Mà se fosse in ceruello, e per indurre, i semplici a crederlo con persuaderli, che l'adherire alli Ministri Regij, non sia pregiuditiale alla Libertà, & souranità; come si è prouato di far quest' Autore nel suo discorso. Sappi, che i Genouesi non sono tanti fonghi, che non la intendano. Non hanno bisogno in ciò di fanale, ne della Lanterna (come tu di me amaramente scherzi, per rendermi odioso) hauendo ciascheduno d'essi in se stesso dalla felicità di questo nostro Cielo lume bastante a schiarirgli l'intendimento, ancorche adombrato da tutte le tenebre, che gli potessero esser auuolte d'intorno al capo dagl'altrui sofismi. Anzi per testificare al mondo, quanto bene apprendono questo ponto nel proposito di queste stesse contingenze, i due Consigli vniti della Repub. alla propositione de Serenis. Collegi, nel qual congresso al numero di ducento Gentil'huomini in più, se bene nõ tutto, si raccoglie il fiore della Nobiltà Genouese, e nel quale risiede l'autorità dell'intiero maneggio dello Stato, dichiarorno con tutti i suffragi, vno eccettuato, che si credette per errore; di voler conseruare la Libertà, Dignità, e Stato della Repub. onde questi artificiosi sofismi riescono del tutto vani.

E perche nõ dichi, che io sono vscito fuora da ciò, che prima ti dissi di fõdar'il discorso sopra i tuoi supposti; mentre diceuo, che questo abbandonare il possesso del mar Ligustico con rimuouere la Galea posta ne' Mari di Sauona, accompagnato da altri atti positiui indrizzati allo stesso fine secondo la richiesta del Sig. Marchese di Carasena era pregiuditiale alla Libertà, & souranità della Rep. quando anche venga sodisfatta per mezzo la restitutione de' beni occupati; sospendiamo questo vero, e fingiamo, che ciò non sia, ma il tutto come tu dipingi. Non mi negherai, che non habbia sempre ad esser vero, che non intendendo per altro la Rep. consentire le dette richieste, vi sia poi condescesa in vigor di questa occupatione; e che non sia per rimaner l'essempio, & vna contestata esperienza, che al fischio di questa, che tu chiami sferza, habbia aderito la Rep. Serenis. per altro renitente, alla volontà de' Regij Ministri, e che per consequente essendo oracolo quel detto. ***Nunquam consistunt exempla, vbi cæpere*** sempre vadano peggiorando; onde quello, che fà vn picciol buco nell'argine d'vn fiume, in breue si spalanca in apertura, che annega tutta la campagna: Che posto pure, che il perdere quel possesso non fosse pregiuditiale; non possa somministrar'apertura à successori nel Gouerno di Milano tarlo in altra occorenza: e che si come vn'atto violento contro la fregata del Commercio benche ritrattato in parte col rilascio de prigioni, & annichilato del tutto con

lettera

lettera Regia, spedita dal sopremo Consiglio d'Italia, hà potuto seruire di sprone al Sig. Marchese di Carasena, (come ti fai capitale in questo tuo scritto) per ottenner dalla Rep. atti positiui contrarij alle sue ragioni: non possano quest'istessi atti acreditar le speranze d'vn sucessore nello stesso Gouerno, se gli venisse il capriccio in tempo, che le forze della Corona di Spagna fussero meno distratte, & impegnate, il quale capriccio già venne al tempo dell'Auoli nostri à D. Ferrante Gonzaga, che hebbe lo stesso Gouerno, di domandare la fabrica d'vna Cittadella in Calignano fornita di soldatesca Spagnola per maggior sicurezza della libertà nostra. Doue è quel patiente, che humiliato à baciar la sferza a primi colpi habbia preso ardimento di contrastarla, quando sono rinforzati? e doue è quel volonteroso, che desperi di ottener cosa con gloria con quelli stessi mezzi, che ad'altri furono fruttuosi? onde quando anche non fusse questo atto pregiudiciale alla somma delle cose in se stesso, non le apporti manifesta rouina in ragione d'essempio.

Che dirai Contradittor mio? questo non è parlar con metafore, nè sotto enigmi, questo è discorso piano, naturale, e con tutti i supposti, che tu habbi saputo fingere, e colorire nel tuo discorso. E forse egli questo vn prender lucciole per lanterne d'vn tale d'humor malenconico, che non habbia lume da discernere il male, come tu m'opponi? se così tù stimi, ti racomando à Dio.

E si come ti resi gratie nel cominciamento del mio discorso, perche hauessi honorata la mia Cirologia di stimarla meriteuole delle tue contraditioni; hor qui nel stringerlo te le raddoppio perche m'habbi imposta necessità d'illustrarla con queste risposte, e voglio conchiudendole, cumularleti.

Perche se bene ti sei compiacciuto di chiamarmi Cinico sprezzatore dell'Alessandri, col che fuori di ragione manometti l'vgualità dè miei costumi, non mai difformi dal mio nascimento, ad ogni modo mentre vieni alla proua nel particolare, non vedo, che de miei detti in così longa scrittura altro censuri fuor solo l'vso d'vn mio detto giocoso, e piaceuole a proposito d'vn argomento del Laguna di grande apparato, ma di niuna conclusione, mentre io dissi, ch'egli pianta bombarde, e tira mela cotte; e tutto che tu non l'applichi ad alcuno in particolare de'miei argomenti, dici però in generale, che di me più tosto s'habbia a dire rimprouerandomelo quasi mal detto. Io contro il buon costume nō vedo d'hauer peccato, nè parlato da Cinico; se poi io habbia parlato contro gli Alessandri, quando i Laguna ne'vostri paesi siano Alessandri, io nol niego: ma certamente s'osseruerai la licenza, colla quale vn'huomo nell'altri paesi da nō riporsi fra gli Alessandri, và lacerando vn Prencipe Sourano, come la mia Serenis. Rep. confido (tutto che mal affetto verso la stessa, come ti sei scoperto in tutto il tuo discorso) che tu debba esser constretto à celebrare la mia sofferenza. che rigettando le di lui calunnie, habbia vsato di tanta moderatione, che mentre l'hò conuinto ben mille volte, non mai tocco l'habbia con altro, che con vn detto giocoso lontano da ingiuria.

Et il detto è tale, che io di bonissima voglia ti consento, che di me ancora s'habbia a dire, ma colla douuta mutatione de'termini, la quale non toglie la giocosità.

Che io tiro mela cotte sparando Bombarde.

E piacesse pure alla bontà, e misericordia del Grande Iddio, che le mela cotte de miei argomenti peruenissero ad ammollire i tumori induriti nell'animi d'alcuni de Signori Ministri di Sua Maestà Catholica, & coll'efficacia delle illationi, quasi di bombarda n'escludessero quei mali humori delle passioni nemiche della loro quiete, i quali gli conducono in pregiudicio della quiete publica à turbar la pace d'vna Rep. innocente, e benemerita della M. del Re loro, come in compagnia di tutti i ben' intentionati a me gioua di sperare.

Ma quando pure la Prouidenza Diuina habbia decretato altrimente conuerrà acchetarsegli, non senza vna gran fiducia dell'innocenza: che i successi delle cose non pendono talmente dalla malitia humana; che il più delle volte non rimanga schernita da quell'infinita bontà, che il tutto regge a sua voglia: e che ben spesso non gli cadano in capo quelle minaccie, *Per ea, quæ peccaueris, per hac, & punieris.* Conforme è seguito per il passato, e sarà in tutti i secoli d'auenire a confusione de gl'empij, & a maggior gloria di Sua Diuina Maestà.

IN GENOVA,

Per Giouanni Maria Farroni. 1655.

LETTERA DEL RE CATHOLICO
Al Gouernatore di Milano il Duca di Feria.

DON PHELIPPE.

LLVSTRE DVQVE DE FERIA Primo mi Gouernador, y Capitan General de mi Estado de Milan. Por parte de la Republica de Genoba se me hà representado, que aunque el Rey mi Señor, y padre, que està en el çielo por quatro cartas de 4. de Abril, y 5. de Septiembre de 1618., y 31. de Mayo de 1619., y 18. de Febrero de 1620. ordenò al Marques de Villafranca vuestro anteçessor en esse cargo, y a vos, que cumpliesedes, y biziesedes guardar las capitulaçiones antiguas echas entre la dicha Republica, y los Marqueses del Final çerca del sal, trafico, y otras mercadurias como estauan al tiempo, que las hallò el Marques de Ayamonte, quando en mi nombre tomò la possession de aquel Estado sin ynouar cosa alguna en ellas, no obstante qualquier acto, que en contrario se hubiesse echo, y que assi mismo por otra carta de 5. de Febrero del año proximo passado se os ordenò, que sin embargo de lo, que informastes, cumpliessedes las dichas ordenes, y porque no se han cumplido, ni puesto en execuçion, y de la dilaçion se le sigue a la Republica mucho daño, y agrauio poniendosele en duda su possession antigua, y dexando de cobrar los derechos, que le perteneçen por titulos muy antiguos, como hà constado por sus papeles, me ha supplicado os mandasse dar orden final, paraque cumplais, y executeis con efecto lo que çerca desto se os hà ordenado sin dar lugar a mas dilaçiones restituyendo su possession a la dicha Republica, que en el Estado del Final se le yntenta ocupar. Y hauiendose visto, y considerado en mi supremo Consejo de Italia, lo que queda referido por parte de la Republica di Genoba, *ha pareçido justo, y conbeniente ordenaros, y mandaros de nueuo, como lo hago, que en todo caso executeis las ordenes, que sobre este negoçio se os tienen dadas, aduirtiendo os, que çerca del puncto de la possession no se ha de tratar al presente ora aya sido violenta, ora voluntaria, ò viçiosa, o por otras cosas, porque se ha de mantener, o restituyr a la possession, en que estaua la Republica qualquiera que fuesse, porque de todo esto despues habrà de tratar el Senado en la relaçion, que se le hà pedido, y este puncto de la possession para darsele en interim se hà de tratar con buena fee, attendiendo a la verdad, y dexando a parte los rigores de derecho: Y aunque a cà por los papeles, que se han visto, parezca, que la Republica verdaderamente hà estado en la possession, que dize, hasta el año 1616. que el Gouernador del Final les quitò la de venderse el Sal de Genoba en el Final, todauia para mayor seguridad se hà tenido por bien, que esto se mire ahi, però es raçon, que se haga con breuedad, y buena mente, como se hà arriua, y assi os lo encargo, como lo pide la deuoçion, que tiene la dicha Republica a mi Corona. Dat. en Aranjuez à 30. de Abril 1622.*

Copia. YO EL REY:

Luis Ortiz de Matienço.

Con señales del Consejo.